




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Silvia Ganceff, Alessandro Lassi, Giuseppe Pisacreta

La grande riserva medica del Barco Reale

Il Montalbano fra attività venatoria
e gestione del territorio al tempo dei Medici e dei Lorena



Edizioni dell'Assemblea

236

Ricerche

Silvia Ganceff, Alessandro Lassi, Giuseppe Pisacreta

La grande riserva medica del Barco Reale

*Il Montalbano fra attività venatoria e gestione del territorio
al tempo dei Medici e dei Lorena*

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Settembre 2022

CIP (Cataloguing in Publication)

a cura della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

La grande riserva medicea del Barco Reale : il Montalbano fra attività venatoria e gestione del territorio al tempo dei Medici e dei Lorena / Silvia Ganceff, Alessandro Lassi, Giuseppe Pisacreta ; presentazione di Antonio Mazzeo ; premessa di Renata Fabbri. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2022

1. Ganceff, Silvia 2. Lassi, Alessandro 3. Pisacreta, Giuseppe 4. Mazzeo, Antonio
5. Fabbri, Renata

799.29455

Barco Reale mediceo

Riserve di caccia – Toscana – Sec. 15.-18.

Volume in distribuzione gratuita

*In copertina: Pianta del circuito del Barco Reale di S.A.R., (1770-1780),
Národní Archiv Praha, tratto da : Progetto Castore Regione Toscana
e Archivi di Stato toscani.*

Consiglio regionale della Toscana

Settore “Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e

Documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia”

Progetto grafico e impaginazione: Daniele Russo

Pubblicazione realizzata dal Consiglio regionale della Toscana quale contributo
ai sensi della l.r. 4/2009

Settembre 2022

ISBN 9791280858-04-7

Sommario

Presentazione	7
Premessa	9
Introduzione - Il Barco Reale e le Ville Medicee del territorio	13
I possedimenti medicei sul Montalbano: tradizione e rinnovamento nell'espansione di un grande patrimonio fondiario	21
Appendice documentaria - Le proprietà terriere dei Medici nell'area del Barco Reale da Cosimo I a Ferdinando II	42
Il Barco Reale al tempo dei Medici e la legislazione sulla sua salvaguardia	69
Appendice documentaria	86
Il Barco Reale e i Lorena: utilizzazione delle risorse boschive e alienazioni	99
Appendice documentaria	131
Conclusioni - Quel che resta del Barco	135
Bibliografia	147

Presentazione

Le vicende della famiglia Medici non solo sono state determinanti per la storia della nostra Regione, ma hanno anche lasciato tracce indelebili nelle vicende culturali dell'Europa, influenzandone non poco indirizzi e sviluppi in un'epoca di grandi cambiamenti.

Non a caso nel 2013 le ville ed i giardini realizzati dall'illustre casato sono stati iscritti dall'UNESCO nella Lista dei Beni Culturali e Naturali del Patrimonio Mondiale.

E' per questa ragione che ci fa molto piacere accogliere nella collana Edizioni dell'Assemblea questo studio sulla monumentale bandita del Barco Reale, voluta e realizzata dai Medici nel cuore della Toscana, a completamento delle splendide residenze e dei magnifici giardini conosciuti in tutto il mondo.

Il testo ricostruisce le vicende della più importante riserva di caccia medicea, dalla sua fondazione alla gestione lorenesa e fino al definitivo smantellamento, attraverso un'attenta indagine storiografica, basata su un'ampia bibliografia e su circostanziate fonti documentarie, rinvenute presso l'Archivio di Stato di Firenze e in altri archivi della Regione. Soprattutto i documenti costituiscono il tratto distintivo di questa ricerca. Analizzati con cura dagli autori e spesso trascritti per intero, essi danno un quadro completo ed esaustivo delle ragioni e delle dinamiche che condussero alla creazione di un così esteso possedimento granducale in questa parte della Toscana, fra attività venatoria, fasti principeschi e gestione del territorio e delle sue risorse al tempo dei Medici e dei Lorena.

Ecco dunque che un altro importante tassello di conoscenza si va ad inserire nel processo di valorizzazione della cosiddetta "Toscana diffusa", che vede sparso su tutto il territorio regionale un patrimonio unico al mondo di cui, questa collana, si è fatta da sempre promotrice.

Antonio Mazzeo

Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Premessa

Fin dal suo nascere l'Associazione Agorà – Circolo di Cultura Politica APS, ha avuto a cuore la conoscenza e la promozione del territorio. Una attenzione particolare è stata, da anni, indirizzata verso quel patrimonio della comunità tutta che è il Montalbano con i suoi borghi ricchi di arte, di storia e di storie, con i coltivi a viti e olivi, il bosco, i sentieri che lo percorrono.

Il territorio, come il paesaggio, è qualcosa di vivente, segue le stagioni e interagisce con le vicende e gli interessi umani stratificando eventi e processi. Ha cicli di vita-crescita-decadenza-morte, corrispondenti al decorso storico.

E' così che, nel corso delle nostre iniziative, parlando di una tipicità locale quale l'olio di oliva, di muri a secco e coltivi che fanno il nostro paesaggio, abbiamo incontrato Alessandro Lassi e Giuseppe Pisacreta e il loro lavoro di studio legato alla storia di un'opera imponente risalente al tempo dei Medici - la riserva di caccia del Barco Reale Mediceo - di cui tuttora permangono, spesso e ormai nel bel mezzo del bosco che ha preso il sopravvento, importanti testimonianze architettoniche che meriterebbero, indubbiamente, un'opportunità di valorizzazione.

Si può amare solo ciò che si conosce e credo debba esserci posto, nella traslazione senza ritorno delle nostre vite digitali, per la conoscenza di un territorio per "com'era" per cercare di capire il "come sarà". Soprattutto se il "com'era" può riallacciare narrazioni che fanno parte di una storia importante e sono una presenza tangibile per il luogo. Un presupposto per essere parte consapevole nella transizione ecologica e nella rigenerazione urbana che i tempi richiedono.

Ringrazio sentitamente il Consiglio Regionale per aver accolto la nostra richiesta di pubblicazione del libro e per l'inserimento dello stesso nella collana delle Edizioni dell'Assemblea, convinti che il lavoro di Lassi e Pisacreta possa offrire, nella coscienza dell'identità calata nella profondità storica, una fonte d'ispirazione per un solido progetto di sviluppo che coniughi esigenze economiche, sociali e ambientali.

Renata Fabbri
Presidente Ass. Agorà APS

“Sono ancor molti altri esercizi, i quali, benché non dependano drittamente dalle arme, pur con esse hanno molta convenienza e tengono assai d’una strenuità virile; e tra questi parmi la caccia esser de’ principali, perché ha una certa similitudine di guerra; ed è veramente piacer da gran signori e conveniente ad uom di corte”

Baldassar Castiglione,
Il libro del Cortegiano,
Libro primo, XXII, Venezia 1528

Introduzione

Il Barco Reale e le Ville Medicee del territorio

I Medici furono una delle più potenti dinastie dell'età dell'Umanesimo e del Rinascimento, capace di influenzare con la propria autorità e le proprie strategie non solo la storia del nostro paese, ma anche quella europea.

Questo casato fu l'artefice delle più importanti trasformazioni territoriali in Toscana e, al tempo stesso, sancì il passaggio da un'organizzazione ancora di stampo medioevale a quella moderna.

Al centro di queste trasformazioni c'erano le splendide residenze che la famiglia andò via via realizzando un po' dovunque nella nostra Regione. Le numerose ville medicee, spesso circondate da magnifici giardini, non erano solo luoghi di svago e di delizia, ma costituivano il riflesso tangibile del potere acquisito dai Medici ed esteso fuori dalle mura cittadine, su tutto il territorio sottomesso.

Le residenze realizzate dalla seconda metà del XV secolo in avanti rappresentarono anche il superamento del modo di investire di matrice feudale, appannaggio fino ad allora delle ricche famiglie fiorentine che acquisivano terreni nei luoghi d'origine, dove costruivano spesso residenze ispirate all'architettura fortificata. Le ville medicee, a partire da quella di Poggio a Caiano, si imposero infatti nel panorama culturale dell'epoca come un nuovo modello tipologico, aperto verso la natura ed il paesaggio circostante, foriero di profondi cambiamenti sia strutturali che formali.

Le testimonianze di quell'epoca realizzate dai Medici nella nostra regione hanno recentemente avuto riconoscimento universale: le ville ed i giardini dell'illustre casato, infatti, sono stati iscritti dall'UNESCO nel 2013 nella *Lista dei Beni Culturali e Naturali del Patrimonio Mondiale*, un evento questo che certifica l'importanza, il valore ed il prestigio di queste realizzazioni.

Un aspetto meno noto, ma non per questo meno importante, delle trasformazioni operate dai Medici sul territorio extraurbano è indubbiamente quello riguardante la formazione delle numerose riserve di caccia che, oltre a costituire un imprescindibile completamento delle lussuose dimore, ne rappresentavano un sostanziale elemento di connessione con il circostante ambiente naturale, definendo un modello di paesaggio che ha lasciato segni indelebili sul nostro territorio. Fra queste,

la più importante e la più grandiosa è sicuramente quella conosciuta con il nome di “Barco Reale”, una realizzazione monumentale caratterizzata da un muro perimetrale in pietra continuo di oltre 50 chilometri, intervallato da porte, cancelli, cateratte e vere e proprie dighe, che racchiudeva un territorio di circa 4000 ettari sul crinale del Montalbano, a cavallo di cinque Comuni, da Artimino, nel Comune di Carmignano, a Quarrata.

Questo manufatto, che va oltre l’interesse locale per lo stretto legame poc’anzi ricordato con i Medici e con la cultura dell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento, nonostante sia stato al centro, sul finire del XX secolo, di studi e ricerche nell’ambito di un progetto per la valorizzazione del Montalbano, risulta ancora oggi poco conosciuto ed i suoi resti si perdono dimenticati fra i boschi che racchiudeva.

La grande riserva del Barco Reale è il risultato di un vasto e graduale processo di acquisizioni patrimoniali, operato in quest’area del contado fiorentino dai Medici a partire dalla fine del XV secolo e proseguito per tutto il XVI, fino agli inizi del XVII. Lo stesso che condusse alla costruzione delle magnifiche residenze, sorte nei pressi del Montalbano più per motivi di rappresentanza, che per considerazioni economiche ed utilitaristiche, legate all’attività agricola, simboli com’erano del potere e della presenza del signore.

Anche l’attività venatoria rientrava fra le tipiche manifestazioni dei fasti principeschi, per cui furono dapprima realizzate bandite più piccole, nelle vicinanze delle ville, e solo in seguito fu concepita la creazione della grande riserva, estesa a scala territoriale su tutto il crinale del massiccio collinare del Montalbano. Risulta quindi evidente il rapporto di reciproca influenza che sussisteva fra le residenze medicee della zona ed il Barco Reale che, con il suo perimetro murato, non solo toccava i territori occupati dalla villa di Artimino, da quella di Poggio a Caiano e da quella della Magia a Quarrata, ma rappresentava anche un punto di riferimento per la villa di Montevettolini, per quella di Cerreto Guidi e per l’Ambrogiana a Montelupo.

Degli oltre 50 chilometri di recinzione, che in origine costituivano il limite della riserva, rimangono tracce consistenti e resti, più o meno ben conservati, su circa 30 chilometri, pari a poco più della metà dell’intero perimetro.

Nella zona si conservano anche le strutture di altre bandite di più modeste proporzioni e di costituzione antecedente a quella del Barco Reale, di cui sono state senza dubbio le precorritrici, quali il “*Recinto della*

Pineta” a Poggio alla Malva, poco distante dalla villa di Artimino, ed il *“Barchetto di Bonistallo”* nei pressi di Poggio a Caiano.

Tutte queste particolari vestigia, ancora oggi così vistosamente presenti sul territorio, rappresentano una testimonianza, forse meno conosciuta delle splendide dimore sorte nelle vicinanze, ma non per questo meno stimolante, di un momento assai significativo per l’evoluzione e la trasformazione del Montalbano, quale è stato il periodo dell’amministrazione medicea.

L’accresciuto interesse nei confronti delle ville e dei giardini medicei, conseguente al riconoscimento dell’UNESCO, ha evidentemente suscitato una rinnovata attenzione anche sulle circostanti bandite di caccia e in special modo sul Barco Reale, che è stato il tema di una serie di conferenze promosse da Enti ed associazioni culturali del territorio, fra il 2017 ed il 2018, in alcuni Comuni maggiormente interessati dalla riserva.


E’ in questo clima e sulla spinta del rinnovato interesse verso il Barco Reale che è sorta l’idea di questa pubblicazione dove, per la prima volta, sono presentate nella loro completezza le ricerche e la documentazione prodotte all’epoca del suddetto progetto, sostenuto anche dalla Regione Toscana e finalizzato alla creazione di un parco territoriale sul Montalbano.

Quello studio, basato su documenti inediti conservati all’ Archivio di Stato di Firenze (A.S.F.), ha fatto conoscere più diffusamente il Barco e le sue vicende, e ad esso si deve l’attenzione verso i resti di questo monumentale manufatto sorta in Enti ed Amministrazioni locali che, negli anni, hanno messo a punto iniziative di vario genere: da un lato gli strumenti urbanistici ne hanno rilevato la presenza, prevedendo a volte apposite normative di salvaguardia nei suoi confronti, dall’altro itinerari escursionistici, visite guidate ed altri simili progetti lo hanno sporadicamente interessato.

Ma soprattutto quello studio ha segnato, per gli autori, l’inizio di un fortunato sodalizio, non solo professionale, che tutt’oggi perdura e trova in questa pubblicazione l’ennesimo suggello.



*1- Evidenziato in nero il perimetro del Barco Reale sul territorio del Montalbano.
In basso a destra, a ridosso di un'ansa dell'Arno, il "Barchetto della Pineta".
(Elaborazione da un'immagine riprodotta in: M. Zoppi, (a cura di),
Le colline di Leonardo, p. 30)*



2- L'area della grande riserva riportata sulla Mappa delle ville medicee di T. Buzzi, realizzata in occasione della Mostra del Giardino italiano, Firenze 1931, evidenzia lo stretto legame territoriale esistente fra il Barco e le residenze medicee. (T. Buzzi, Mappa delle ville medicee, 1931, Stampa litografica, cm 66 X 107, Firenze, Museo della Villa Medicea della Petraia)



3- La villa di Artimino è, fra tutte, quella più vicina al Barco ed al "Recinto della Pineta"



4- In prossimità della parte settentrionale della grande riserva, in Comune di Quarrata, si trova La Magia, qui raffigurata nella lunetta di Giusto Utens dove si nota, in primo piano, la minuziosa rappresentazione di una scena di caccia (Firenze, Museo della Villa Medicea della Petraia)



5- Il muro come appare attualmente in mezzo alla vegetazione del bosco (foto: Alessandro Naldi)



6a-b- Gli autori al lavoro presso l'Archivio di Stato di Firenze (sopra) e direttamente "sul campo" (sotto), all'epoca dello studio eseguito per la valorizzazione del Montalbano

I possedimenti medicei sul Montalbano: tradizione e rinnovamento nell'espansione di un grande patrimonio fondiario

Poco è stato scritto sul Barco Reale, e le notizie tramandateci dalla storiografia ottocentesca e novecentesca sono vaghe e talvolta anche contraddittorie. Le ragioni possono essere molteplici, e di natura assai diversa.

Innanzitutto, l'esistenza nella zona di due barchi distinti, il "Banchetto" o "Barchetto della Pineta", e il Barco Reale, fatto spesso ignorato, non conoscendosi esattamente l'andamento del circuito murario, né essendo sopravvissuti tratti di muro di estensione tale da fornire indicazioni chiarificatrici al proposito.

La presenza della porta monumentale di Poggio alla Malva (il più noto fra i manufatti architettonici situati lungo il muro a noi pervenuti), all'estremità meridionale del Montalbano, rivelatasi una delle porte d'accesso al Barchetto, ha ulteriormente contribuito ad errate supposizioni circa la localizzazione delle due bandite ¹.

A confondere maggiormente le idee concorrevano anche il fatto che, poco distante di lì, nei pressi di Poggio a Caiano, esistevano altri due piccoli barchi, uno dei quali compreso tra i beni della Fattoria granducale del Poggio a Caiano ("La Conigliera", nel popolo di Bonistallo), l'altro tra quelli della Fattoria della Cascina del Poggio ("La Pagoniera", nel popolo di S. Giusto a Signano).

Risultando d'altronde sia dal "*Libro d'Inventario delle Possessioni et cose (...) dell'Ill.mo et Ecc.mo S.r Chosimo de Medici...*" del 1566 che dal "*Campione di tutti i beni (...) dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.re il S.r Duca Cosimo de Medici ...*" del 1568, che il barco di Bonistallo sia stato riedificato da Cosimo I², è pensabile che tali indicazioni abbiano contribuito a far

-
- 1 Una conferma di tali errate credenze la si può notare in una pianta della Diocesi di Pistoia della I° metà del '700, dove è raffigurato il Barco Reale con un unico, grande portale d'accesso, nel quale si può riconoscere la porta di Poggio alla Malva. (Immagine 1)
 - 2 A.S.F., R.R. Possessioni 4113, *Libro d'Inventario delle Possessioni et cose (...) dell'Ill.mo et Exc.mo S.r Chosimo de Medici ducha di Fiorenza et Siena fatto quest'anno 1566 per Veri di Nichola de Medici Governatore di dette Possessioni*

nascere l'opinione che fosse da attribuirsi a Cosimo I anche la realizzazione del Barco del Montalbano.

In realtà le ricerche da noi compiute non consentono nessuna conferma in tal senso.

Va osservata infine la particolarità del termine “barco” e il fatto che, a designare questa bandita di caccia, siano state trovate sia la versione “parco” che “varco”. Nel XVI e nel XVII secolo il vocabolo designava unicamente una selva racchiusa, di solito con animali all'interno; non era ovviamente in uso l'altra odierna accezione del termine, utilizzata per indicare estensioni di terreno vicino a dimore signorili o agglomerati urbani³.

Beni della Fattoria del Poggio a Caiano

(c. 68) “Il nuovo barco detto la Conigliera sotto la chiesa di Bonistallo murato intorno di circuito circa a un miglio nel quale è incluso l'uccellare de tordi fatto fabricare di nuovo S.E.I.”

Beni della Fattoria della Cascina del Poggio

(c. 71 v.) “Un barcho cinto di mura detto la Pagoniera posto nel popolo di san Giusto a Signano confina a p.o via di Prato a secondo Prospero Monaldi a terzo Piero de Ghiri da Prato a quarto ragnaie di S.E.I. con case et altre sua habitazioni”.

A.S.F., R.R. Possessioni 4115, *Campione di tutti i beni acquistati e posseduti in qualunque modo dallo Ill.mo et Ecc.mo Sig.re il S.r Duca Cosimo de Medici duca di Fiorenza di Siena fatto questo anno 1568*

Beni sottoposti alla Fattoria del Poggio a Caiano

(c. 73 v.) “Il nuovo barco detto la conigliera sotto la chiesa di Bonistallo murato intorno di circuito circa un miglio nel quale è incluso luccellare de tordi et altre terre di particolari come si dira appresso il qual barco lo ha fatto fabbricare di nuovo sua Ecc.tia Ill.ma”

Beni sotto la Cascina del Poggio

(c. 77 v.) “Un barco cinto di mura intorno detto la Pagoniera con una casa, et colombaia di st. 230 incirca di terra confina a primo via di Prato, a secondo Prospero Monaldi, a 3° m. Piero de Ghiri da Prato, a quarto ragnaie di S.E.I., e beni detti”.

3 Questo è quanto si è trovato sul vocabolo *parcus* in un testo più o meno contemporaneo: “muro cincta vel sepe inclusa silva est (...) et vivarium, ubi ferae omnis generis servantur ad culinas (...); cujus interpretatio generalior aliquanto est” (Th. Reinesius, *Variarum Lectionum Libri Tres*, Altenburg, 1640). Per quanto riguarda l'origine di “barco”, così scrive Lodovico Ant. Muratori nella prima metà del '700: “...Per designare una selva, parimente si servivano gli antichi della voce “Foresta”, che molti derivano dalla Lingua Germanica, siccome ancora della voce “Bosco”, indubitanamente d'origine tedesca, e che perciò passò anche nella Franzese. Sembra medesimamente, che usassero “Brolium”, o “Broilum” per una selva cinta di muro per tenervi Fiere, e animali da caccia, oggidì Parco...” (*Dissertazioni sopra le antichità italiane*, Roma, 1755, tomo I, p. I, diss. 21a, p. 299).

Diversa è la spiegazione che ne dà la moderna etimologia:

L'esame della cartografia d'epoca e la consultazione di molti documenti d'archivio ha permesso di far luce su diversi punti e di stabilire dei termini temporali riguardo l'edificazione delle due strutture murarie. Le piante della zona, riferibili soprattutto alla II° metà del XVIII secolo, sono numerose e assai dettagliate e lasciano intendere il buon grado di conoscenza che ne dovevano avere i tecnici del governo lorenese.

Oltre a fornire precise indicazioni sulla localizzazione del Barco e del Barchetto e su tutta la serie di chiuse, cateratte, cancelli dislocati lungo il muro, nonché sui principali edifici posti al suo interno, queste carte fanno capire che il Barco Reale sarebbe potuto difficilmente essere anteriore alla formazione della Fattoria granducale di Artimino, posta a sud-est del recinto, la quale, quasi completamente circondata dal muro della bandita, sembra costituire una particolare "enclave" di terre coltivate fra le boscaglie del Barco.

Nel corso del XVIII secolo Barco e Barchetto dovevano essere comunemente conosciuti. Ne dà precisa notizia un "*Ristretto delle cose più notabili della città di Firenze*", pubblicato anonimo ma di recente attribuito a Raffaello del Bruno, di cui si è potuto consultare la *Quinta Impressione*, risalente al 1745, ma pubblicato per la prima volta alla fine del secolo precedente.

A proposito della villa di Artimino vi si trova scritto:

*"...E' situata in un'ottima eminenza di un colle volto a Levante, e il divertimento maggiore, che si ritrae in detta villeggiatura, che per lo più si fa in tempo d'Autunno, si è la Caccia specialmente de' Daini. Quelli di pelame bianco in un piccolo Barco, detto la Pineta, di due miglia di giro vi si conservano. Ve n'è un altro di circuito di sopra trentadue miglia, detto il Barco Reale, distendendosi dalle falde del Poggio di Artimino, fino a Poggi di Vinci nella Valdinievole, e vi sono comprese dentro di esso, Chiese Curate, intere Possessioni, e Boscaglie..."*⁴.

Anche G. Targioni-Tozzetti, nelle sue "*Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*" del 1768, dimostra l'esatta conoscenza della

- *parco*, dal latino dell'VIII secolo "pàrricum", nel senso di "recinto", riferito alle "cose (contenute nel recinto)", attraverso il francese "parc".

- *barco*, incrocio del mediterraneo "barca", "barga" (cumulo, che definisce una formazione non soltanto conica - capanna, rilievo del terreno, mucchio - assai diffusa come nome locale) e del latino medievale dell'VIII secolo "pàrricum".

(G. Devoto. *Avviamento alla Etimologia Italiana*, Firenze, 1967).

4 Firenze, 1745, P. 2a, pag. 167.

situazione, e fornisce anche utili informazioni:

“Nell’Estratto del Catalogo de’ Libri del Monte Comune, fatto dal Signor Domenico Maria Manni, si legge: “Barco di Artimino, e muraglia della Pineta. Il primo di questi libri è del 1546, e contiene le spese fatte per la muraglia che richiude il Barco, sì ne’ materiali, che nell’opere. Contiene ancora diverse spese fatte per gli acconcimi del Palazzo di Cafaggiolo. V. Sanleonini Act. Cosm. De Barco, seu Claustro ferarum ad Pineta Frescobaldia Magni Cosmi opera muris circumdato. Gli altri libri sono degli anni 1556. 57. e 58., e contengono le spese per la muraglia della Pineta, sì in materiali, che in opere. Osservasi nel primo di questi libri, che in varj luoghi de’ fondamenti del muro, furono riposte alcune medaglie di Bronzo, col ritratto di Cosimo I da una parte, e dall’altra col Capricorno, una dell’imprese che faceva il medesimo Granduca.” La Pineta è un Barco a parte, e gira due miglia. I Pini domestici sono solamente nel Barco, o Barchetto de’ Daini neri.

Barco è nome corrotto da Parco, cioè Selva cinta di muro per tenervi Animali da caccia, che nei Secoli di mezzo si diceva Broglio.”⁵

Non si è rintracciato questo testo del Manni, con tutta probabilità non a stampa, e non si ha quindi avuto modo di verificare l’autenticità di queste affermazioni.

Un’attenta lettura di questo brano suggerisce un’ipotesi assai interessante, di cui peraltro non si sono trovati riscontri. Il Manni parla di un “Barco di Artimino” e della “muraglia della Pineta”; i libri di contabilità da lui nominati risalgono al 1546 (quelli per la muraglia del Barco) e agli anni 1556, 1557, 1558 (quelli per la muraglia della Pineta). Ora, avendo stabilito, come si vedrà in seguito, che il muro del Barco Reale fu edificato nei primi decenni del ‘600, si potrebbe pensare che il “Barco di Artimino” nominato dal Manni fosse un recinto precedente al Barco Reale, localizzato sul poggio omonimo e smantellato quando venne realizzata la Villa di Artimino e la Fattoria. Una conferma in tal senso potrebbe venire, oltre che dal modo stesso in cui si esprime anche il Targioni-Tozzetti, dal fatto che l’autore (non è chiaro in base a quale fonte) parla di “daini neri” conservati nel “Barco di Artimino”; per la “Pineta” successivamente si nominano invece “daini bianchi”: è pensabile che per le due razze di animali esistessero recinti separati.⁶

5 Firenze, 1768, tomo I, pp. 46-47.

6 Si noti che il Barco Reale era stato rammentato precedentemente dall’autore, una prima volta a p. 14, e quindi alla stessa pagina 46.

Dall'800 in poi, le notizie sul Barco e sul Barchetto divennero sempre più vaghe, probabilmente per la loro soppressione in quanto istituzioni (vennero "sbanditi" rispettivamente nel 1772 e nel 1775), e per il degrado cui andava incontro la cinta muraria.

Così ne parla E. Repetti nel 1833, nel suo famoso Dizionario : *"Artimino non era più che uno scheletro di castello, allorché il Granduca Ferdinando I, recandosi un giorno a caccia nel suo Barco di "Monte Albano", giunto che fu sul poggio di "Artimino vecchio", dove dalla parte di Firenze scuopresi una vaga e spaziosa veduta di quella popolosa campagna, disse al suo architetto Buontalenti: " Bernardo, intorno a questo luogo appunto, ove tu mi vedi, io voglio un palazzo che sia sufficiente per me e per tutta la mia corte; or pensaci tu, e fu' presto." E da lì a poco fu innalzata, nel 1594, sul luogo indicato la regia villa di Artimino, quella stessa che unitamente a estesi poderi e ad un Barco murato, di due miglia di circuito (quello della "Pineta") Leopoldo I accordò al marchese Bartolommei di Firenze,(...)"*⁷.

L'autore, se ancora distingue tra "Barco del Monte Albano" e quello della "Pineta", fornisce però notizie inesatte riguardo alla realizzazione del primo, non essendo questo anteriore alla costruzione della Villa Ferdinanda.

I testi del Targioni-Tozzetti e del Repetti furono la fonte cui attinse G.L. Passerini per il suo libro su Artimino del 1888, dal quale quindi non si apprende nulla di nuovo. Vi si trovano solo esagerate supposizioni circa l'estensione del Barco, cui l'autore si lascia andare trascinato dall'intento celebrativo del suo scritto ⁸.

Neppure il testo di G. Rigoli, *"Artimino"*, del 1932, è di maggior utilità. L'autore dimostra la conoscenza del già citato *"Ristretto delle cose più notabili della città di Firenze"*, da lui erroneamente attribuito a D. M. Manni ⁹, ma dà indicazioni sbagliate sulla localizzazione del Barchetto:

"Entro il Barco Reale, e precisamente intorno al luogo dove poi sorgerà la Villa, un altro piccolo Barco, di due miglia di giro, dove si conservavano i daini di pelame bianco fu fatto costruire da Cosimo I" ¹⁰.

7 *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, 1833, vol. I, p. 149.

8 "...Né mi pare improbabile che queste mura le quali, oltre al rinchiudere ne' luoghi assegnatle la selvaggina, dovettero certamente servire a dividere le terre colte dal bosco per difesa delle seminagioni, corressero dalle Cascine di Firenze pel Poggio a Cajano e Artimino a Livorno o a Pisa, fino al vasto possesso di san Rossore..." (*Artiminus*. Parma, 1888, p. 27)

9 G. Rigoli, *Artimino*. Prato, 1932, p. 123, n. 70

10 *Ibidem*, p. 89

Per quanto riguarda gli storiografi più recenti, essi sono quanto mai vaghi e inesatti, ignorando la peculiarità del Barco (il fatto cioè di essere racchiuso da un circuito murario) e tendendo spesso a considerare le vaste bandite della zona come luoghi tutti collegati fra loro e non come aree aventi ciascuna precisi confini¹¹.

A conferma dell'importanza della consultazione del materiale archivistico, si riporta il fatto che le notizie più interessanti e dettagliate si sono trovate nel saggio di uno studioso di geografia sulla "*Corografia storico-forestale di Artimino*", per la redazione del quale sono state studiate alcune piante e filze di documenti del fondo delle R.R. Possessioni dell'A.S.F.

Scrivendo l'autore, a proposito dei possedimenti medicei sul Montalbano:

"L'area in parte andò a costituire la fattoria di Artimino, in parte venne inglobata nel grande Barco Reale mediceo e conobbe dunque una valorizzazione cinegetica. In entrambi i casi si trattava, di diritto e di fatto, di proprietà private e non di demanio pubblico. E' ovvio che tanto la ricca funzione venatoria, quanto la denominazione "Barco" (...) implicavano, all'interno della amplissima riserva, una presenza preponderante del bosco rispetto al seminativo. Anzi, in realtà il lunghissimo muro che cingeva il Barco e svolgeva istituzionalmente la funzione di separare le superfici forestali da tutte le altre,

11 "...Pressoché in vista dell'Ambrogiana, ma di nuovo sulla riva settentrionale dell'Arno, era la villa della Ferdinanda, od Artimino, famosa altresì come luogo di caccia, le cui vastissime bandite si ricollegavano a quelle della villa del Poggio a Caiano, di cui si è già menzionata l'ubicazione al margine di vasti terreni acquitrinosi..." (G. Spini. *Introduzione Generale*, in A.A.V.V., *Architettura e Politica da Cosimo I a Ferdinando I*, ed. G. Spini, Firenze, 1976, p. 35)

"...Dalla tarda estate fino agli inizi dell' autunno, la corte soggiornava nelle zone fresche di Pratolino, Cafaggiolo e Trebbio; quando aveva finito la provvista di caccia, tornava a Firenze e di lì si spostava al nord o all'ovest, nel grande territorio facente parte del Barco Reale, la riserva privata di caccia del Granduca, che comprendeva le ville di Poggio a Caiano, Artimino, La Magia, l'Ambrogiana, Cerreto Guidi e Montevettolini..." (D.Mignani, *Le Ville Medicee di Giusto Utens*, Firenze, 1980, p. 16).

"...Era stato Cosimo I, già verso la metà del '500, ad acquistare terreni nella zona di Artimino, estendendo la bandita medicea che da Signa arrivava sino alla Valdinievole presso Montevettolini. La bandita di caccia, così ingrandita e recinta da un circuito di mura, venne a costituire il "Barco Reale".

All'interno del Barco un altro recinto murato racchiudeva una zona dove si proteggevano animali pregiati come i daini bianchi: il Barco del Monte Albano..." (Luoghi della *Toscana Medicea*, a cura di Ant. Godoli e Ant. Natali, Firenze, 1980, p.51).

*impedendo l'allontanamento della grossa selvaggina pregiata, non inglobava l'area centrale prossima al paese di Artimino, dove il bosco, anche se presente, era minoritario e frammentato. (...) Separato da questo c'era poi anche un barco più piccolo, il Barchetto dei Daini Neri (o della Pineta), di circa 50 ha, corrispondente al lobo di un profondo meandro dell'Arno..."*¹².

La ricerca da noi compiuta sui documenti trovati all'A.S.F. ci ha permesso di trarre due interessanti conclusioni:

1. sebbene si sia trovata conferma dell'appartenenza del Barchetto della Pineta a Cosimo I almeno dal 1566, nulla di quanto consultato ci permette di affermare che sia da attribuirsi a lui la realizzazione del muro. La denominazione "*Pineta già de' Frescobaldi*", con cui il Barchetto viene indicato nel "*Campione di beni*" del 1568, lascia supporre che questa famiglia dovesse possedere parte, o l'intera pineta, non molto tempo prima¹³ (Immagini 2,3);

2. maggiori notizie sono state trovate sul Barco Reale, per il quale si è potuto stabilire l'anno esatto della nascita in quanto "istituzione": 1626. Risale infatti al 7 maggio 1626 una "provvisione" dei S.S. Otto di Guardia e Balìa della Città di Firenze destinata a notificare alla popolazione la creazione di questa grande riserva recintata; in essa si specifica quali animali fosse consentito cacciare alla popolazione, quali proibito, e le relative pene in caso di infrazione¹⁴. Si è rintracciato inoltre un atto notarile rogato da ser Francesco Tinghi il 1° ottobre 1626 a Firenze, che così dice:

"Permutatio bonos et in parte vendictio

Stante che per la muraglia fatta l'anno passato d' ordine di S.A.S. nelle potesterie di Carmignano, Tizzana, et altri luoghi convicini per il chiuso del nuovo Barco di circuito in tutto di trenta miglia in circa al servitio delle caccie

12 G. Ciampi, "Osservazioni sulla dinamica del paesaggio forestale in due aree ai margini del Valdarno fiorentino: Monte Morello e Artimino", in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, anno XIX, n. I, aprile 1979, pp. 146-148.

13 A.S.F., R.R. Possessioni 4113, c. 71 v., Beni della Fattoria della Cascina del Poggio "Un barcho cinto di mura vocato alla Pineta posto nel popolo di santo Stefano alle busche di staiora 928 confina a primo fiume d'Arno a secondo rede d' antonio cantucci da più lati a terzo Franc.o di Rimedio".

A.S.F., R.R. Possessioni 4115, c. 78 v. Beni sotto la Cascina del Poggio, "Un barco murato intorno nella villa e comune di gangalandi detto la Pineta già de frescobaldi con casa stalla et horto drentovi è due capannoni confina a p.o fiume d'arno, a 2° rede d'antonio cantucj a terzo francesco di rimedio di st. 928".

14 Una copia di tale bando, pubblicata nel 1685, è stata trovata in: A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia), f. 418.

*di S.A.S. per diverse sorti d'animali, venghino a esser racchiusi et compresi in quello, buona parte di beni di più particolari, de quali la prefata S.A.S. habbia ordinato darsi sodisfatione, o in compra, o in permuta d'altri beni secondo che più comodi (...)*¹⁵ (Immagini 4,5).

Prima di passare ad analizzare più dettagliatamente la successione degli acquisti di terreni nella zona compiuti dai vari Granduchi, si è ritenuto necessario fare alcune premesse sulla logica e sulle motivazioni che sovrintesero all'espansione del patrimonio fondiario di casa Medici¹⁶.

Innanzitutto si ricorda come fosse pratica comune a tutte le famiglie dell'oligarchia fiorentina, dalla fine del '300 in poi fino alla fine del secolo successivo, l'investimento in terreni agricoli, evitando così di indirizzare le proprie risorse unicamente verso attività urbane. Tale tipo di investimento concedeva diversi vantaggi: garantiva l'autonomia per l'approvvigionamento di generi alimentari (il pericolo delle carestie era sempre presente), forniva un luogo dove trascorrere più agevolmente i periodi caldi dell'anno e al tempo stesso offriva un sicuro rifugio contro eventuali sommosse cittadine e permetteva di mantenere un contatto affettivo con la campagna dalla quale molti mercanti provenivano (inizialmente gli investimenti erano sempre rivolti verso la zona d'origine).

Dei cambiamenti in questo settore si verificarono agli inizi del XV secolo, col diffondersi della "...pratica sempre più larga delle piantagioni arboree e arbustive, delle sistemazioni collinari, delle chiusure stabili dei fondi rustici, degli orti e dei giardini, e delle costruzioni rurali in aperta campagna..."¹⁷, lavori di notevole impegno, per i quali erano necessarie forti anticipazioni di capitali, disponibili solo da parte delle maggiori famiglie fiorentine.

Ciò comportò da un lato una modifica del contratto mezzadrile, che andò diversificandosi da una "forma di rendita feudale", assimilandosi sempre più ad una di tipo "quasi capitalistico"¹⁸, e dall'altro un mutamento nella connotazione psicosociologica dei prodotti agricoli: se prima essi costituivano essenzialmente una fonte di sicurezza per il proprio benessere

15 A.S.F., Notarile Moderno, 10548, cc. 23-24, Atti di Francesco Tinghi, 1626.

16 Il testo fondamentale di riferimento per questa serie di osservazioni è stato quello di V. Franchetti Pardo e G. Casali, *I Medici nel Contado Fiorentino. Ville e possedimenti agricoli tra Quattrocento e Cinquecento*, Firenze, 1978.

17 E. Sereni, *Agricoltura e mondo rurale. La prima crisi del regime feudale*, in *Storia d'Italia*, 1972, vol. I, pp. 197-198.

18 Cfr. V. Franchetti Pardo, *Le Ville Medicee del Quattrocento*, in V. Franchetti Pardo - G. Casali, op. cit., p.8.

alimentare, in seguito i beni prodotti dalle proprie terre divennero motivo di prestigio sociale (si noti che il reddito che essi fornivano, in termini economici, era piuttosto limitato, non essendo la produzione agricola destinata ad un mercato) ¹⁹.

Si acquistavano terreni, ma al tempo stesso veniva acquisito tutto quanto serviva per la produzione agricola: “case da lavoratori”, stalle, capanne, “fattojo da olio”, ecc. In questo contesto, l’abitazione del proprietario andò trasformandosi, acquistando significati più specifici: diventò infatti una residenza in grado di rispondere alle nuove esigenze di chi vi abitava, secondo i costumi cittadini, in maggior libertà e autonomia. Né per questo motivo essa andò perdendo il suo carattere di fortezza: i merli e i torrioni delle più antiche ville medicee, nella serie di lunette di G. Utens, lo stanno a dimostrare. Essa rimase un luogo di rifugio, con il ruolo primario di centro organizzativo dell’azienda agricola; fatto questo dimostrato dal grado di isolamento della tenuta dal territorio circostante: tutto “ruotava” attorno alla villa, centro propulsore e ordinatore della vita dell’azienda.

Tutto questo valeva, in scala maggiore e a maggior ragione, per la famiglia Medici.

Notoriamente i primi investimenti furono rivolti verso le terre del Mugello, antica zona di provenienza del ceppo mediceo principale ²⁰.

Cosimo il Vecchio, dal suo rientro in Firenze dopo l’esilio nel 1434, mirò a rafforzare il proprio potere personale tramite il consolidamento della posizione economica della famiglia. A tal fine, pur nella maniera occulta e dissimulata che gli fu propria, egli non esitò a servirsi delle risorse pubbliche, in una concezione che vedeva lo Stato non come “...un’entità superindividuale, con esigenze pubbliche riconosciute e superiori agli interessi dei gruppi; al contrario, lo Stato era prima di tutto lo Stato di qualcuno, suo proprio possesso, non definitivo ma press’a poco esclusivo, (...) Stato significava quindi somma di strumenti di potere detenuti ora dagli uni ed ora dagli altri per il loro personale interesse, se necessario, a scapito degli avversari...” ²¹.

19 Ibidem, p. 9

20 Secondo quanto scrive G. Casali, le prime considerevoli acquisizioni di terreno in Mugello furono fatte nella seconda metà del XIV secolo da Giovanni Bicci, che entrò in possesso, tramite un’eredità, della tenuta del Trebbio e dei poderi circostanti nel 1386 (*I Passaggi di proprietà nelle successioni ereditarie dei possedimenti delle ville medicee fiorentine nei secoli XV- XVI*, in V. Franchetti Pardo - G. Casali, op. cit., p. 49).

21 A. Tenenti, *Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico 1390-1494*, Milano, 1970, p. 78.

Cosimo acquistò terreni soprattutto in Mugello e a Careggi. Egli seguì una precisa linea di comportamento nei confronti del proprio patrimonio fondiario, di cui migliorò costantemente l'organizzazione tramite una serie continua di investimenti mirando, con successivi acquisti, a formare grosse concentrazioni di proprietà, le quali consentivano facilità organizzativa e una gestione più economica. Acquistò soprattutto i terreni interposti fra le sue proprietà, facilitato in questo dalla sua attività di banchiere (spesso i terreni erano dati come garanzia per prestiti) oppure riscattando terreni di suoi contadini o facendosi dare da altri membri della famiglia o persone a lui subalterne ²².

Le vicende relative ai possedimenti dei Medici sono alquanto intricate, soprattutto in questi anni precedenti al Principato, nei quali i beni erano divisi fra il ramo principale della famiglia e quello facente capo al fratello di Cosimo il Vecchio, Lorenzo. Dopo la morte di quest'ultimo, Cosimo il Vecchio aveva amministrato i beni del nipote Pierfrancesco; ma disaccordi per quanto riguarda l'amministrazione e la consistenza dei beni portarono ad un "lodo divisorio", riferibile agli anni 1451-56, che sancì la divisione ufficiale fra i due rami della famiglia (a Cosimo vennero assegnate le proprietà facenti capo a Careggi e a Cafaggiolo; a Pierfrancesco quelle del Trebbio) ²³.

Si pervenne ad un secondo lodo, per ragioni simili, nel 1478, tra Lorenzo di Piero di Cosimo e i figli di Pierfrancesco, Lorenzo e Giovanni, di cui il Magnifico aveva amministrato i beni; ed anche in questo caso si verificarono diversi passaggi di terre da un ramo all'altro della famiglia ²⁴.

Lorenzo il Magnifico non fece molti investimenti fondiari, impegnato com'era nella conquista di un potere politico sempre più vasto. Estese la proprietà attorno a Careggi e, forse cercando nuove aree dove investire, iniziò nel 1470 una serie di acquisti nella zona di Poggio a Caiano. Nella Copia 83 del Catasto del Monte del 1480 si trovano elencati alcuni appezzamenti posseduti a quel tempo nei comuni di Carmignano, Tizzana, Verghereto, probabilmente il nucleo iniziale della futura vasta proprietà

22 V. Franchetti Pardo (op. cit., p. 12) fa notare come sia frequente il caso, qualora si trattò di scegliere nuove aree dove investire, di acquisti compiuti in prossimità di proprietà di famiglie rivali, con l'obiettivo di impossessarsene qualora se ne fosse presentata l'occasione.

23 Cfr. G. Casali, op. cit., pp. 52-54.

24 Ibidem, pp. 58-59.

medicea nella zona ²⁵.

Un significato assai più profondo riveste la ricostruzione, commissionata dal Magnifico, della villa di Poggio a Caiano (1480 - 85), riconosciuta da V. Franchetti Pardo come “*cerniera storico-tipologica*” nell’evoluzione della villa medicea ²⁶. Infatti, sebbene questa villa sorgesse ugualmente nel mezzo di una tenuta agricola (il cui centro organizzativo si identificava questa volta con una cascina, vicina alla casa padronale, ma distinta da questa), essa veniva identificata sempre più come luogo di villeggiatura e di svago, al quale il nuovo linguaggio architettonico utilizzato conferiva un significato diverso da quello delle precedenti residenze medicee. Le ville medicee, da Poggio a Caiano in poi, costruite in un clima politico più stabile e sicuro (non più “beni rifugio” e fortilizio di famiglia), diventarono “*poli di irraggiamento del potere personalizzato dalla città verso la campagna*”, con una precisa carica ideologica da manifestare, che avrebbe posto in secondo ordine ogni genere di considerazioni puramente economiche ²⁷.

D’altronde si ricorda che le ricchezze della famiglia Medici non erano già più quelle dei tempi di Cosimo il Vecchio, né il consolidamento economico l’obiettivo primario: per gli scopi di Lorenzo altre strade si dimostreranno più efficaci (basti pensare all’importanza che ebbe per la famiglia la designazione al cardinalato del secondogenito di Lorenzo, Giovanni, futuro papa Leone X, o alla politica matrimoniale che il Magnifico perseguì).

Alla sua condotta principesca non bastavano certo né il proprio patrimonio né le entrate del Comune: egli si servì più volte dei prestiti forzosi imposti ai cittadini, utilizzando la pressione fiscale per infliggere duri colpi ai propri avversari politici ²⁸.

Con l’avvento del Principato, le varie operazioni culturali intraprese dai Medici (non ultima delle quali la costruzione delle ville), acquistarono un significato politico e ideologico sempre più esplicito: al pari dei lavori intrapresi a Firenze da Cosimo I (primo fra tutti la trasformazione di Palazzo Vecchio), le ville del contado dovevano rendere manifesta la presenza del Principe nel territorio.

Essendo ormai le entrate della famiglia granducale garantite dal

25 A.S.F., Copia 83 del Catasto del Monte del 1480, Quartiere di S. Giovanni, Gonfaloniere Leon d’Oro, cc. 550-553r.

26 Op. cit., p. 16.

27 Ibidem, pp. 15-16.

28 Cfr. A. Tenenti, op. cit., pp. 106-109.

riconoscimento del proprio ruolo (al demanio granducale erano infatti state riservate alcune delle imposizioni fiscali più redditizie), la produzione delle aziende agricole si trasformò, indirizzandosi verso generi esclusivi e raffinati (vino soprattutto; successivamente sorsero manifatture per gli arazzi e per la lavorazione delle pietre dure). Questi prodotti non dovevano necessariamente essere fonte di reddito, ma nuova occasione di prestigio sociale ²⁹.

L'aspetto più interessante riscontrabile nella linea di condotta di Cosimo I, riguarda le consistenti acquisizioni di terreni paludosi e boschivi. G. Spini³⁰ ha messo in evidenza che nella I° metà del '500 gran parte delle terre più produttive dovevano già essere in possesso delle famiglie più ricche; cercare di acquisirle sarebbe stato assai caro e sconsigliabile (quando Cosimo ne entrò in possesso in seguito a confische per reati politici, non le tenne per sé, ma se ne servì per ricompensare sostenitori e servitori). Le terre non appoderate, paludose o boschive, appartenevano a notabili del luogo o alle Comunità, che le cedevano facilmente, spesso sotto forma di "affitto perpetuo", dietro pagamento cioè di canoni annui molto bassi. Né tali zone erano prive di vantaggi per i granduchi: erano luoghi ideali per la caccia, e la selvaggina permetteva discrete entrate con il commercio delle pelli, oltre ad essere naturalmente cibo assai pregiato e apprezzato (si ricordi che non esisteva ancora l'allevamento dei bovini da macello, ed era proibito macellare bestie grosse; l'unica carne che si trovava in commercio era quella, importata, dei "castroni"). Ancora superiori erano i redditi ricavabili dalla pesca in palude: l'uso di pesce, data la scarsità della carne, era assai diffuso, ed essendo più difficoltoso procurarselo nel Tirreno, i Medici, con le vaste paludi che possedevano, potevano quasi controllarne il commercio.

Ricollegandoci al Barco Reale, quanto detto finora contribuisce a contestualizzare l'affermazione contenuta nel titolo del presente capitolo.

Nell'espansione delle proprietà medicee sul Montalbano si ha da un lato una continuità con la tradizione per quanto riguarda la località in cui si investe, la posizione di vantaggio in cui l'acquirente si trova a trattare, che gli consente di estendere facilmente i propri possedimenti, e l'uso delle finanze pubbliche per interessi personali; dall'altro si riscontra un mutamento, individuabile nel fatto che si tratta di terreni boschivi, non

29 V. Franchetti Pardo, op. cit., p. 18.

30 Op. cit., pp. 34-39.

destinati a fini agricoli, e nel più marcato desiderio di autocelebrazione del prestigio sociale della famiglia che traspare da un'operazione del genere.

Passiamo ora ad esaminare la lunga serie di acquisti di terreni compiuti dai Medici nella zona, nell'arco di tempo che va dal 1470 al 1670 circa, secondo le notizie trovate all' A.S.F. Premettiamo che l'Appendice, con i dati sugli acquisti compiuti dal gruppo di Granduchi compreso tra Cosimo I e Ferdinando II, non si propone ovviamente di essere esaustiva. Se si può supporre che le notizie lette nei "*Campioni di Beni*" di Cosimo I e di Francesco I siano complete ed esatte, quanto riportato dagli altri documenti è molto meno attendibile, trattandosi in alcuni casi di inventari redatti a fini fiscali, in altri di copie di originali, e in altri ancora di elaborazioni successive sul patrimonio di casa Medici.

Le prime notizie riguardo a proprietà nella zona risalgono al già citato volume del Catasto del Monte. La difficile grafia di questo inventario ci ha impedito di venire in possesso di tutti i dati registrati. Si è capito che nella sezione denominata "Poggio a Caiano" sono compresi poderi, case e botteghe situati sia al di qua dell'Ombrone (ricorrono frequentemente le località di Castelnuovo e Tavola), che al di là del fiume (Bonistallo, Lecore, Carmignano, Tizzana, Verghereto). Similmente si è notato il ricorrere del fatto che si trattasse di poderi "*in fra nostri prati*".

Secondo G. Casali, che nomina questo volume nel suo saggio, si tratta di terre poco pregiate ("*pezzi di prunaio*", pezzi di "*prato chattivo*", terre boscate), acquistate per motivi assai vari ³¹.

In un inventario di poco posteriore, nel quale sono descritti i beni spettanti agli eredi di Piero di Lorenzo di Piero, si parla chiaramente di più pezzi di prati, e di boschi di querce e cerri nel Comune di Tizzana, nonché di boschi e terre lavorative e olivate nel Comune di Bacchereto ³². Vengono poi elencati beni a S. Maria a Bonistallo, S. Biagio a Lecore, S. Giorgio a Castelnuovo, S. Maria in Tavola, ma non è stato possibile verificare una coincidenza fra queste proprietà e quelle del volume del Catasto del Monte.

Cosimo I (1537-1574) compì considerevoli acquisizioni nella zona di Artimino e del Poggio alla Malva tra il 1568 e il 1572 (alcuni di questi beni

31 Op. cit., p. 54.

32 A.S.F., M.a.P. (Mediceo avanti il Principato) 164, *Copia della dichiarazione di beni spettanti agli eredi di Piero di Lorenzo di Piero per la decima del 1498 (...) con le variazioni ("arroti") del 1506, 1512, 1518, 1519, 1520, 1521, 1523, 1528, 1531; vi sono intercalate anche aggiunte e annotazioni del 1534.*

erano addirittura dentro la Pineta, e in altri casi confinavano con essa)³³.

Fu Francesco I (1574-1587) il Gran Duca che ampliò notevolmente le proprietà dei Medici sul Montalbano. Nel suo *“Campione di Beni”* conservato all’ A.S.F., alla specifica voce *“Beni sotto la Fattoria della Pineta, et d’ Artimino”* sono registrati molto dettagliatamente tutti i successivi acquisti per l’intero arco del suo Granducato³⁴.

Per quanto riguarda Ferdinando I (1587-1609), dai volumi sullo *“Stato del Patrimonio Pubblico e Privato della Serenissima Casa di Toscana”*³⁵ sembrerebbe che abbia effettuato acquisti nella zona limitatamente alla podesteria di Carmignano, e solo dal 1592 in poi (si ha notizia di un unico, precedente acquisto, l’11 dicembre 1575, per un valore di 1500 scudi).

Se trascurabile appare quanto acquistato da Cosimo II (1609-1621), anche il ruolo rivestito da Ferdinando II (1621-1670) nella formazione di questa proprietà non raggiunge certo il livello di Francesco I e di Ferdinando I. Ma la maggiore importanza che la zona acquista con l’istituzione ufficiale del Barco nel 1626, fa sì che i terreni specificatamente acquisiti per questa bandita si trovino raggruppati, nei volumi sopra citati, in un apposito capitolo, denominato appunto *“Terre per il Varco”*³⁶ (Immagine 6).

Per meglio confrontare fra di loro l’insieme delle acquisizioni dei diversi Granduchi e valutare se siano individuabili, nell’ammontare dei relativi investimenti e nella loro localizzazione, specifiche tendenze o indirizzi, si sono calcolate (in base a quanto riportato nell’ Appendice al capitolo) le somme di denaro complessivamente sborsate per tali acquisti da Francesco I, Ferdinando I e Ferdinando II, distinguendo per anno e per podesteria (le podesterie in questione sono quelle di Carmignano, Vinci e Tizzana),

Non è stato possibile confrontare le estensioni dei terreni acquistati, dato che non sempre vengono riportati i dati sulla superficie dei *“pezzi di terra”*; questo elemento limita notevolmente il valore di un paragone del genere.

33 Si veda l’Appendice che segue questo capitolo.

34 A.S.F., R.R. Possessioni 4117, *Campione de Beni stabili del Ser.mo Don Franc.o Medici Gran Duca di Toscana*, cc. 49-50 e cc. 120-122. Per intendere pienamente il significato di una serie così cospicua di investimenti, si ricordi che lo stato dell’economia toscana al tempo di Francesco I non era eccessivamente florido, e che solo con Ferdinando I questa registrerà una ripresa.

35 A.S.F., R.R. Possessioni 822.

36 Ibidem.

Fatta questa premessa, si può dire che la distribuzione degli investimenti nel tempo dimostra che la vasta proprietà medicea sul Montalbano era già in massima parte formata allorché Ferdinando II ordinò la costruzione del muro della bandita.

Per quanto riguarda la dislocazione dei terreni, l'ammontare degli investimenti farebbe pensare ad una maggiore concentrazione delle proprietà nella podesteria di Carmignano, seguita da quella di Tizzana, e quindi da quella di Vinci.

Per finire, alcune osservazioni valide in generale sulla formazione di questa proprietà fondiaria.

Innanzitutto sui venditori: si trattava sia di privati che di enti ecclesiastici, i quali dovevano possedere estensioni davvero notevoli, a giudicare almeno da quelle vendute. Tra i privati si è notato il ricorrere di alcuni nomi, probabilmente fra i maggiori possidenti del luogo. Non si è invece riscontrato il nome dei Ricciardi, che secondo Dom. Maria Manni vendettero diversi loro beni nella zona ai Medici ³⁷, né quello dei Frescobaldi, la cui presenza nel luogo sarebbe testimoniata dalla già rammentata denominazione della Pineta.

37 *Osservazioni sopra i sigilli antichi*, Firenze, 1742, tomo X, pp. 30-31:

“Per altro, ritornando al Castello d'Artimino, non sarebbe gran fatto, che nelle angustie di questo anno 1327 fosse accaduto, che si portasse a Firenze una illustre Famiglia di quel luogo, oggi dimorante in Sicilia, corredata de' nostri primi onori, qual si fu quella de' Ricciardi d' Artimino, che verso questo tempo si trovavano venire a Firenze, ed abitare nel Quartiere di S. Maria Novella, nel popolo di S. Pancrazio, (...) Egli è ben vero, che la loro Villa, ed i Beni d' Artimino in buona parte passarono per compra nella Real Casa de' Medici in servizio della Villa Reale...”.

Acquisizioni medicce sul Montalbano

Francesco I

Podesteria	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1582	1583	1585	1586	Totale scudi
Carmignano	2.625		5.155	170	502	145	2.496	1.920	2.700	106		15.819
Vinci					11	1.160	116	535	560	560	1.310	4.252
Tizzana		8.461	168	817		118	164	14	6.501	2.985	80	19.308

Totale scudi 39.379

Ferdinando I

Podesteria	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1602	1603	1604	1605	1606	1607
Carmignano	5.720	1.736	80	1.972	80	70	2.675	2.575	1.200	3.382	2.568	55	2.000	810

Totale scudi 24.923

Ferdinando II

Podesteria	1622	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1636
Carmignano	139	620	320	103	1.568	800	71	579		
Vinci				1.112	1.470	785	3.299	578	14	56
Tizzana				973	48	672	199			

Podesteria	1637	1639	1641	1642	1646	1655	1665	1668	Totale scudi
Carmignano	83								4.283
Vinci			68	8	58		350	406	8.204
Tizzana		290		5		110		2.726	5.023

Totale scudi 17.510

Podesteria di Carmignano scudi 45.025
 Podesteria di Tizzana scudi 24.331
 Podesteria di Vinci scudi 12.456

Tabella 1 Acquisizioni medicce sul Montalbano

Per quanto riguarda invece i pagamenti, molto spesso questi avvenivano con il versamento in contanti di una sola parte della somma pattuita, mentre il resto veniva depositato al Monte di Pietà (o Monte Pio) per essere reinvestito in beni stabili: il che farebbe pensare che parte del denaro dovuto al venditore venisse corrisposto sotto forma di una rendita annua. E'frequente anche il caso di pagamenti effettuati direttamente a creditori di colui che vendeva il terreno: conferma di quanto si è detto all'inizio circa l'acquisto di terreni ipotecati o comunque utilizzati come "garanzia" per prestiti.

Aggiungiamo infine che, per entrare in possesso dei beni della zona, i Medici effettuarono anche "permutate" di terreni. Con Ferdinando II si ha addirittura notizia di appezzamenti di terreno di proprietà dei Medici permutati con altri specificamente "*compresi nel nuovo Barco*".



1 - Pianta della Diocesi di Pistoia della prima metà del '700, dove è raffigurato il Barco Reale con un'unica, grande porta d'accesso, in cui si può riconoscere quella di Poggio alla Malva, che, invece, fa parte del Barchetto della Pineta

VII
Calapiano Terre. per
il Varco

Tene nella Pieve di Buccinno
pp. Scudi Centocinquanta N. 320.

Tene in detto Popolo pp. Scudi 19.
N. 327.

Tene nel Popolo di Santa Lucia
a Paterno pp. Scudi 66. 1. 7. 4. N. 328.

Tene nel Popolo di Buccinno
pp. Scudi 11. N. 329.

Tene nel Popolo di San Marco pp.
Scudi 71. 1. 15. N. 330.

Tene nel Popolo di Santa Lucia
a Lorio. Scudi 18. N. 331.

Tene nel Popolo di S. Lucia a
Paterno pp. Scudi 73. 3. 1. 3. N. 332.

Appendice documentaria
Le proprietà terriere dei Medici nell'area del Barco Reale
da Cosimo I a Ferdinando II

Dati estratti dalle seguenti filze del fondo dello *Scrittoio delle R.R. Possessioni* dell'A.S.F.:

- n. 4115

CAMPIONE DI TUTTI I BENI ACQUISTATI E POSSEDUTI IN QUALUNQUE MODO DALLO ILL.mo ET ECC.mo SIG.re IL SIG.r DUCA COSIMO DE MEDICI DUCA DI FIORENZA DI SIENA fatto questo anno 1568

- n. 821 e 822

STATO DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO DELLA SERENISSIMA CASA DI TOSCANA - Sommario de' contratti, disposizioni, et ultime volontà degli Agnati della Ser.ma Casa di Toscana tomo III (Si sono riportati i numeri d'ordine progressivo con cui vengono contraddistinti i vari documenti nella sezione relativa a ciascun membro della famiglia Medici.)

COSIMO I°

Beni sotto la Cascina del Poggio (da R.R. Poss. 4115)

c. 78 v. Un barco murato intorno nella villa e comune di Gangalandi detto la Pineta già de Frescobaldi con casa stalla et horto drentovi è dua capannoni confina a p.o fiume d'arno, a 2° rede d' Antonio Cantucci a terzo Francesco di Rimedio di staiora 928.

Nota di beni comperi dalle rede di Bartolomeo Cantucci per s. 3800 di moneta per contratto rogato ser Giovambatista Giordani notaio sotto 16 di giugno 1568 e prima (da R.R. Poss. 4115)

- Una casa da signore con pratello con horto murato colombaia tinaia fattoio da olio stalla et altra sua appartenentie posta nel comune d' Artimino nel popolo di S. Maria d' Artimino e S. Stefano alle Busche podesteria di Carmignano luogo detto Poggi d' arca
- Dua poderi con dua case per i lavoratori con terre lavoratie vignate prodate ulivate e fruttate con dua capanne stalla forno pollaio portici

e tutta loro appartenentie posti in detto popolo e luogo a p.o beni della chiesa di S. Stefano alle Busche 2° ... de Pandolfini 3° Niccolo Frescobaldi 4° beni di S.E.I. della Pineta de Frescobaldi, 5° beni di detti Cantucci, 6° via maestra

- Un podere con casa da lavoratore e sua appartenentie con terre lavoratie olivate e vignate posto in detto popolo di S. Maria di Artimino luogo detto Ronzanello, a p.o fiume d' arno, 2° beni di detti Cantucci, 3° Lodovico Ciari, a 4° fossato di Rignano
- Un podere con casa per il lavoratore e sua appartenenze con terre lavoratie olivate e da pastura posto in detto popolo di S. Maria luogo detto Vezzano, a p.o beni di Ludovico Ciari, 2° Rio di Sala, 3° beni di detti Cantucci, 4° beni di detta chiesa di S. Maria
- Un podere con casa per il lavoratore e sua appartenentie con terre lavoratie e da pastura in detto popolo di S. Maria luogo detto la Casa Nuova quali beni confinano da ogni banda co beni sopradetti e da dirsi pur di detti Cantucci
- Un sito di fornace con dua fornelli da calcina, e da lavoro e con la casa per uso del fornaciaio con un poco d'hortetto; e con un pezzo di terra di st. 3 in circa a corda posto in detto popolo di S. Maria luogo detto Camaione a p.o fiume d' arno e beni di detti Cantucci qui disotto
- Un passo di nave chiamato il passo della nave a Camaione con una casa per uso del navalestro (...)
- Un albereto di st. 5 incirca d'alberi giovani posto in detto popolo et vicino a detto passo di nave, a p.o fiume d'arno, 2° rio di sala, 3° beni di detti Cantucci
- Una boscaglia di terra querciata e con stipa posta in detti popoli luoghi detti il Cerretello la Costa di Poggi d' arca et le Comugnole, a p.o fiume d'arno, a 2° fossato di rignano, 3° fossato della briccola 4° la via comune, 5° ... de tortolini, 6° beni di Niccolo Frescobaldi, 7° beni soprascritti de Cantucci, 8° la Pineta detta de Frescobaldi, 9° beni della chiesa di Santo Stefano, 10° detta Pineta
- Una selva di querce lecci e terre stipate et marruche posta in detto popolo di S. Maria luogo detto la costa di Ronzanello et il Macchione a p.o beni di Rignano 2° Ludovico Ciari, 3° detti Cantucci qui scritti
- Un' altra selva di querce lecci e scopeti e mortella posta in detto popolo luogo detto la costa di Ronzano, a p.o fossato, 2° Lodovico Ciari, 3° beni di detti Cantucci descritti
- Una selva di querce grosse con stipa e mortella e quercioli in detto

popolo luogo detto il Grumulello a p.o il fossato 2° beni di detta chiesa di S. Maria 3° beni descritti de Cantucci

- Una selva di querce grosse da catasta con terre scopetie e mortellate in detto popolo luogo detto la Bandita, a p.o rio di sala, 2° Ludovico Ciari, 3° beni descritti di detti Cantucci
- Una selva di querce minute con terre scopetie in detto popolo luogo detto la Taddea, a p.o via maestra, 2° beni di detta chiesa di S. Maria, 3° il fossato, 4° Ludovico Ciari
- Una selva di castagne et alcune querce e scopeti posta nel popolo di S. Piero a Verghereto luogo detto ..., a p.o il fossato di valle, 2° beni de monaci di Monte Oliveto, 3° giovarmi di Pandolfo Rucellai, 4° beni di detta chiesa di S. Piero, 5° detti monaci

Ulteriori acquisti (da R.R. Poss. 4115)

- Addi 18 d'agosto 1571 si pagò [...] a Dom.co di Guerrieri di Franc.o Tassi, et a Dom.co di Franc.o di Guerrieri da Brucianese eredi di m.a Mattea di Franc.o, di Guerrieri per st. 5 1/2 di terra compresa nel barco della pineta per contratto rogato ser Jac.o Contrini
- Addi 12 di maggio 1572 si comprò da Gio. d'Ant.o Ciari un podere con casa da signore et due da lavoratore con terra lavoratia olivata, boscata, et soda che già erano dua poderi detti la Penna et Cipolletto, et hoggi sono ridotti a un podere solo posti nel popolo di S. Maria Artimino potesteria di Carmignano a p.o via, 2° Matteo Benozzi 3° Andrea Giovannini 4° Ludovico Ciari, 5° Taddeo Ricciardi 6° rede d'Alamanno de Medici 7° Battista Cavalcanti 8° rede di Gabriello dal poggio 9° Niccolo di Tommaso Frescobaldi per prezzo di s. 1222 di m.ta come per contratto rogato ser Franc.o Giordani sotto detto di 12 di maggio 1572
- Addi p.o di luglio 1572 si comprò da Ludovico di Zanobi Ciari gli appresso beni per s. 1708 1/2 di m.ta come per contratto rogato ser Fremc.o Giordani detto di
Due poderi contigui con case da signore et lavoratore con fattoio da olio capanna et stalla con terre lavoratie, fruttate, ulivate, boscate et sode posti nel popolo di S. Maria a Artimino luogo detto Ronzano, et Casino, a p.o via a 2° beni di detta chiesa a 3° Andrea da Querceto a 4° beni dello spedale d' Artimino 5° Niccolo et Pasq.no da Querceto zio [...] et da altri lati il ser.mo compratore

- Un pezzo di terra lavoratia, ulivata et boscata di st. [...] in detto popolo luogo detto Vaiaiuole a p.o via 2° beni di detta chiesa 3° Taddeo Ricciardi 4° beni della chiesa di S. Martino in Campo 5° Mattio Benozzi zio [...]
- Un pezzo di terra lavoratia e olivata di st. [...] in detto popolo luogo detto la Vignaccia da Grumulo a p.o via 2° 3° et 4° Mattio Benozzi

Altri acquisti (da R.R., Poss. 821)

91. La Comunità di Vinci per via di permuta da al Duca una presa di terre di stajora 24 a seme nel popolo di S. Bartolomeo a Vinci, luogo detto Vallitrina, all' incontro il Duca da alla Comunità s. 1795 del Monte Comune di Firenze, che sono in faccia di S.A. di tre per cento al libro D 644 d' annua rendita di s. 112 e d. 4 e deve stare per sicurezza di detta permuta. 15 luglio 1567
123. Domenico Guerrieri navicellajo vende al Duca un pezzo di terra soda con pini, e querceto nel popolo di S. Stefano alla Busca di stajora 6 per prezzo di s. 6. 6 luglio 1569
182. Giovanni d'Antonio Ciari vende al GranDuca Cosimo un podere posto nel popolo di S. Maria d' Artimino podesteria di Carmignano per s. 1222. 12 maggio 1572

DON GIOVANNI NATURALE DEL GRANDUCA COSIMO

5. Francesco Amidei ne' nomi vende a Don Giovanni un pezzo di terra lavorativa di stajora tre nel popolo di S. Lorenzo a Limite podesteria di Monte Lupo, luogo detto in Arno Vecchio per s. 65 che furono pagati 10 aprile 1576

FRANCESCO I°

4. Lo Spedalingo di S. Maria Nuova vende al GranDuca Francesco un podere nel popolo dell'abbazia di S. Martino a Carmignano, luogo detto Mont' Argento di stajora 215 di terre lavorative, e di stajora 371 panora 10 e pugnora 6 di terre sode, e di stajora 462 di bosco con molti pezzi di bosco per s. 1300 che furono depositati nel Monte per rinvestirsi in altri beni, 29 luglio 1574
38. Item per s. 600 da Jacopo Bellini due pezzi di terra boscata nel Comune di Bacchereto podesteria di Carmignano. 22 ottobre 1574

45. Il GranDuca Francesco da Vannozzo di Lionardo Vannozzi compra più pezzi di bosco nel Comune di Bacchereto luogo detto la Fagiana per s. 600. 8 febbraio 1574
49. Rainaldo di Francesco Carcherelli vende al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata di stajora 24 nel Popolo di S. Maria di Bacchereto per s. 25. 17 febbrajo 1574
51. Item compra da Andrea di Ricciardo del Bene più pezzi di terra boscata di stajora 60 nel comune di Bacchereto per s. 100 17 marzo 1574
60. Tommaso Mari di Vitolino vende al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata di stajora 40 nel comune di Vitolino nel popolo di S. Pietro di Vitolino, luogo detto nella Valle di Pietra Marina per l. 80 che furono pagate 6 ottobre 1578
65. Francesco Rovai vende al GranDuca Francesco in proprio stajora 80 di terra boscata e stipata nel popolo di S. Maria in Bacchereto podesteria di Carmignano, luogo detto a Pozzi per s. 22 l. 6 che furono pagati 19 gennajo 1578
74. Antonio Papini di Vitolino vende al GranDuca in proprio due pezzi di terra boscata nel comune di Vitolino nel popolo di S. Piero a Vitolino podesteria di Vinci, che uno di stajora 121 e l'altro di 8 per s. 17 che 1.90 furon pagate, et il restante in caso di dar Mallevadore. 21 luglio 1579
75. Dom. di Mariotto da Vitolino vende al GranDuca in proprio due pezzi di terra boscata in detto popolo, e podesteria di stajora 14 in tutto per s. 14 che furono pagati 21 luglio 1579
76. Giulio Michelucci di Vitolino vende due pezzi di terra boscata, che uno di stajora 120 e l'altro 90 in detto popolo, e podesteria per s. 60 di l. 7 che furon pagati 4 agosto 1579
78. Melano Filippo da Vitolino vende al GranDuca Francesco in proprio sei pezzi di terra nel popolo di S. Piero a Vitolino, e podesteria di Vinci per s. 165 di l. 7 che s. 85 furon pagati al venditore, e il restante, e gli altri furono depositati sul Monte. 8 agosto 1579
79. Tommaso Maggini di Tizzana vende al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata di stajora 12 nel popolo di S. Bartolomeo a Tizzana, luogo detto Le Caselle per s. 29 di l. 7 che furono pagati 11 agosto 1579
81. Francesco Guiducci vende al GranDuca Francesco in proprio una presa di terre boscate nella podesteria di Carmignano nel popolo di S. Michele a Rassine, luogo detto le Piagge di stajora 130 per s. 145 di l.

- 7 che furon pagati 29 Ottobre 1579
82. Lorenzo Burali d'Empoli vende al GranDuca Francesco in proprio un podere nel popolo di S. Andrea a Conio, luogo detto a Conio per s. 440 di 1. 7 che furon pagati 30 ottobre 1579
 83. Lancillotto Giacomelli vende al GranDuca in proprio un podere nel comune di Vitolino luogo detto Poggiolino podesteria di Vinci. Item altro podere, luogo detto Cantagrilli in detto popolo. Una casa nel Castello di Vitolino per s. 900 di 1. 7 da pagarsi per estinzione di un Censo sopra detti Beni 18 gennajo 1579
 85. Niccolò d'Andrea di Vitolino vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra boscata di stajora 4 nel comune di Vitolino, luogo detto in Ferra per s. 4 che furono pagati 17 febbrajo 1579
 86. Gio. Lupi vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra boscata di stajora 9 nel popolo di S. Piero a Vitolino, luogo detto in Talenti per s. 54 di 1. 7 che furono pagati 17 febbrajo 1579
 88. Margherita Pucci moglie fu di Lorenzo Marchi vende al Gran Duca Francesco in proprio un pezzo di terra stipata nella podesteria di Tizzana nel popolo di S. Pietro a Sanno per prezzo di 1. 40 che furono pagate 22 marzo 1579
 89. Jacopo di Giuliano Cecchi vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra stipata di stajora 12 nel popolo di S. Bartolommeo di Tizzana, luogo detto la Trottola per 1.48 che furono pagate 22 di marzo 1579
 90. Gio. Maggini di Tizzana vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra stipata di stajora 32 nel detto popolo, e nel detto luogo per prezzo di 1. 160 che furon pagate 22 marzo 1579
 92. Le Monache di Monte Domini di Firenze vendono al GranDuca Francesco in proprio salvo il Benepiacito Apostolico un podere di stajora 1772 nel popolo di San Giusto a Monte Albano podesteria di Carmignano, consistente in più pezzi di terra, per prezzo di s. 1740 di 1. 7 e con alcuni aggravij di pagare ogni anno al Vescovo di Pistoja una libbra di cera, e di fare ofiziare la chiesa di S. Giusto a Monte Albano, che furono depositati nel Monte di Pietà per sicurezza, per rinvestirsi in altri beni stabili, primo di giugno 1580
 95. Pasquino di Filippo vende al GranDuca Francesco in proprio una casa nel popolo di S. Pietro a Castro, luogo detto nel Pioppo, podesteria di Tizzana per prezzo di s. 45 che furono pagati 12 di luglio 1580
 96. Jacopo di Cristofano vende con patto resolutivo di tre anni al GranDuca

- Francesco in proprio una presa di terre boscate nel popolo di S. Pietro a Castro podesteria di Tizzana, luogo detto alle Fontanelle per s. 110 di 1. 7 che furono pagati 12 luglio 1580
98. Mariotto Cenci vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra boscata di stajora 10 nel popolo di S. Piero a Vitolini, luogo detto a Formelle, per prezzo di 1. 68 che furono pagate 20 di settembre 1580
99. Il GranDuca Francesco da in permuta a Mattio Benozzi un pezzo di bosco nel popolo di S. Maria a Artimino podesteria di Carmignano, luogo detto le Vignacce, e più pezzi di terra lavorativa, o olivata posti in detta podesteria, e popolo, luogo detto la Costarella, et all' incontro Mattio Benozzi da in permuta al GranDuca Francesco stajora 37 panora 2 di terra boscata nel popolo di S. Maria Maddalena a Grumaggio, luogo detto il Bosco del Corsello, et un altro pezzo di terra boscata di stajora 8 panora 3 pugnora 8 nel popolo di S. Stefano alle Busche podesteria di Carmignano, luogo detto a' Pozzetti. 17 di settembre 1580
100. Sabatino e fratelli de Marragni vendono al GranDuca in proprio un pezzo di terra boscata di stajora 30 nel popolo di S. Maria a Bacchereto podesteria di Carmignano, luogo detto alla Volta del Castagno per prezzo di 1. 48 che furono pagate primo ottobre 1580
103. Jacopo e fratelli Melani vendono al GranDuca Francesco in proprio due pezzi di terra boscata nel popolo di S. Piero a Vitolino, luogo detto le Fornacelle in tutto di stajora 16 per prezzo di s. 16 di 1. 7 e 1. 4 che furono pagati 11 ottobre 1580
104. Lorenzo Ridolfi vende al GranDuca Francesco in proprio tre pezzi di terra boscata nel Comune di Vinci nel popolo di S. Lucia a Paterno di stajora 27 in tutto per s. 100 di 1. 7 che furono pagati 12 ottobre 1580
106. Dianora del Benino moglie fu di Francesco Venturi vende al GranDuca Francesco in proprio un podere nel popolo di S. Maria a Bacchereto podesteria di Carmignano con due casette da lavoratore, et il podere consiste in moltissimi pezzi di terra, per prezzo di s. 750 di 1. 7 che s. 550 furono pagati ad un creditore, e s. 200 alla venditrice. 27 Ottobre 1580.
130. Mattia Benozzi vende al GranDuca Francesco in proprio più pezzi di terra posti nella podesteria di Montelupo nel popolo di S. Stefano a Capraia, e di Carmignano nel popolo di S. Martino in Campo tutta terra boscata per prezzo di s.1000 di 1. 7 che s. 300 furono pagati al venditore, et il restante da pagarsi ai creditori di esso. 18 novembre 1581

131. Prete Bastiano Ciardi rettore della chiesa di S. Martino, e di S. Stefano di Buriano di Quarata vende salvo il beneplacito apostolico al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra boscata nel comune di Quarata podesteria di Tizzana luogo detto al Porchetto per s. 14 di 1. 7 e 1. 2 che furono depositati sul Monte. 27 novembre 1582
138. Mattia Benozzi vende al GranDuca Francesco in proprio moltissimi pezzi di bosco nella podesteria di Carmignano nel popolo di S. Martino in Campo per S. 720 che furono pagati 28 aprile 1582
143. Lorenzo Frescobaldi, come abate di S. Martino in Campo, salvo il beneplacito apostolico vende a Tommaso Medici per sé, e per chi nominasse più pezzi di terra lavorata, e boscata nel popolo di S. Martino in Campo podesteria di Carmignano, e podesteria di Montelupo, ed altri luoghi per s. 1200 di 1. 7 che furono depositati sul Monte Pio. 17 settembre 1582 Il detto Tommaso nomina il GranDuca Francesco in compratore, e confessa che i danari pagati sono di S. A. 15 settembre 1582
145. Antonio Papini vende al GranDuca Francesco in proprio due pezzi di bosco nel popolo di S. Piero a Vitolino, luogo detto alla Ribeccaja per 1. 23.5 le quali 1. 23.5 furono pagate 15 dicembre 1582
146. Lionardo, e Vitolino, et altri vendono al GranDuca Francesco due pezzi di terra boscata nel popolo di S. Piero a Vitolino, luogo detto la Ribeccaja per 1. 48 che furono pagate 17 dicembre 1582
148. Paolo Balducci vende al GranDuca Francesco in proprio cinque pezzi di terra boscata nel popolo di S. Lucia di Paterno, luogo detto Guarandelli podesteria di Vinci per s. 95 che furono pagati il dì 10 di marzo 1582
149. Antonio Baldacci vende al GranDuca Francesco in proprio tre pezzi di terra boscata nel popolo di S. Lucia a Paterno, luogo detto alla Fonte a Nuovoli, Mutignano, et il Colle della Pietra per s. 105 che furono pagati 10 marzo 1582
150. Mariotto Baldacci vende al GranDuca Francesco in proprio sette pezzi di terra boscata nel popolo di S. Lucia, e podesteria, luogo detto al Trebbio, e altri vocaboli, in tutto stajora 330 per s. 325 S. 31 furono pagati al venditore, e gli altri da depositarsi sul Monte per rinvestirsi in beni stabili 10 marzo 1582
156. Mattia Benozzi vende al GranDuca Francesco in proprio terra nel popolo di S. Maria a Artimino podesteria di Carmignano, luogo detto Querceto di stajora 200 consistente in 12 pezzi insieme per s. [...]. Item

- altro podere luogo detto la Buccola di stajora 146 nel detto popolo e podesteria. Item un podere con fattojo in detto popolo, e podesteria, e con più pezzi di terra per prezzo di s. 2700 di l. 7 che s. 2040 furon pagati, s. 110 furon depositati nel Monte, e parimente altri s. 500 sul Monte, e s. 50 da pagarsi ad un creditore 20 settembre 1583
157. Luzio, e Fratelli Michelucci vendono al GranDuca Francesco un podere fuori delle mura di Vitolino verso levante, popolo di S. Piero a Vitolino consistente in più pezzi di terra per prezzo di s. 560 di l. 7 che furono pagati 19 novembre 1583
162. Lo Spedaligo di Bonifazio di Firenze stante la licenza datagli dall'Arte de' Mercatanti vende al GranDuca Francesco in proprio quaranta pezzi di terra lavorativa, e boscata con casa da padrone, e due case da contadini poste parte nella podesteria di Tizzana, e parte di Carmignano nel popolo di Buriano, e di S. Maria a Colle per prezzo di scudi 2000 che furono depositati sul Monte Pio, e con obbligo di pagare s.l l'anno alla chiesa di S. Maria a Colle per un livello di terra. 7 giugno 1584
165. Francesca Bartoli di Montauto essendo debitrice dello Scrittojo delle Possessioni di S.A. di l. 612.10 per la rata delle spese fatte ne' muri a secco per circondare i beni di detta donna insieme con quelli del GranDuca per difesa degli animali, aggiudica al GranDuca Francesco cinque pezzi di bosco nella podesteria di Vitolino, luogo detto Colle Aguto di stajora 36 in tutto per prezzo di l. 612.10.- 12 settembre 1584
169. Mattia di Lorenzo da Vitolino vende al GranDuca Francesco in proprio un podere nel popolo di S. Piero a Vitolino podesteria di Vinci, luogo detto al Pratale consistente in più pezzi di terra per s. 560 che furono depositati nel Monte di Pietà. 15 Maggio 1585
170. Francesco di Piero Bartoli da Colle Acuto, et altri vendono al GranDuca Francesco in proprio un podere nella podesteria di Tizzana, luogo detto in Colle Acuto consistente in più pezzi di terra per prezzo di s. 600 di l. 7 che furono depositati sul Monte di Pietà. 15 maggio 1585
171. Giovanni Borri vende al GranDuca Francesco in proprio un tenimento di terre lavorative, e boscate nel popolo di S. Gregorio podesteria di Tizzana per s. 960 di l. 7 che furono depositati sul Monte. 13 agosto 1585
172. Maddalena Baldacci, ed altri vende al GranDuca Francesco in proprio

- una parte di casa consistente in sei stanze nel popolo di S. Maria a Quarata podesteria di Tizzana con aja, et orto, e una coltre di terra per s. 118 di 1. 7 che s. [...] furono depositati sul Monte et il resto fu pagato 14 agosto 1585
174. Pietro Rovai vende al GranDuca Francesco in proprio una presa di terre boscate di stajora 30 nel popolo di S. Maria a Bacchereto, luogo detto la Civita per prezzo di s. 16 che furono pagati 23 agosto 1585
176. Lo Spedalingo di S. Maria Nuova di Firenze del ceppo di Pistoja vende al GranDuca Francesco in proprio tre pezzi di terra, che due lavorativi, et uno boscato nel Comune di Quarata podesteria di Tizzana, et uno di essi nel comune di Valenzatico per s. 1237 che furono pagati 20 settembre 1585
179. Mariano Giacomelli vende al GranDuca Francesco in proprio una presa di terre lavorative nel popolo di S. Piero a Castro podesteria di Tizzana per s. 70 di 1. 7 che furono pagati 29 novembre 1585
181. Li Frati di S. Maria Novella di Firenze vendono al GranDuca Francesco in proprio una casa con tre stanze, stalla, e forno nel popolo di S. Giusto a Montealbano podesteria di Carmignano, luogo detto il poderino di S. Giusto con stajora 10 di terra lavorativa per prezzo di s. 90 di 1. 7 da pagarsi in atto di rinvestirsi. 31 gennajo 1585
187. Antonio, e fratelli Minerbetti vendono al GranDuca Francesco in proprio un podere nel popolo di S. Piero a Vitolino consistente in più pezzi di terra per s. 350 che furono pagati 29 marzo 1586
188. Antonio Lenzi di Quarata vende al GranDuca Francesco in proprio due pezzi di terra lavorativa nel popolo di S. Maria a Quarata, luogo detto al Vitolino per prezzo di s. 80 di 1. 7 che furono depositati sul Monte, primo aprile 1586
189. Raffaello Ridolfi vende al GranDuca Francesco in proprio un podere nel popolo di S. Lorenzo (...) podesteria di Vinci, luogo detto alla Strada consistente in più pezzi di terra per s. 980 di 1. 7 con obbligo di pagare staja 4 ogni anno di grano, e un mezzo barile d' olio alla Cappella della Nunziata nella Chiesa di S. Croce di Vinci, che furono pagati detti s. 980 primo di aprile 1586
213. Il comune di Quarata vende al GranDuca Francesco in proprio un tenimento di terra di stajora 163 e quattro quinti scopato nel comune di Quarata podesteria di Tizzana luogo detto alla Magia per s. 1320 che furono depositati sul Monte 20 agosto 1575
221. Jacopo Pandolfi vende al GranDuca Francesco in proprio cinque

poderi nel Comune della Lastra nel popolo di S. Piero a Castro podesteria di Tizzana per prezzo di s. 7141.3.7 et un altro podere in detto popolo, luogo detto le Case Nuove, che detto Pandolfi comprò dagli Eredi di Francesco Rucellai per s. 1046.5.13.4 per rogito di Ser Cosimo Ruffoli in dì 15 dicembre 1573 con patto risolutivo di anni 3. Li cinque poderi per prezzo di s. 5300 e l' altro podere delle Case Nuove per s. 1067.12 piccioli compresa la gabella pagata dal detto Pandolfo per il patto risolutivo. Gli s. 5300 furono depositati sul Monte Pio, gli s. 1067.-.12 al venditore, e s. 776.2.10 per la valuta delle bestie, ch' erano in detto podere.8 febbrajo 1575

231. Don Vincenzo Borghini Spedaligo degl'Innocenti insieme con gli operai di detto Spedale vende al GranDuca Francesco in proprio tre pezzi di terra boscata nel popolo di S. Jacopo a Capezzano, e S. Bartolomeo a Tizzana del Poggio a Caiano podesteria di Carmignano luogo detto Capezzano a Tizzana di stajora 316 in tutto per s. 5155.6.11.8 che furono pagati 20 di maggio 1576

234. Maggino Maggini di Tizzana vende al GranDuca Francesco in proprio stajora 24 di terra boscata nel popolo di S. Michele a Tizzana podesteria di Tizzana, luogo detto Caselli per s. 48 che s. 8 furono pagati al venditore, et il restante fu depositato sul Monte di Pietà. 18 maggio 1576

238. Cosimo detto vende al GranDuca Francesco in proprio una presa di terre boscate di stajora 45 nel popolo di S. Michele a Tizzana, luogo detto Casello per s. 90 che furono pagati 3 agosto del 1576

245. Benedetto, e fratelli Paoli vendono al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata di stajora 3 nel popolo di S. Michele podesteria di Tizzana, luogo detto Casello per s. 6 che furono pagati 23 gennajo 1576

247. Caterina Cecchini vende al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata nel popolo di S. Michele a Tizzana, luogo detto Caselli per s. 24 che furono pagati 22 febbrajo 1576

253. Luigi, e fratelli Rucellaj vendono al GranDuca Francesco un pezzo di terra boscata di stajora 150 nel popolo di S. Piero a Castro, podesteria di Tizzana, luogo detto a Polli, et altri vocaboli, insieme con il legname da taglio per s. 800 in tutto, che s. 400 per i beni, e s. 400 per i legnami, che s. 600 furono depositati sul Monte, e s. 200 pagati al detto venditore Luigi. 6 luglio 1577

258. Lorenzo di Piero Duranti vende al GranDuca Francesco un pezzo

- di terra boscata di stajora 14 nel popolo di S. Margherita a Castro podesteria di Tizzana, luogo detto [...] per s. 17 che furono pagati 31 gennajo 1577
259. Benedetto Vitoni vende al GranDuca Francesco una casa con cinque coltre di terra lavorativa nel comune di Lamporecchio, seu Cecinae, contado di Pistoja, luogo detto [...] per s.190 che s. 100 furono pagati al venditore, e s. 90 furono depositati nel Monte Pio. I° febbrajo 1577
261. Gli operai di S. Maria delle Carceri a Prato vendono al Gran Duca Francesco tre case nel Castello d' Artimino podesteria di Carmignano sulla via Maestra: una presa di terre lavorative di stajora 10: un pezzo di terra boscata in detto luogo, luogo detto le Cacerelle per s. 170 che furono depositati sul Monte di Pietà 7 febbrajo 1577
264. Il Pievano di S. Maria, e S. Lionardo d' Artimino vende al GranDuca Francesco in proprio numero 13 pezzi di terra boscata in detto popolo, podesteria di Carmignano per s. 480 che furono depositati nel Monte Pio. 11 aprile 1578
308. I Deputati de' Creditori di Lorenzo Cionacci, e Niccolò Panciatichi di banco al pubblico incanto vendono a Benedetto Uguccioni per sé, e per chi nominasse in dì 26 novembre 1583 i beni contenuti nel bando per s. 6501. Nomina l'Uguccioni in compratore il GranDuca Francesco. 22 dicembre 1583 (...) I detti Deputati fanno a S.A. l'istrumento di vendita per prezzo di s. 6481 meno s. cento a riguardo d' un pezzo di terra che non era del Panciatichi, e i beni son questi La Magia con il suo podere all'incontro di coltre 40 e quattro pezzi di terra parte boscata, e parte lavorativa, in uno de quali pezzi è un obbligo di staja 84 alle Monache. Un mulino nel comune di Quarata con tre palmenti, luogo dette Fichereto. Item altro mulino nel comune di Quarata, e Buriano, con due palmenti, e un fattoio con coltre 3 di terra, ed un pezzetto di bosco, con carico di pagare all'ospedale di San Donnino ogni anno s. 4, e 1. 3 per la tassa della macina. Un podere nella podesteria di Tizzana, e Larciano sotto Casal Guidi con più pezzi di terra boscata di coltre 4 in circa. Un podere di coltre 15 nel popolo di Quarata luogo detto a Collecchio, nel quale è un aggravio di pagare staja 120 di grano ogni anno a Maria Elisabetta Salvetti Talani. Un podere in detto comune di Quarata, luogo detto alle Prataccia di coltre 25 in circa con carico di pagare staja 6 di grano l'anno agli eredi di Piero Vinci, e 1. 10 l'anno e staja 2 di grano a diversi, che non si sa di certo con coltre 6 di terra in un pezzo prativo. Un podere di coltre 12 in circa in detto comune di

Quarata, luogo detto la Colombaja con una presa di terra di coltre 8 in detto comune. Un podere in detto comune accanto la Magia, luogo detto a S. Leo di coltre 14 in circa. Un podere di coltre 36 posto alla Bufalina nel comune di S. Gregorio di Tizzana con carico di pagare allo Spedale del Ceppo di Pistoja l'anno staja 6 e più all'opera di S. Clemente a Valenzatico staja 6 di grano e 1.1, e staja 3 di grano alla chiesa di S. Stefano a Campiglia. Un podere di coltre 80 posto a Montemagno con alcuni carichi. Quattro pezzi di terra, che insieme con detti poderi son fitti perpetui. Da depositarsi il prezzo nel Monte, e gli s. 20 furono pagati al padrone del campo, detto di 22 di dicembre 1583

310. Lo Spedale di S. Maria Nuova vende al GranDuca Francesco in proprio un tenimento di terra boscata, nella podesteria di Tizzana popolo della Pieve a Quarata, luogo detto in Salve, con due altri pezzi di terra, vicino alla Magia, per s. 1237 pagati 27 settembre 1585
312. Batista Maggini, e fratelli vendono al GranDuca Francesco in proprio una presa di terre scopetive nel comune di Tizzana nel popolo di S. Piero a Sojana di stajora $4 \frac{1}{4}$ per lire 85 che furono pagate 19 di marzo 1579
313. Sabatino, e fratelli Pieri vendono al GranDuca Francesco in proprio una presa di terra scopetata in detto popolo di stajora $5 \frac{1}{2}$ per l. 88 che l. 29 furono pagate, et il restante fu convenuto depositarsi nel Monte Pio. 19 marzo 1579
314. Antonio, e fratelli Bacci vendono al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra scopetiva in detto popolo per l. 80 che furono pagate 19 marzo 1579
315. Romolo Franchi vende al GranDuca Francesco in proprio un pezzo di terra scopetiva in detto popolo di stajora $3 \frac{2}{5}$ per l. 60 che furono pagate 19 marzo 1579
316. Martino Pellegrini vende al GranDuca Francesco una presa di terra in detto popolo di stajora 4 per l. 64 che furono pagate 19 marzo 1579

DON ANTONIO FIGLIOLO NATURALE
DEL GRANDUCA FRANCESCO

8. Giovanni Giannelli vende a Don Antonio un pezzo di terra nel popolo di S. Margherita a Castro podesteria di Tizzana per s. 50. 10 ottobre 1589
16. Don Antonio compra da Gio. Maria Pandolfi più pezzi di terra boscata

- nella podesteria di Tizzana per prezzo di s. 150 con patto risolutivo, che furono pagati 5 maggio 1594
22. Gio. Maria Pandolfi vende a Don Antonio la metà d'un podere nella podesteria di Tizzana nel popolo di S. Andrea a Conio, luogo detto Bertelli per s. 100 con patto risolutivo di 5 anni, che s. 50 furono pagati al venditore, e gli altri scudi 50 compensati. 27 luglio 1601
 23. Il Vescovo Caccia di Pistoja concede a Don Antonio per la Fattoria della Magia il podere nel poggetto, detto di Monte Magno, e Rubattorno d'annua entrata di s. 45 luogo detto il Tonco, e gli fu dato luoghi 9 del Monte non vacabile, e s.45 per entrata dal detto Don Antonio. 24 settembre 1601
 27. Gio. Maria Pandolfi vende a Don Antonio un podere podesteria di Vinci nel popolo di Vitolino, luogo detto Grosseto per s. 220 che furono pagati 27 luglio 1605
 29. Camillo Peri vende a Don Antonio quattro pezzi di terra boscata podesteria di Tizzana nel popolo di S. Piero a Castro per s. 170 l. 3 che furono pagati 16 giugno 1608

FERDINANDO I°

6. Li Monaci di Mont'Oliveto vendono al GranDuca numero 31 di pezzi di terra con un mulino non macinante, e fattoio da olio consistente in un podere posto nel popolo di S. Piero a Verghereto podesteria di Carmignano luogo detto Valle per s. 1500 da pagarsi infra quattr'anni, o depositarsi. 11 dicembre 1575
17. Compra per se, e suoi eredi, e successori da Giulio Ricciardi come erede di Ermellina di Manfredi Ricci sua madre un palazzo nel Castello d'Artimino nel popolo di S. Maria d'Artimino con quattro poderi posti in detto popolo luogo detto il primo il Podere di Castello, il secondo Centolese, terzo luogo detto il podere di Corneto, quarto luogo detto Pianale. Item tre pezzi di terra boscata, e quercie fuori del cinto del muro nuovo, che cinge detto Poggio il primo chiamato il Bosco al Sorbo, secondo il Bosco della Moreta, terzo Bosco sotto il Pianale per scudi 5300 che furono pagati 5 novembre 1592
24. Compra da Alessandro di Taddeo Ricciardi una presa di terra boscata fuori del muro che circonda il Poggio d' Artimino per s. 420 che furono pagati 16 di febbrajo 1592
31. Compra da Bastiano Filippo, e Bartolommeo da Querceto 12 pezzi di

- terra post' ad Artimino, et un ceppo di case per scudi 1204, che s. 1004 furono depositati nel Monte di Pietà per rinvestirsi in beni stabili, e s. 200 furono pagati. 4 febbrajo 1593
32. Compra da Giuliano Giovannini un pezzo di terra nel comune d'Artimino luogo detto il Colto, una casa in Querceto e un orto a pie di detta casa per s. 198 che furono depositati sul Monte di Pietà per rinvestirsi in beni stabili. 11 febbrajo 1593
33. Compra da Pietro di Giuliano da Querceto più pezzi di terra nel comune d' Artimino luogo detto a pie del Colto, et una casa posta in Querceto per s. 187. 11 febbrajo 1593
35. Compra da Niccolò Artimini una casa posta in Artimino per s. 140 depositati nel Monte Pio per rinvestirsi in beni stabili. 7 marzo 1593
36. Compra da Giuliano Mammoli un pezzolo di terra di mezzo stajoro nel popolo di S. Cristina di Carmignano per farvi un Uccelliera per l. 50 pagate 24 marzo 1593
46. Giovanni Corselli di Signa debitore di S.A. di s. 80.4.13.4 per causa di affitto di un mulino di S.A. da in pagamento a S.A. un pezzo di terra di stiora 13 e mezzo nel popolo di S. Maria a Artimino luogo detto alle Marre di Grumaggio. 16 novembre 1594
62. Compra il GranDuca dal Fisco la metà de' beni stabili spettanti a Antonio Benozzi bandito per s. 1972 di l. 7 posti ad Artimino da pagarsi a creditori di detto Bandito, furono pagati s. 205.-.6 a Salviati creditori di esso del prezzo di Groppoli depositati sul Monte 22 dicembre 1595
68. Messer Jacopo Contucci come rettore dell'Oratorio di S. Jacopo di Carmignano vende al GranDuca Ferdinando una presa di terra soda nel popolo di S. Martino in Campo luogo detto al Canto al Bosco de Castello di stiora 47 3/7 per s. 80 che furono pagati al Monte. 24 luglio 1596
74. Il Giudice delle prime appellazioni di Firenze vende al Gran Duca Ferdinando la metà de beni di Lorenzo Benozzi che sono per indiviso con Sua Altezza mediante la confiscazione seguita di Antonio Benozzi, et acquisto fattone da Sua Altezza, la qual metà per indiviso è posta nel popolo di S. Maria a Artimino Potesteria di Carmignano per s. 1748 di l. 7 che furon pagati a creditori 28 aprile 1597
75. I Frati di S. Spirito di Firenze vendono al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra sodo dentro al circuito del Monte di Artimino di stajora 8 luogo detto la Via Vecchia, e altro pezzo di stajora 4 luogo detto il Corzone dentro al detto luogo, et altro pezzo fuori del muro che è

- stipato per s.70 che furono pagati dal Monte del prezzo di Groppoli, e messi in faccia in detto Monte de Frati per rinvestirsi 28 Maggio 1597
100. Francesco di Lazzaro da Capraja vende al GranDuca in proprio un podere nel popolo di S. Martino in Campo potesteria di Carmignano luogo detto Sale. Item altro podere posto in detto S. Martino per prezzo di s. 927 che furono pagati 3 marzo 1598
113. Lo Spedalingo, e Rettore dello Spedale di S. Lucia di Artimino salvo il Beneplacito Apostolico vende al GranDuca quindici pezzi di terra di detto Spedale posti a Artimino per s. 415, che s. 340 furono rinvestiti in una casa, et il restante s. 75 furono depositati sul Monte Pio 23 agosto 1599
115. Messer Giulio Musetti come Piovano di S. Maria e Lionardo d'Artimino vende al GranDuca Ferdinando un podere posto in detto popolo. Item altro podere in detto popolo, luogo detto Valiauli insieme con un bosco, e campino di Malabianca per s. 2160, che furono depositati sul Monte Pio per rinvestirsi in altri beni. 28 aprile 1599
135. Salvestro Medici vende al GranDuca in proprio una casa da padrone nel popolo di S. Martino in Campo potesteria di Carmignano un podere nel detto popolo di stiora 142.9.9 cinto attorno di mura, e più pezzi di bosco con obbligo al Granduca di pagare s. 30 l'anno all'eredi di Giov. Francesco Infangati riservata la facoltà al venditore di affrancar la detta prestazione di pagare alla Cappella di S. Antonio di Artimino 1. 8 e una libbra di cera l'anno per un livello di detti beni per prezzo di s. 1200, che furono depositati nel Monte per rinvestirsi in beni stabili per star sottoposti al Fidecommisso paterno. 9 novembre 1602
161. Il Rettore della Cappella di S. Antonio posta nella Pieve di Artimino vende a S. A. 9 pezzi di terra boscata nel comune di Artimino per prezzo di s. 700 che furono depositati sul Monte per rinvestirsi. 14 luglio 1603
168. Fortunato Vaiani vende a S.A. un podere nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Cristina a Mezzano, luogo detto il podere di Citerna per s. 332, che s. 312 depositati sul Monte Pio, e s. 20 furono pagati. 16 dicembre 1603
169. Giulio Pinadori vende a S.A. un podere in detta potesteria e popolo luogo detto di Pietra Nera per s. 225 che furono pagati 17 dicembre 1603
170. Ottaviano Pinadori vende a S.A. un podere nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Cristina a Mezzano luogo detto il podere de Colli per s. 625 che furono pagati 17 dicembre 1603

171. Bernardo Bini vende a S.A. un podere luogo detto di Calcinaja potesteria di Carmignano nel popolo di S. Piero a Verghereto per s. 800 che furono pagati 8 gennajo 1603
173. Pietro, e Monsignore Giovanni Bonsi vendono al GranDuca Ferdinando un podere nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Cristina a Mezzana luogo detto Campo Salti, e la metà di un podere luogo detto Citerna in detta potesteria, e popolo per s. 1400, e per s. 1000 l'altra metà del podere, che furono pagati 18 aprile 1604
174. Lionardo Mariani vende al GranDuca Ferdinando una presa di terra soda, e querciata di stajora 32 luogo detto Pietra Nera nel popolo di S. Michele a Carmignano, et un'altra presa di terra boscata di stajora 14 posta dove sopra per s. 348 che furono pagati 28 aprile 1604
175. Biagio di Giovanni dell'oste da Peretola vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra soda, e boscata di stajora 14 nel popolo di S. Michele a Carmignano per s. 90 che furono pagati 28 aprile 1604
184. Biagio Mariani vende al GranDuca Ferdinando una presa di terra soda nella potesteria di Carmignano luogo detto Rio di Pietra Nera per s. 222 che furono pagati 19 gennajo 1604
187. Gherardo Venturi vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra soda di Stajora 2 et altro pezzo di terra simile di stajora 5 nel popolo di S. Michele a Carmignano potesteria suddetta per s. 55 che furono pagati 18 marzo 1604
190. Gio. Giuliani vende al GranDuca Ferdinando un podere nella potesteria di Carmignano popolo di S. Michele a Carmignano luogo detto sul Rio di Pietra Nera per s. 55 che furono pagati 4 gennajo 1605
201. Ottaviano Pinadori permuta una presa di terra di stajora 48 nella potesteria di Carmignano popolo di S. Cristina luogo detto alle Palle, overo Rigovioli, et all'incontro Sua Altezza da al detto Pinadori sei pezzi di terra posta in detta potesteria, e popolo. 24 maggio 1608
287. Matteo Galli vende al GranDuca Ferdinando un podere che detto Galli Comprò da Antonio del Nave nel popolo di S. Michele a Carmignano luogo detto Meragnano potesteria di Carmignano con più pezzi di terra soda per scudi 700, che s.74.4.16.8 furono pagati al detto Galli, et il resto fu convenuto depositarsi a favore di detto Nave, 5 febbrajo 1603
371. Il rettore della chiesa di S. Maria a Bonistallo, e di S. Cristina a Mezzano vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra soda nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Cristina luogo detto Sucolli di stajora 5. Item altro pezzo di terra soda di stajora 20 in detto popolo

- luogo detto Colli per s. 120, che furono depositati sul Monte Pio in faccia della chiesa. 14 giugno 1604
372. Il Pievano della chiesa di Carmignano vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra soda nella potesteria di Carmignano popolo di S. Cristina di Mezzano luogo detto alla Macchia di stajora 14. Item altro pezzo in detto popolo luogo detto Citerna di stajora 20 per prezzo in tutto di s. 248, che furono pagati nel Monte Pio, e mensi quivi in deposito. 30 giugno 1604
373. Giulio Ricciardi vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra soda di stajora 6 in circa in detto popolo di S. Cristina luogo detto a Colli per s. 36 che furono pagati 9 luglio 1604
374. Le Monache di Monte Domini di Firenze vendono al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra di stajora 7 in detto popolo luogo detto Ricolli per s. 49 che furono depositati sul Monte Pio. 15 luglio 1604
380. Il Pievano di S. Michele di Carmignano vende al GranDuca Ferdinando 11 pezzi di terra posta nel popolo di S. Piero a Verghereto, e parte nel popolo di S. Cristina a Mezzano per scudi 810 che furono depositati nel Monte. 19 aprile 1607
393. Sua Altezza compra all' incanto de Pupilli tre poderi nella potesteria di Carmignano in luogo detto Ghigliano con numero 46 pezzi di bosco rimasti nell' eredità di Simone Mazzei, e di Andruino Turini per s. 2000, e mezzo scudo da depositarsi nel Monte Pio. 3 novembre 1606
521. Sua Altezza comprò un pezzo di terra lavorativa luogo detto la Mattonaia nel Comune di Artimino da Giovanni Giuliani per prezzo di s. [...] per rogo di ser Angiolo Borghi. 10 gennajo 1604 alle Decime

COSIMO II°

129. Sua Altezza concede in permuta a Gherardo Venturi una spiaggia di terra soda nella potesteria di Carmignano luogo detto Lontaneto di stiora 37.9.11.4 stimata s. 280, all'incontro il Venturi permuta e dà a Sua Altezza un pezzo di bosco luogo detto Cerreto alto di stiora 10.5.10. Item altro pezzo luogo detto la Fornace popolo di S. Cristina di stiora 9.3.10.6. Item due pezzi di terra in detto luogo di stiora 19.2.4 in tutto stiora 38.10.2.10 per s. 386.6.13 si pagano s. 86.6.13 al detto Venturi, e si compensano s. 20 che era debitore di una uccellatura data a detto Gherardo. 5 ottobre 1618

FERDINANDO II°

Acquisti ad Artimino

308. Conte di Capraja vende al GranDuca numero sei pezzi di terra boscata nella potesteria di Carmignano popolo di S. Martino in Campo per s. 139 pagati 11 febbrajo 1622
310. Lazzaro alias Conte di Capraja vende al GranDuca numero 8 pezzi di bosco nella potesteria di Carmignano popolo di San Martino in Campo, che devono entrare nel nuovo Varco per scudi 580, che s. 197.11.4 furono pagati al venditore, et il restante da pagarsi a suoi creditori. 20 giugno 1624
312. Andrea Bitozzi, e fratelli vendono al GranDuca Ferdinando tre pezzi di terra boscata popolo della pieve di Artimino, e potesteria di Carmignano, che son rimasti nel nuovo Varco per s. 320, pagati 8 luglio 1625
325. Domenico Grifoni vende al GranDuca un pezzo di terra di stajora 30 nella potesteria di Monte Lupo popolo di S. Jacopo a Pulignano luogo detto La Corte dentro al Varco per s. 68 lire 5 pagati 18 maggio 1627
326. Alessandro Bartolotti vende al GranDuca un podere nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Martino in Campo luogo detto Castiglioni per s. 1300, che S. 1224 per il prezzo di detto podere, e s. 66 per il legname da taglio che fu pagato 17 agosto 1627
335. Benedetto Giovemini vende al GranDuca un pezzuolo di bosco potesteria di Carmignano pieve di Artimino per s. 11.2.5 pagati 19 gennaio 1627

Acquisti a Calappiano. Terre per il Varco

324. Prete Ipolito Mazzei vende al GranDuca un pezzo di bosco nella potesteria di Carmignano popolo della pieve di Bacchereto luogo detto Rimaggio per s. 150 pagati 26 aprile 1627
327. Zanobi Moroni da in permuta, e vende al GranDuca un pezzo di terra boscata di stajora 44 nella potesteria di Carmignano nel popolo di S. Maria a Bacchereto luogo detto il Sodo di Chino per s. 67.-.8.8 e s. 13.4 per il legname da ardere. Il GranDuca dà in permuta un pezzo di terra in detta potesteria, e popolo luogo detto il Campo di S. Giusto sotto la Fattoria di Calappiano, e fuori del chiuso del Barco per s. 18 il

- restante del prezzo sbattuti li detti s. 18 furono pagati 27 ottobre 1627
328. Bartolommeo, e fratelli Baldacci vendono a Sua Altezza quattro pezzi di bosco nella potesteria di Vinci popolo di S. Lucia di Paterno per s. 68.4.7.4 pagati 4 novembre 1627
329. Vangelista Artimini vende al GranDuca un pezzo di terra nel popolo di S. Maria a Bacchereto potesteria di Carmignano luogo detto Novelli per s. 40 pagati 20 novembre 1627
330. Tommaso Borracchini vende al GranDuca un pezzo di terra nel popolo di S. Mato potesteria di Vinci luogo detto in Selva per s. 21.1.15 pagati p.o dicembre 1627
331. Jacopo Novelli, et altri vendono al GranDuca un pezzo di terra nel popolo di S. Andrea a Conio potesteria di Tizzana luogo detto Cerretino, e Valli Maggiori per s. 48 pagati primo dicembre 1627
332. Antonio, e fratelli Ciucci vendono al GranDuca un pezzo di bosco di stiora 15 potesteria di Vinci popolo di S. Lucia a Paterno luogo detto Le Querceta de Baldacci per s. 23.3.1.3 pagati 10 gennaio 1627
333. I medesimi vendono al GranDuca un pezzo di terra nel popolo di S. Maria di Faltignano, e potesteria di Vinci dentro al nuovo Barco per s. 36.3.3.4 pagati 12 gennaio 1627
334. Antonio Cenci vende al GranDuca quattro pezzi di terra boscata potesteria di Vinci popolo di S. Piero a Vitolino per scudi 57.1.16 pagati 13 gennaio 1627
336. Bastiano Bonacchini vende a S.A. un pezzo di terra boscata nel popolo di S. Mato potesteria di Vinci luogo detto L'Abbruciato per s. 29.I.3.4 pagati 6 febbrajo 1627
337. Polito Vezzosi vende al GranDuca et in parte permuta più pezzi di terra boscata nella potesteria di Vinci popolo di S. Mato per s. 562.-.4.12 all'incontro il GranDuca da in permuta un poderetto nella potesteria di Larciano popolo di S. Casale sotto la Fattoria della Magia, e stajora 230 di bosco in detto popolo in tutto per s. 525 il soprapì di s. 37.5.12 fu pagato da Sua Altezza al detto Vezzosi 11 febbrajo 1627
338. Messer Andrea Baldassini vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nella potesteria di Vinci popolo di S. Maria al Prono dentro al Barco per s. 46 pagati 18 febbrajo 1627
340. Tommaso Borracchini per Simone Borracchini suo fratello vende a Sua Altezza due pezzi di terra boscata nel popolo di S. Piero, e S. Mato luogo detto alle Selva nella potesteria di Vinci dentro al Barco Reale per s. 28.3.9.7 pagati 22 marzo 1627

341. Li Monaci di Certosa di Firenze vendono a Sua Altezza cinque pezzi di terra boscata nel popolo di S. Maria di Faltignano di S. Piero Vitolino, e nel popolo di S. Sano per s. 300 pagati 30 di maggio 1628
342. Batista, et altri Baldacci vendono a Sua Altezza due pezzi di terra boscata nel popolo di S. Lucia a Paterno potesteria di Vinci che sono nel nuovo Barco per s. 117 1.-.11.8 pagati 16 giugno 1628
343. Donato Pandolfi vende a Sua Altezza un podere nel comune di Vinci e potesteria di Tizzana popolo di S. Andrea a Conio, e di S. Piero a Vitolini, che è nel nuovo Barco nella Fattoria di Calappiano per s. 515, che s. 330 pagati, et il restante da pagarsi. primo luglio 1628
344. Giovanni Tantasi vende a S.A. un pezzo di terra boscata potesteria di Vinci nel popolo di S. Mato insieme con quatr'altri pezzi simili in detto luogo, che sono nel nuovo Barco per s. 59.1.6.8 pagati 4 agosto 1628
345. Domenico Lunardi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nella potesteria di Tizzana comune di Quarata popolo di S. Stefano a Luciano luogo detto il Bacigno dentro al Barco nuovo per s. 63.3.1.3 pagati 12 settembre 1628
346. Agnolo Venzi da in permuta e vende a Sua Altezza un poderetto nella podesteria di Tizzana popolo di S. Piero a Castro luogo detto in Borgo ne Barco nuovo per s. 94.2.-.-. All' incontro Sua Altezza da in permuta numero tre pezzi di terra boscata nelle potesterie di Vinci, e Cerreto popolo di S. Piero a Vitolini luogo detto Ormasello per s. 60, che s. 34 1.2 il di soprapìù fu pagato 23 settembre 1628
347. Giovan Francesco, et altri Ciucci vendono a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nella potesteria di Vinci popolo di S. Maria a Faltignano dentro al nuovo Barco per s. 190.5.18.9 pagati 26 ottobre 1628
349. Prete Giovan Francesco Bizzocchi vende a Sua Altezza quattro pezzi di bosco nella potesteria di Vinci, e popolo di S. Piero a Vitolino dentro al nuovo Barco per s. 119.6.8.4 in tutto, pagati 2 novembre 1628
350. Francesco Amadori vende a Sua Altezza due pezzi di terra boscata nella potesteria di Carmignano popolo di S. Maria a Bacchereto luogo detto Golpajolo, e luogo detto le Casacce dentro al Barco per s. 27.6.8.4 pagati 27 aprile 1639³⁸
351. Giulio Cenci vende a Sua Altezza due pezzi di terra boscata potesteria di Carmignano popolo di S. Piero a Vitolino nel Barco nuovo per s. 12.6.8.4 pagati 12 maggio 1629

38 E'probabile sia 1629 e si tratti di un errore di trascrizione.

352. Guido da Spicchio vende a Sua Altezza due pezzi di terra, boscata nella potesteria di Vinci popolo di S. Andrea di Conio, et di S. Pietro a Castro per s. 106.3.10 dentro al Barco pagati 18 giugno 1629
353. Messer Bernardo Guidarrighi ne nomi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata di stiora 18 nel contado di Pistoja dentro al nuovo Barco potesteria di Tizzana popolo di Quarata. Item la rata di un pezzo di bosco in detto popolo luogo detto neque buone per s. 120 pagati 21 giugno 1629
356. Prete Gio. Francesco Ciucci, e fratelli vendono a Sua Altezza un pezzo di terra boscata potesteria di Vinci popolo di S. Maria a Faltignano luogo detto alla Piaggia delle Fontanelle. Item altro pezzo di terra boscata in detto popolo luogo detto alle Croci di stiora 114 per s. 279.5.18 pagati 8 gennajo 1629
357. Bastiano Giuntini vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata potesteria di Tizzana popolo di S. Maria a Quarata nel Barco Reale per s. 79.4.7.6 pagati 22 novembre 1629
358. Bartolomeo Baldacci vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata dentro al Barco potesteria di Vinci luogo detto Castagneto per s. 5.2.6.8 pagati II marzo 1629
359. Giovanni Vezzosi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata di stiora 31 nella potesteria di Vinci popolo di S. Amato luogo detto l'Acqua Santa dentro al Barco per s. 31.1.15.- pagati 21 marzo 1629
360. Agostino Vezzosi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata potesteria di Vinci popolo di S. Amato luogo detto Capaja dentro al Barco per s. 18.2.6.8 pagati 21 marzo 1629
361. Pietro de Bardi, e fratelli vendono a Sua Altezza tre pezzi di terra boscata nella potesteria di Vinci popolo di S. Lucia luogo detto al Colle, le Piagge dentro al Barco per scudi 65 pagati 5 aprile 1630
363. Bartolommeo, e fratelli Vezzosi vendono a Sua Altezza 4 pezzi di terra boscata nella potesteria di Vinci, popolo di San Amato luogo detto a Colle Mezzano, luogo detto Ferracanzone, e luogo detto la Piaggia delle Lame, e luogo detto Lame per s. 473.2.17.2 che s. 63.2.17 furono pagati, et il restante da ritenersi per rispandersi in beni stabili 3 settembre 1630 nel Barco
364. Ercole da Milano vende a Sua Altezza due pezzi di terra boscata nella potesteria di Vinci popolo di Vitolino nel Barco per s. 40.3.10 pagati 26 settembre 1630
366. Giovanni Ciucci vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nella

- potesteria di Vinci popolo di S. Maria a Faltignano per s. 14.4.13.4 pagati 27 marzo 1621³⁹
378. Santi Tanni vende a Sua Altezza un pezzo di bosco dentro al Barco Reale nel comune di Vinci luogo detto alla Spianata per s. 56 pagati 12 agosto 1636
392. Silvio Giani vende a Sua Altezza una spiaggia, ed un Campetto nella potesteria di Tizzana popolo di S. Bartolommeo a Cascialla, et oggi di S. Piero a [...] vicino a beni della Fattoria di Calappiano per s. 130 per pagarsi 16 luglio 1639
393. Cosimo Chiarenzi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nel comune di Montemagno potesteria di Tizzana luogo detto Rubattorno per s. 160 pagati 14 febbrajo 1639
405. Bartolommeo Palla vende a Sua Altezza un pezzolo di bosco dentro al Barco Reale luogo detto la Valle al Sorbo nel comune di Castro, e Conio potesteria di Tizzana per s. 5, e 1. 5 pagati 11 agosto 1642
407. Polito, e fratelli Sarchielli vendono a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nel popolo di S. Piero a Vitolino potesteria di Vinci luogo detto Fontanaccia parte dentro il Barco, e parte fuori per s. 8 pagati 17 settembre 1642
413. Matteo, e Francesco Cerri vendono a Sua Altezza quattro pezzi di terra nel popolo di S. Piero a Vitolino per s. 68, che s. 28 pagati, et il restante da depositarsi nel Monte Pio 17 dicembre 1641
446. Bastiano Pacini vende, e permuta a Sua Altezza Serenissima un podere nella potesteria di Vinci popolo di S. Maria a Faltignano dentro al nuovo Barco per s. 333.3.10 Più pezzi di bosco in detto luogo per s. 105.5.6.8. Item altri pezzi di bosco in detto luogo per s. 274.3.10 in tutto s. 1112.5.6.8. All'incontro da in permuta il Granduca un podere nella potesteria di Vinci popolo di S. Lucia a Paterno luogo detto Strada per s. 337. Item tre pezzi di bosco in detto contado e popolo per s. 946.4.9 in tutti. Il legname de boschi per scudi 188.4.18.4 in tutto s. 1135.1.9, e s. 22.3.2.4 di soprapiù li detti Pacini pagano a Sua Altezza 3 marzo 1626
683. Vangelisti Artimini vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata potesteria di Carmignano popolo di S. Maria a Bacchereto luogo detto il Poggione per s. 32.5.13.4 pagati 9 novembre 1629
704. Donna Alessandra Baldacci vende a Sua Altezza un pezzo di bosco

39 Potrebbe essere una trascrizione errata anche questa, 1631 sembrando più plausibile.

nel popolo di S. Lucia a Paterno comune di Vinci luogo detto il Poggio Campalajo di stiora 7, e panora 6. Item altro pezzo di bosco in detto popolo, e luogo di stiora 3 per s. 58 pagati 24 aprile 1646

829. Bastiano Bandini ne nomi vende a Sua Altezza un podere nella potesteria di Vinci, e Cerreto luogo detto la Vergine contigua ad altri beni della fattoria di Calappiano nel popolo di S. Piero a Vitolino per s. 350 il qual prezzo fu contrapposto al debito del detto Bandini collo Scrittojo eccetto s. 28.4.10.8 per la gabella, e s. 8.1.6.4 da pagarsi al detto Bandini in contanti. 12 di agosto 1665
1030. Giuseppe Ciambellotti vende a Sua Altezza quattro pezzi di scopati nella potesteria di Vinci popolo di S. Piero a Castro per prezzo di s. 406 e d. 8 qual prezzo fu contrapposto al debito che tiene detto Ciambellotti con lo Scrittojo di Sua Altezza e di s. 21 che è debitore del Cardinal Decano. 12 dicembre 1668

Acquisti a Calappiano

311. Mariotto, e fratelli Attucci vendono al GranDuca un pezzo di terra boscata potesteria di Carmignano popolo di S. Cristina luogo detto Vitalbeto. Item due altri pezzi di bosco in detto popolo per s. 40 pagati 20 novembre 1624
315. M. Francesca Petracchi vende al GranDuca Ferdinando un pezzo di terra boscata nel popolo di S. Cristina a Mezzano potesteria di Carmignano luogo detto Al Sasso per s. 16 e 1/2 pagati primo settembre 1626
321. Bastiano Petracchi vende a Sua Altezza tre pezzi di terra nella potesteria di Carmignano popolo di S. Cristina a Mezzano in tutto per s. 87.2.10.2 pagati 22 dicembre 1626
323. Luca, e fratelli Lunardi danno in permuta al GranDuca, et in parte vendono un podere nella potesteria di Tizzana nel popolo di S. Gregorio dentro al chiuso del nuovo Barco. Item un pezzo di bosco querciato in detto popolo luogo detto Buccione di stiora 130 in tutto per s. 790.1.92. All'incontro il Gran Duca da in permuta un podere nel detto contado, e potesteria popolo di Monte Magno fuori del Barco, due pezzi di bosco in detto popolo stimato in tutto s. 575.1.15. Scudi 214.6.9.2 d' avanzo il GranDuca promette di pagarli a venditori, o depositarli 26 gennaio 1626
362. Antonio Petracchi vende a Sua Altezza un pezzo di terra boscata nella

potesteria di Carmignano popolo di Verghereto luogo detto Razzalupo dentro al Barco per s. 43.5.5 pagati 13 aprile 1630

Permute

318. Niccolo Guentini vende al GranDuca un pezzo di terra boscata nel popolo di S. Maria a Quarata di stiora 23 compresi nel nuovo Barco. Item altro pezzo di spiaggia in detto popolo luogo detto la Fontanaccia di stiora 37 per la somma e prezzo di s. 183.2.12.6 e Sua Altezza dà all'incontro in permuta un pezzo di terra boscata nel popolo di Buriano potesteria di Tizzana luogo detto alla Fontanella. Item altro pezzo di terra spogliata nel popolo di Quarata luogo detto a S. Leo per il prezzo di s. 43.3.10 fu convenuto pagarsi, o depositarsi primo ottobre 1626
451. Il GranDuca da in permuta e vende a Santi, e fratelli Tarini di Vitolino un podere potesteria di Vinci popolo di S. Piero di Vitolino sotto la fattoria di Calappiano fuori del Barco stimato s. 600, e per s. 17.1.6.8 di legna da cataste. All'incontro li detti Santi, e fratelli, danno in permuta, e vendita a Sua Altezza un podere in detto popolo luogo detto la Guardia di stiora 78 stimato s. 471.5.5.- parte di detto prezzo per il soprapìù fu compensato, et il restante i detti fratelli promessero di pagarlo. 8 giugno 1627. A Calappiano
459. Girolamo, e fratelli Romoli vendono, e permutano a Sua Altezza quattro pezzi di terra nella potesteria di Carmignano, e popolo di S. Maria di Bacchereto luogo detto Cerret'Alto. Item altro pezzo in detto popolo luogo detto Cerretino, o vero del Tredici per s. 800 il soprapìù di s. 246 li detti Romoli pagano allo Scrittojo. 17 novembre 1628
467. Mariotto Attucci, e fratelli danno in permuta, e vendita a Sua Altezza un pezzo di terra dentro al Barco Reale di stiora 83 potesteria di Carmignano popolo di S. Piero a Vergherete luogo detto a Rivoli. Item una spiaggia di terra, in detto luogo per s. 176.5.6.8. All'incontro Sua Altezza diede in permuta al detto Attucci una casa con bottega a uso di fornaio nel castello di Artimino per s. 360 che s. 183.1.13.4 di soprapìù a conto del qual prezzo l'Attucci pagò s. 50, et il restante da pagarsi. 6 giugno 1630
475. Giov. Maria Rimediotti, e fratelli da in permuta, e vendita a Sua Altezza un pezzo di bosco nel popolo di S. Stefano alle Busche luogo detto Poggio alla Malva per s. 77.3.18.4 All'incontro Sua Altezza da in permuta al detto Rimediotti due pezzi di terra nel popolo di S. Stefano

- alle Busche potesteria di Monte Lupo per s. 86, che s. 8.3.1.8. pagati allo Scrittojo per il soprapiù. 6 aprile 1632
496. Francesco Paganelli da in permuta a Sua Altezza un pezzo di terra nella potesteria di Carmignano popolo di S. Maria a Bonistallo luogo detto Caiano per s. 83.4.-.8 e all' incontro Sua Altezza da al Paganelli un pezzo di terra in detto popolo luogo detto Palaja per s. 254.3.6.9 che s. 170.6.5.10 di soprapiù pagati 14 gennaio 1637
684. Sua Altezza da in permuta a Frati del Carmine della Castellina un podere con casa in Valdimarina sotto la pieve Allegri luogo detto Sorbetole che pervenne nel Fisco l'anno 1605, e dal Fisco nello Scrittojo per la morte di Vittorio Andreacci che fu donato dal GranDuca Francesco ad Agnolo Antonio Andreacci pervenuto allora nel Fisco per la ribellione di Camillo Martelli e stimato s. 4260 che è sotto la fattoria di Cafaggiolo all' incontro li detti padri danno in permuta a Sua Altezza tre poderi posti nella potesteria di Vinci alla fattoria di Calappiano, che uno luogo detto Anchiano, e l'altro luogo detto al Borso, l'altro sul Rio delle Querceta del Baldacci con un mulino, e pezzi di terra per stima di s. 2860, che s. 1400 Sua Altezza dona a Padri s. 200, e del restante s. 1200 furono pagati s. 800, e gli altri s. 400 da pagarsi fra certo tempo, e questa permuta fu fatta con licenza de Giudici ecclesiastici, et Esecutori apostolici 27 novembre 1629
952. Sua Altezza da in permuta a Biagio Marmi due pezzi di terra nella fattoria di Calappiano nel popolo di S. Bartolommeo a Cascialla comprati già per Sua Altezza da Lorenzo Giani (...) per s. 120 all'incontro il Marmi da a Sua Altezza numero quattro pezzi di bosco nel Barco Reale confinanti con Sua Altezza luogo detto Macinelli nella fattoria di Calappiano per scudi 110, e s. 10 di legna 29 aprile 1655
1032. Diacinto Marmi da in permuta a Sua Altezza tre poderi nella potesteria di Tizzana popolo di S. Bartolommeo a Cascialla contigui alli beni della fattoria di Calappiano per s. 2726 per il prezzo di detti tre poderi, e per s. 260 di bestiami. Sua Altezza all'incontro da in permuta al detto Marmi il podere della Querciola con la casa, e casetta, che presentemente gode Monsu Filiberto Sciorano nel popolo di S. Michele di Castello potesteria di Sesto sotto la fattoria della Petraja consistente detto podere in più pezzi per s. 3250, e per scudi 57 di bestiami (...) Sua Altezza diede a Monsu Scioran per ricompensa di detta casa, e casetta s. 17 l'anno. 22 gennaio 1668.

Il Barco Reale al tempo dei Medici e la legislazione sulla sua salvaguardia

Dai volumi sullo *“Stato del Patrimonio pubblico e privato della Ser.ma Casa di Toscana”* si è potuto trarre qualche ulteriore indicazione riguardo alle proprietà medicee sul Montalbano.

Queste terre vengono rammentate, ad esempio, nelle donazioni “*inter vivos*” compiute dai Granduchi nei confronti dei figli, atti notarili con cui venivano divisi fra i figli legittimi e naturali tutti i possedimenti nel Granducato, dei quali il Principe riservava a sé l’usufrutto e la facoltà di deliberare in qualsiasi senso; tali beni, qualora si fosse estinta la discendenza di sesso maschile del beneficiario, sarebbero passati agli altri fratelli o, in mancanza di questi, all’erede al trono.

Cosimo I comprese gli acquisti di Limite nella donazione fatta al figlio Don Giovanni il 10 gennaio 1567, e quelli di Artimino nella donazione al Principe Francesco del 19 ottobre 1570⁴⁰.

Ferdinando I donò il 6 marzo 1587 a Don Antonio, figlio naturale di Francesco I e Bianca Cappello, alcuni beni nella Potesteria di Tizzana e a Conio, le proprietà comprate dal Granduca Francesco nelle Potesterie di Carmignano e Quarrata, la villa del Bini nella potesteria di Carmignano⁴¹.

Si sa inoltre che *“li beni della Pineta et Artimino”* erano compresi tra le proprietà di Ferdinando I obbligate per la restituzione della dote di Cristina di Lorena, sua futura moglie, nell’*“Istrumento dotale”* stipulato a Blois il 25 febbraio 1589⁴².

Al figlio Don Francesco (cui sarebbero passati anche i beni di Don Antonio sopra citati alla sua morte), Ferdinando I donò il 10 ottobre 1606 *“la Villa di Artimino, e beni tanto acquistati che da acquistarsi da S.A., e i mobili, bestiami, e crediti de contadini”*⁴³.

Con l’ ampliarsi della proprietà nella zona, negli ultimi decenni del ‘500, vi vennero formate tre Fattorie di proprietà privata del Granduca,

40 A.S.F., R.R. Possessioni 822, Sezione riguardante Cosimo I, n. 357 e n. 360 il 2°. I beni di Artimino sono quelli comprati il 16 giugno 1568 dagli Eredi di Antonio Cantucci, rammentati nell’ Appendice.

41 ibidem, Sezione riguardante Ferdinando I, n. 464

42 ibidem, Sezione riguardante Ferdinando I, n. 223

43 ibidem, Sezione riguardante Ferdinando I, n. 470

ciascuna comprendente discrete estensioni di terreni coltivati e alcuni boschi: erano le Fattorie di Artimino, delle Ginestre e di Calappiano, amministrate dallo Scrittoio delle Regie Possessioni (struttura istituita da Cosimo I per amministrare il proprio patrimonio). Altri poteri vennero dati a livello, e di questi contratti si è trovata ripetuta traccia nei volumi sul patrimonio di Casa Medici.

Le zone boschive o incolte andarono invece a formare le Bandite Granducali di Poggio e di Cerreto.

Le bellezze naturali del luogo, quelle stesse che avevano indotto Ferdinando I a prediligerlo al punto da farvi costruire una villa, che voleva *“in luogo alto, e di bella veduta, e d’aria salubre, e d’ogni sorta di cacciagioni copiosa”*⁴⁴ (Immagine 1), unitamente all’estensione dei possedimenti furono, con tutta probabilità, alla base della decisione di realizzare sul Montalbano una grande bandita recintata, dove meglio si sarebbe potuto custodire la selvaggina destinata alle caccie dei Granduchi. Da quanto si è letto, questa sembrerebbe essere stata abbondante e varia piuttosto che costituita da specie pregiate. Infatti, anche i famosi daini tenuti nel Barchetto, bianchi o neri che siano stati, non sembra fossero una specie particolarmente rara⁴⁵. Si potrebbe invece pensare ad una particolare tutela nei confronti di porci, lepri, capri, starne, fagiani, coturnici e francolini.

Per quanto riguarda i boschi, questi erano rigidamente tutelati e presentavano molte varietà di alberi (querce, cerri, castagni, gelsi, pini, lecci, abeti, olmi, noci, cipressi, pioppi, ecc.) e di arbusti (scopa, imbrentina, ginepro, mirto, marrucca, ecc.).

Si fa notare inoltre la grande diffusione che ebbero, specialmente ad Artimino, i gelsi, sulla cui coltivazione i Medici avevano la privativa, ricavandone notevoli guadagni. Fu Ferdinando I che la introdusse in questa zona⁴⁶. L’albero del gelso venne particolarmente tutelato, come dimostra

44 A.S.F., Manoscritti 131, c. 24 v.

45 G. Castelli, parlando del colore del Cervo, così si esprime: “...Oltre a tali comuni e normali colorazioni, si conoscono anche Cervi bianchi, di color grigio-argentato, pezzati, neri o di colore assai pallido. Cervi completamente albini sono tutt’altro che rari...” (*Il Cervo Europeo*, Firenze, 1941, p. 100).

46 “Haria voluto che lo stato suo, instrutto di tutte le arti, havesse, dando mercantie fuora, tiratovi danari, et levato il bisogno delle cose esterne. Però ve n’introdusse molte minori, et con esse tanta copia di gelsi con modo di moltiplicarli, che può sperarsi col tempo seta a bastanza se non di vantaggio” (Usimbardi, “Istoria del Gran Duca Ferdinando I”, a cura di G. E. Saltini, in *Archivio Storico Italiano*, IV serie, tomo VI, anno 1880, p. 387).

un Bando del 29 maggio 1655, e vi prosperò fino al declino dell'industria serica italiana, ossia verso il 1930. Da allora, secondo G. Ciampi, sarebbe andato scomparendo ⁴⁷.

Come si apprende dal Bando del 1626, che verrà illustrato in seguito, all'interno della riserva vennero racchiusi boschi già appartenenti alle Bandite di Poggio e di Cerreto, boschi appartenenti alle tre citate Fattorie granducali, e boschi di "Particolari".

Vi si trovava anche la stessa Fattoria delle Ginestre, completamente circondata da muri a secco e palancati (Immagine 2), destinati a difendere le coltivazioni dalla selvaggina, nonché diversi poderi delle Fattorie di Artimino e di Calappiano ed altri ancora posseduti da privati. Dai documenti consultati sembrerebbe che la quota di proprietà private esistenti dentro questa Bandita fosse tutt'altro che indifferente. Ciò è testimoniato non solo dagli elenchi di tali beni trovati su piante o altri documenti, ma anche dai frequenti riferimenti a risarcimenti a privati per danni alle coltivazioni, effettuati dalla Cassa dello Scrittoio, e alle riparazioni eseguite a muri e palancati.

Il sorgere del muro del Barco, di estensione notevolmente superiore rispetto a quella dei Barchi già esistenti nelle vicinanze, doveva aver molto colpito la popolazione del contado: rappresentava perfettamente la volontà di fare una riserva particolare, esclusiva, il cui significato andava ben oltre quello di fornire uno spazio racchiuso per le cacce. Una simile istituzione, con tutta l'organizzazione per la sorveglianza e la manutenzione che comportava, non voleva solo manifestare un privilegio, ma il desiderio di ostentare grandiosità e lussi principeschi, oltrepassando quanto era stato fatto finora dai Granduchi.

La prima notizia sul muro del Barco risale al 1624: è il "ricordo", scritto il 6 ottobre di quell'anno dal parroco della chiesa di S. Maria a Faltognano, della benedizione data il giorno stesso ad un "tabernacolo", la cui "muraglia" "... la fece la fabrica del Barco di sua maestà granduca Ferdinando secondo granduca di Toscana ..." ⁴⁸ (Immagine 3): segno evidente che a quella data si stava lavorando nei paraggi al muro della Bandita.

Un'ulteriore conferma del fatto che la muraglia venne realizzata negli anni 1624-1625 viene dalle parole stesse con cui si apre la trascrizione

47 "Bando per la conservazione dei mori, e gelsi del 29 maggio 1655 ab Inc.", in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, Firenze, 1804, tomo XVIII.

48 Archivio della Chiesa Parrocchiale di Faltognano, *Libro di Ricordi del Prete Desiderio Cinelli*.

dell'atto notarile del 1° ottobre 1626: “*Stante che per la muraglia fatta l'anno passato d'ordine di S.A.S...*”⁴⁹.

Pure il Bando del 7 maggio 1626 presenterebbe quest' opera come già ultimata: si dice infatti che la circonferenza del “*ricinto di muro*” “... *come benissimo apparente, non ha bisogno di altra confinazione per notizia di nessuno.*”⁵⁰ (Immagine 4)

Anche la pubblicazione di uno specifico Bando sulla salvaguardia di questa Bandita, ne dimostra l'eccezionalità e l'importanza.

Con il diffondersi delle bandite medicee nella seconda metà del '500, erano stati emessi diversi bandi a carattere particolare riguardanti questa o quella bandita.

All' inizio del '600, queste disposizioni vennero riunite in un unico testo, il “Bando Generale di Bandite, e Sbandite di Caccie, e Uccellagioni, et Pesche pubblicato il dì 17 settembre 1612”, successivamente riveduto, dando luogo al “Bando Generale delle Bandite” del 6 agosto 1622, che resterà per lungo tempo un punto di riferimento della legislazione in questo settore.

Il Bando del 7 maggio del 1626, contenente tutte le disposizioni riguardanti il Barco Reale, prevedeva pene assai più severe per i trasgressori rispetto a quelle previste per simili reati in altre Bandite. L. Cantini, nella sua raccolta di Leggi della Toscana, esprime chiaramente questo concetto nel commento che fa a seguito di questo Bando: la pena ai lavori forzati (spesso inflitta ai malfattori) gli sembrava eccessiva e soprattutto “...*non pare adattata a gastigare un uomo, che per poca considerazione, e prudenza, si fa lecito di trasferirsi armato in qualche luogo proibito dal Principe, per far preda di animali, che non anno (sic!) proprietario, l'uccisione de' quali è ad esso permessa dal diritto naturale ...*”⁵¹.

Lo stesso autore, commentando un successivo Bando dello stesso genere (risalente al 1701), fa notare l'ingiusta differenza di pene imposte, per reati dello stesso tipo, unicamente perché avvenuti in bandite diverse, e sostiene che “*tutti quelli che possiedono dei beni campestri hanno un eguale diritto di non volere che a' medesimi non sia da alcuno fatto danno. Tutti contribuiscono egualmente col pagamento delle Imposizioni al mantenimento dei Magistrati, e della forza Pubblica, destinata l'una e l'altra a proteggere le*

49 A.S.F., Notarile Moderno 10548, cc. 23-23 v.

50 Una copia di tale Bando, stampata nel 1685, è stata trovata in A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia), 418. (Documento n. I)

51 L.Cantini, op. cit., tomo XV, p. 384

*private proprietà ...*⁵². Pur nell' ingenuità delle motivazioni addotte, questi commenti lasciano intendere il sentimento che doveva suscitare una simile legislazione a difesa del Barco.

Il Bando del 7 maggio 1626 resta un documento prezioso e assai ricco di informazioni. Esso ci fornisce la giustificazione pubblica che il governo granducale dava per la costruzione della muraglia, finalizzata a legittimare il privilegio che i Medici si attribuivano: l'evento veniva presentato come un benevolo provvedimento preso nell'interesse dei sudditi, per proteggere le coltivazioni dagli animali che servivano alle cacce. Ci si soffermava a rassicurare i sudditi sulla grande efficacia di tale provvedimento rispetto quanti presi finora a risarcimento di coloro che venivano danneggiati per via delle cacce, e si specificava come si fosse provveduto ad indennizzare tutti coloro i cui beni erano rimasti all'interno del recinto.

Il Bando dà inoltre una testimonianza di tutta l'organizzazione collegata a questa bandita: agli *"abitanti nelle case destinate, e fatte per guardare detto Barco"* spettava infatti il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni date, e denunciare coloro che le trasgredissero. Essi dovevano inoltre provvedere, qualora necessario, agli animali, e badare ai cancelli e cateratte che si trovavano lungo il muro (due strade maestre si trovavano infatti ad attraversare la zona racchiusa dal muro: quella che univa Pistoia ad Empoli, e quella che da Empoli andava a Prato).

Per agevolare la comprensione del Regolamento del 7 maggio 1626, si sono schematicamente riassunte le varie disposizioni in esso contenute, distinguendo tra:

1) Provvedimenti che vietavano dentro al Barco l'uso o il possesso di armi, o il ricorso a determinati sistemi di caccia, che potessero arrecare danno agli animali e uccelli, e in particolare di:

- *"archibusi"*

- *"zagaglie, corsesche, armi in asta, forconi di ferro, e spiedi di qualsivoglia sorte"*

- *"balestre, frugnoli, e altri istrumenti, e ordigni atti ad ammazzare, e pigliare animali, e uccelli"*

- *"lacci, e reti da porci, da lepri, da starne, e fagiani, o qualsivoglia altra rete"*

- *"cani mastini, cani grossi, levrieri, bracchi da caccia, anco da uccelli di rapina, e ogni sorte di uccelli di rapina"*

52 Ibidem, tomo XIX, "Bando sopra i facidanni nel Barco Reale, senza data di giorno, ma certamente del 1701"

- *“buche cieche di qualsivoglia sorte né meno tenervene se ve ne fussero delle fatte”*.

Questi provvedimenti riguardavano chiunque, compresi *“i soldati, e i descritti di qualsivoglia milizia”* (si specifica addirittura che nel Barco non sarebbero state valide le ordinarie autorizzazioni a portare l'archibugio, bensì erano necessarie specifiche licenze, concesse dal “Segretario sopra i negozii delle Bandite”). Le pene per eventuali trasgressioni erano piuttosto severe, e lo diventavano ancor di più nel caso che con tali armi o strumenti si ammazzassero animali o uccelli (si andava da una ammenda di qualche decina di scudi e due tratti di fune, per le trasgressioni più lievi, sino alla pena di 200 scudi e *“della carcere alle Stinche per dieci anni”* nel caso dell'uccisione di animali o uccelli). Si poteva essere condannati anche nell'eventualità che nella propria abitazione venissero rinvenuti *“animali, e uccelli proibiti vivi, o morti, eziam in pezzi”*;

2) Provvedimenti volti alla tutela in generale degli animali, che proibivano:

- recar danno a *“nidi, e ova di fagiani, starne, coturnici, e francolini;*
- tenere più di un *“porco domestico”* per podere (due con licenza dei Fattori), affinché le ghiande e castagne selvatiche del Barco potessero essere in massima misura riservate agli *“animali grossi da caccia”*;
- portar fuori dal Barco, per la medesima ragione, *“ghiande e castagne salvatiche”* senza licenza dei Fattori di Artimino, Calappiano e Magia;
- alzare le cateratte situate lungo il muro, affinché gli animali non potessero uscire dal recinto;

3) Provvedimenti per la tutela dei boschi, importanti per gli animali sia quale fonte di cibo che per il rifugio che offrivano, con cui si stabiliva:

- il divieto di *“tagliare, o far tagliare legnami di alcuna sorte senza speciale licenza di loro Altezze”*, anche per gli stessi proprietari di beni situati dentro la Bandita (solo nel caso particolare di tagli di pali per le viti, la licenza poteva essere rilasciata anche dal Capocaccia o dal Segretario sopra le Bandite);
- la proibizione di tenere *“capre, e caprette così per stanza, come per pasturare in qualsivoglia modo”*;

4) Provvedimenti sulla tutela del muro e degli altri manufatti architettonici situati lungo il suo percorso, che notificavano:

- la proibizione di *“rompere, smurare, e guastare il muro, le cateratte, e i muri di detto Barco”*;
- la proibizione di lavorare *“presso a 4 braccia così di dentro, come di fuori al*

muro di detto Barco, per non dare occasione, che rovini”;

5) Indicazioni riguardanti quanto era concesso fare agli abitanti della zona, i quali potevano:

- cacciare *“cervi, porci, daini, e lupi (...) in tutti i luoghi che restano fuori di detto Barco, nelle sopraddette due Bandite del Poggio e di Cerreto”* (ad eccezione dei boschi di Chiusi, Poggiona e Brugnano, che restavano riservati al Sig. Cardinale Principe Don Carlo Medici), con qualsiasi arma o mezzo, all’infuori dell’archibugio. Rimanevano sempre vietate in tali luoghi *“la caccia, e uccellazione di altri animali proibiti, come lepri, capri, starne, fagiani, francolini”*, come pure la pesca;

- *“uccellare alle proprie ragnaie con ragne da beccafichi, e da tordi, e a boschetti, e paretai a tordi, merle, e altri uccelli non proibiti”*;

- tenere *“cani mastinelli e altri cani piccioli per guardia de bestiami minuti non atti a far danno a porci, lepri, e altri animali, e uccelli proibiti, ai quali però si tenga legato al collo un randello, che sia convenevolmente grosso, di lunghezza almeno di un braccio”*;

6) Indicazioni riguardanti quanto era permesso ai *“passeggeri”* che venivano da *“Stati alieni”*, e cioè:

- portare con sé il proprio archibugio qualora si trovassero a dover attraversare il Barco, a condizione che l’arma fosse scarica, e che essi si astenessero dal *“ferire, pigliare, e ammazzare porci, e altri animali grossi da caccia, viaggiando unicamente lungo le strade maestre e senza fermarsi”*. E affinché i passeggeri venissero a conoscenza di queste disposizioni, si stabiliva che fossero poste apposite iscrizioni su pietra ai quattro cancelli situati lungo le strade maestre, che venissero affissi specifici avvisi nelle *“Hosterie”* dei dintorni, e che costoro fossero avvisati *“dalli Potestà più vicini, e anco dalli Hosti”*;

- portare *“zagaglie, corsesche, armi in asta, forconi di ferro, e spiedi di qualsivoglia sorte”*, ma unicamente lungo le strade maestre;

7) Disposizioni riguardanti *gli “habitantI nelle case destinate, e fatte per guardare detto Barco, e li cancelli, e cateratte di esso”*:

- costoro incorrevano *“ipso fatto”* nella pena della galera a vita qualora fossero venuti meno al loro compito, o avessero preso parte ad uno dei reati sopra citati;

- essi avevano l’obbligo di denunciare tutte le trasgressioni di cui venivano a conoscenza;

8) Disposizioni riguardanti *“le guardie deputate, e da deputarsi per guardare detto Barco”*, con cui si stabiliva che :

- qualora costoro denunciassero delle trasgressioni, sarebbe stata data loro fede in giudizio, e solamente ad essi sarebbe spettato il diritto di non dover provare le loro accuse;

- esse ricevevano 1/4 della pena pecuniaria imposta in giudizio a quei trasgressori da loro stessi denunciati;

9) Altre disposizioni riguardanti la giurisdizione sul Barco Reale e la sua sorveglianza, tramite le quali si specificava che:

- la giurisdizione spettava esclusivamente al Capocaccia, al Segretario del Magistrato degli Otto e al Segretario de' negotij sopra le Bandite, che assieme avrebbero esaminato tutte le cause;

- era concesso ad ogni guardia, bargello, caporale e famiglia attraversare armato il Barco, e qualsiasi trasgressione alle disposizioni date avrebbe comportato per essi la pena della galera a vita;

10) Indicazioni riguardanti le pene, con cui veniva reso noto che:

- queste erano pecuniarie (fino ad un massimo di 200 scudi) ed affittive (tratti di fune o incarcerazione; la pena massima era il carcere a vita). Qualora le trasgressioni riguardassero l'uso di armi o altri strumenti proibiti, questi venivano confiscati. Le condanne erano inoltre sottoposte all' *"arbitrio di chi averà a giudicare, secondo la qualità de casi, e delle persone"*;

- si distingueva sempre fra *"li cittadini habili a gl'offizij"* e *"li altri non cittadini"*, ai quali, generalmente, veniva inflitta una pena pecuniaria minore;

- la pena pecuniaria incassata veniva così suddivisa: 1/4 alla Camera Fiscale, 1/4 a chi giudicava il caso, 1/4 alla guardia che denunciava la trasgressione o a qualsiasi altro *"inventore, e accusatore palese o segreto"*, 1/4 alle Monache delle Convertite (nel caso di denunce fatte da guardie) o allo Spedale de' Mendicanti (nell'altro caso);

- qualora chi avesse commesso la trasgressione non fosse stato in grado di pagare, la pena sarebbe stata tramutata in confino, e ne sarebbe stata data notizia a S.A.S. affinché l'accusatore avesse ricevuto ugualmente la sua ricompensa;

- nel caso le infrazioni fossero state compiute da persone in minore età, il padre sarebbe stato tenuto a rispondere per il figlio solo nel caso che costui fosse stato *"in sua potestà, e non emancipato"*, e limitatamente alla pena pecuniaria. Se il trasgressore fosse stato maggiore di 12 anni e minore di 16, avrebbe ricevuto *"pena straordinaria ad arbitrio di chi haverà a giudicare"*; se avesse avuto invece più di 16 anni, gli sarebbe stata inflitta la pena ordinaria.

Nel fondo delle R.R. Possessioni dell'A.S.F. esiste un "*Campione del Barco Reale*", datato 1625, dal quale si possono dedurre alcune interessanti informazioni ⁵³ (Immagine 5).

La redazione di questo volume è stata fatta in tempi successivi, e si protrae per un periodo abbastanza lungo (le ultime annotazioni sono datate 1683). La prima fase risale agli anni 1625-26, allorché si iniziò il volume come un "censimento" di tutte le proprietà di privati o di enti ecclesiastici (in prevalenza zone boschive) racchiuse all' interno del Barco. In ordine alfabetico vengono elencati i nomi dei vari proprietari, e per ciascuno di essi risultano meticolosamente registrati tutti gli appezzamenti posseduti, con l'indicazione del tipo di alberi presenti nel bosco, la localizzazione, il toponimo, l'estensione, le proprietà confinanti, il valore del terreno e la stima del legname ricavabile dal taglio della vegetazione. Nella pagina a fianco, lasciata inizialmente in bianco, si trovano successive annotazioni riferite sempre ai beni di cui si parla nell' altra facciata. Sono di diverso genere: risarcimenti per danni alle coltivazioni dovuti a porci, licenze per il taglio dei boschi, pagamenti effettuati ai proprietari in anni successivi. Analizzandole attentamente, si è potuto dedurre una consuetudine vigente in quegli anni: per le cacce dei granduchi non venivano utilizzati solamente i boschi di loro proprietà, ma se ne affittava anche un certo numero tra quelli appartenenti a privati. L' affitto corrisposto al proprietario era pari alla rendita del bosco, cioè al valore del legname che si ricavava dal taglio degli alberi compiuto ogni 5-6 anni: e secondo queste modalità il possessore di tali beni veniva rimborsato.

Da tutto ciò appaiono evidenti le finalità di questo "Campione": esso innanzi tutto attestava l'estensione dei beni di privati all' epoca in cui "nacque" il Barco (è citato in documenti della metà del '700 come una testimonianza inconfutabile). In secondo luogo, serviva quando veniva deciso di prendere in affitto questo o quel bosco, in occasione di cacce granducali, per conoscerne la rendita e, quindi, l'affitto dovuto al proprietario. Infine, indicazioni relative a contratti o pagamenti, con tutta probabilità registrate anche in altri libri di contabilità, erano talvolta annotate anche in questo "Campione" sotto forma di un veloce appunto di chi teneva l'amministrazione (si ignora la frequenza "in assoluto" di questi contratti). Così si spiegano annotazioni simili a quella qui di seguito riportata:

53 A.S.F., R.R. Possessioni 335

“A 8 di agosto 1657 s. 21 e sono per il taglio di più pezzi di boschi di anni 5 quale si sono presi questo anno per servizio delle caccie di S.A.S. sotto n. 631 per anni 5 e passato i detti cinque se li deva pagare la medesima somma e tutto come appare per la stima fatta d’ accordo ...”⁵⁴.

Quando il bosco era troppo spoglio per servire alle cacce, o in seguito ad una sistematica rotazione dei terreni affittati, questo veniva reso al proprietario, e così si annotava nel “Campione”: *“Restituito detto pezzo di bosco di contro e non serve”, “Si lascia per suo uso”, “Resi detti boschi spogliati”, “Non serve più per le caccie”, ecc.*

Infine, nelle ultime pagine del volume, sono registrati compiutamente alcuni contratti d’ affitto per pezzi di bosco fatti al tempo di Cosimo III. Non forniscono nuove indicazioni, a parte il fatto che, almeno in questi casi, si specifica la facoltà del Granduca di rinnovare tale affitto. Inoltre si dice che ogni anno doveva essere corrisposta al proprietario una rata del valore complessivo dei tagli del bosco effettuati durante l’intero periodo del contratto.

Il ricorso ai boschi “di particolari”, presi in affitto quasi d’ufficio, probabilmente deriva da una carenza di quelli granducali rispetto alle necessità della caccia e degli animali, e si ricollega a quanto detto precedentemente sulla notevole estensione delle proprietà private nel Barco.

Non è da escludere che potesse essere più conveniente una simile “gestione” della Bandita, che permetteva un avvicendamento delle aree battute dalle cacce senza che la proprietà granducale fosse estesa a tutto il Barco. Il fatto che le annotazioni sui contratti arrivino solo fino al 1683 (Cosimo III morì nel 1723) conferma il decadimento della funzione venatoria di questa Bandita riferibile all’ incirca a quell’ epoca (per carenza di animali, per i mutati interessi dei Granduchi, o altri motivi), e quindi ad un “tramonto” del Barco in quanto “riserva di caccia”.

La “rotazione” delle zone di caccia era resa necessaria anche dal progressivo decadimento cui andavano incontro i boschi continuamente depauperati dalla popolazione, che non si astenne mai dal raccogliervi furtivamente legname (si ricordi che ciò non era concesso neanche agli stessi proprietari, senza specifica licenza).

Non si sa esattamente se alla base di queste trasgressioni ci fosse la necessità o il desiderio di lucro, ma è certo che la legislazione in proposito

54 Ibidem, c. 65

era particolarmente severa. In un documento del 1759 si è trovato che, dal 1622 sino a quell' anno (cioè dall' epoca del “Bando generale delle Bandite”), erano state presentate alla Segreteria della Camera Granducale “comparse” da parte delle guardie, o effettuati “processi criminali” per tagli di boschi appartenenti a privati, eseguiti senza licenza, solamente nel caso del Barco Reale o di quelle Bandite in cui c'erano fagiani o francolini ⁵⁵.

In un importante, successivo, Bando sul Barco Reale del 1701 vengono addirittura date disposizioni unicamente sulla salvaguardia dei suoi boschi⁵⁶. Si ribadisce il divieto di recar danno o estrarre dal Barco qualsiasi tipo di legna o stipa (di cui si parlava in termini generici nel Bando del 1626), e si specificano dettagliatamente le diverse circostanze in cui ciò si potrebbe verificare; si danno inoltre indicazioni riguardanti le licenze per il taglio delle piante (da rilasciarsi, per iscritto, unicamente dal Cacciatore Maggiore), e quelle per l'estrazione del legname (rilasciate dal proprietario o da un suo rappresentante).

Per quanto riguarda le pene, si stabiliva: “...d' esser condotti su l'asino per i luoghi soliti della Città di Firenze con cartello in petto, che dica per danneggiatori de boschi del Barco...”, per coloro che fossero venuti meno a queste disposizioni per la prima volta; l'esilio dal Barco “e dieci miglia attorno”, oltre alla sopraddetta pena, per i recidivi.

In seguito si elencano altre disposizioni, generalmente volte alla tutela e al controllo del patrimonio boschivo, riguardanti in particolare:

- il divieto per “navalestri e navicellai” di traghettare sull' Arno legname estratto dal Barco, o chiunque ne porti con sé, senza che per tale legna sia stata rilasciata apposita licenza;

- l'obbligo per i proprietari dei boschi, o loro fattori, di inviare alla Cancelleria “la portata distinta della quantità dei legnami, stipa, ceppi, o altro che averanno tagliato, e il nome del bosco, che come sopra sarà tagliato”, entro un mese dal giorno del taglio;

- l'obbligo per “fornaciaci, o fornai” di annotare in un libro “tutte le compre che alla giornata faranno, sì di stipe, frasconi, o altro legname, come pure di ceppi verdi, o secchi si siano, con notare in esso libro il giorno della compra, da

55 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia), 427: attestato del Segretario della Camera Granducale del 17 settembre 1759.

56 Si veda il Documento n. 2, qui a seguito allegato.

In questo Bando si fa menzione di un altro provvedimento simile, risalente al 1692, che non si è però potuto rintracciare; la vicinanza dei due Bandi fa pensare che verso la fine del secolo la situazione fosse alquanto peggiorata.

chi compreranno, e la quantità, e qualità del legname, frasconi, stipe, ceppi, o altro che compreranno”;

- la facoltà concessa a “famigli e loro guardie” di perquisire, dietro ordine dei Giudici Delegati sopra le Cacce e Pesche, case o magazzini dove suppongano vi possa essere del legname tagliato senza apposita licenza;

- la possibilità di accusarsi a vicenda, nel caso il “*contrafattore*” non fosse stato solo, e colui che avesse denunciato la trasgressione sarebbe stato prosciolto da ogni accusa, e in grado di incassare 1/4 della pena pecuniaria imposta dai giudici;

- l'impossibilità in futuro a ricevere “sussidi caritativi” per i trasgressori e loro famiglie.

Viene inoltre ribadito il divieto di bacchiare o raccogliere “ghiande e castagne” prima che siano mature, mentre successivamente sarà necessaria una licenza del Cacciatore Maggiore.

Infine si specifica che la giurisdizione sul Barco spettava esclusivamente ai “Giudici Delegati sopra le Cacce e Pesche”.

1596

Addi XVII. di Dicembre 1596. Lunedì

Il Ser.^{mo} Granduca desideroso di avere una
villetta in luogo alto, e di bella veduta per'aria
& salute, e l'opra, ossia di Cacciagioni copiosa,
restino il Colle d'Arnimino lungi di sito
circa alla metà di un miglio dall'antico
Castello di Arnimino. In questo luogo adunq;
desidero farsi un bel Palazzo in 7. giorni
ne fu gettato la prima pietra, e successiva-
mente cominciata fare la fabbrica.



2 – A.S.F., R.R. Possessioni 118. E' qui rappresentato uno dei "decimi" in cui fu suddivisa l'area della bandita dal governo lorenese, per razionalizzarne lo sfruttamento delle risorse provenienti dal taglio dei boschi. All'interno del Barco si trovavano alcuni poderi che, per non venire danneggiati dagli animali, erano quasi sempre recintati da muri o palancati. Queste zone, comunemente chiamate "chiusi", potevano essere, come nel caso della Fattoria delle Ginestre, anche assai estese



3 - Documento visionato presso l'Archivio Parrocchiale di S. Maria a Faltognano (Vinci).
 Nella colonna di destra si può leggere il "ricordo" del 6 di ottobre 1624
 in cui viene rammentata "la fabrica del barco di sua maestà granduca Ferdinando"

BANDO

29

DELLE PROIBIZIONI DI CACCIE

Nel Barco Reale fabbricato di comandamento di Loro AA. nelle due Bandite del Poggio, e di Cerreto.

Con la Sbandita quanto a Caccie di Animali grossi fuori del detto Barco nelle dette due Bandite.



L. Serenissimo Gran Duca di Toscana, e le Serenissime sue Tutrici, e per Loro AA. Ss. li Spettabili Sig. Otto di Guardia, e Balia della Città di Firenze: Atteto che le AA. Loro intente con ogni applicazione al beneficio de' loro Sudditi, particolarmente in provvedere che i Beni di essi coltivali, e fruttiferi venghino liberi da quei danni, che per la vicinanza a i Boschi, e Macchie, quasi irrimediabilmente, tentano da Cerui, Porci, Daini, & altri simili Animali, e che dalla riserva della Caccia di detti Animali, permessa al Principe per suo gusto, e recreazione, non segua ne' beni ad essa adiacenti alcun danno, ma sia lecito pigliarueli, & ammazzarueli: Hanno le AA. Loro con questa mira in più beni delle due Bandite del Poggio, e Cerreto fatto fabricare il Barco Reale con ricinto di muro di più di 30. miglia con sue Cateratte, Cancelli, Cale, & altre cose necessarie a tenerui racchiusi detti Animali, senza impedirui il commercio, e con giusti titoli, e modi prouisto all' indennità di quelli che vi anno beni, e con certezza per la riproua di vn'anno, che la fabbrica di esso Barco, e compita del buono effetto seguito ne beni rimasti fuori, e con maggior soddisfazione de' Padroni di essi, che non aucauo prima in riceuere, mediante le buone ordinazioni de' Sereniss. Predecessori, il ristoro per il danno di essi Animali.

C 4

E ri.

4 - La prima pagina del Bando sul Barco Reale datato 7 maggio 1626. A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia), 418

Appendice documentaria

Documento n. 1

PROVVISIONE

Delle Proibizioni di cacciare nel Barco Reale fabbricato di comandamento di loro A.A. nelle due Bandite del Poggio, e di Cerreto.

Con la Sbandita quanto a caccia di animali grossi fuori del detto Barco nelle dette due Bandite, del dì 7 maggio 1626 ab. Inc.

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e le Serenissime sue Tuttrici, e per loro A.A. Serenissime, li Spettabili S.S. Otto di Guardia, e Balìa della città di Firenze: atteso che le A.A. loro intente con ogni applicazione al beneficio de loro sudditi, particolarmente in provvedere, che i beni di essi coltivati e fruttiferi venghino liberi da quei danni, che per la vicinanza a i boschi, e macchie, quasi irreparabilmente, sentivano da cervi, porci, daini, e altri simili animali, e che dalla riserva della caccia di detti animali, permessa al Principe per suo gusto, e ricreazione, non segua ne' beni ad esso adiacenti alcun danno, ma sia lecito pigliarveli e ammazzarveli.

Hanno le A.A. loro con questa mira in più beni delle due Bandite del Poggio, e Cerreto fatto fabbricare il Barco Reale con ricinto di muro di più di 30 migli con sue cateratte, cancelli, case, e altre cose necessarie a tenervi racchiusi detti animali, senza impedirvi il commercio: e con giusti titoli, e modi provisto all' indennità di quelli, che vi hanno beni, e con certezza per la riprova di un' anno, che la fabbrica di esso Barco è compita, del buon effetto seguito ne' beni rimasti fuori, e con maggior soddisfazione dei padroni di essi, che non havevano prima in ricevere, mediante le buone ordinazioni de Sereniss. Predecessori, il ristoro per il danno da essi animali.

E richiedendo così santa, e utile provvisione, che ciascuno sappia detto Real Barco essere riservato al Principe, che se bene questo solo, e per la reverenza, che se li deve, e per il beneficio, che come sopra, se ne riceve senza fare altra proibizione, bastar dovrebbe, e quando per i poco osservanti pur necessaria vi fusse, viene a ciò provisto dal Bando generale delle Bandite de 6 di Agosto 1622 poiché i luoghi in detto Barco compresi sono parte delle dette due Bandite del Poggio, e di Cerreto, espresse in detto Bando: tuttavia per maggior chiarezza, e freno di non trasgredire: fanno pubblicamente bandire, e notificare le proibizioni, e dichiarazioni infrascritte.

Che dentro al soprascritto Real Barco fabricato con ricinto di muro nelle due Bandite del Poggio, e di Cerreto, la cui circonferenza, come benissimo apparente, non ha bisogno di altra confinazione per notizia di nessuno.

Non sia lecito, ma espressamente proibito a qualsivoglia persona, etiam privilegiata, comprendendo ancora i Soldati, e i descritti di qualsivoglia milizia, e ogni altro, che ne avesse facultà tenere, o portare in casa, o fuori, per se, o per altri archibusi di qualsivoglia sorte si dieno, e tenendovene, incorrino, e incorsi esser s' intendino ipso facto li cittadini habili a gl' officij in pena di scudi cento, della perdita dell' archibuso, e sua valuta, e della carcere per cinque anni alle Stinche, e li altri non cittadini in pena della galea per cinque anni, della perdita dell' archibuso, o sua valuta, e in scudi cinquanta, le quali pene rispettivamente sieno oltre alla pena per la delazione dell' archibuso, non intendendo derogare a qualsivoglia proibizione in tal materia.

Dichiarando che le licenze date, o da darsi da loro Altezze di portare, o tenere archibusi di qualsivoglia sorte, non s' intendino per detto Barco, se non siano in specie con tal prerogativa, e sottoscritte dal Segretario sopra i negozii delle Bandite; eccettuando li passeggeri, che vengono da Stati alieni, ai quali sia lecito passare per detto Barco per la strada maestra, che si va da Pistoja a Empoli, la quale comincia al Cannello della Fagiana, e finisce a quello di Lamporecchio, e per la strada maestra, che si va da Empoli a Prato, la qual comincia al Cannello della Nave a Camaione, e finisce a quella dell' Alzana sotto San Martino per dette due strade maestre l' archibuso, purché per quanto dura detto Barco, detti archibusi non sieno carichi, ordinando, che a tale effetto per notizia de passeggeri si mettino le pietre ai quattro Cancelli soprascritti, che avvertischino la proibizione che sopra, e si facciano avvertire dalli Potestà più vicini, e anco dalli Hosti dell' Hosterie più vicine, che essi passeggeri non possino portare per il Barco l' archibuso carico, né in qual si voglia modo ferire, pigliare, e ammazzare porci, e altri animali grossi da caccia, e che non eschino dalle dette due strade maestre, ma siano atto di viaggiare, e transitare per detto Barco senza fermarsi, e in caso di contravvenzione in ciascun capo di questa habilitazione, incorrino nelle pene sopra imposte.

Et acciò il presente ordine tanto più venga osservato, si che gli Hosti non possino pretendere ignoranza, e i Forestieri sieno in ciò informati, e non habbino a scusarsi di non obbedire, sotto protesto di non havere notizia. Si comandi a tutti quelli che fanno Hosteria presso a detto Barco che debbino tenere in luogo esposto, che da ognuno possa esser letta la presente

provisione circa li Forestieri, che a tal' effetto si farà ancora separatamente stampare, sotto pena di scudi dieci, e tratti due di fune a detti Hosti, che mancheranno di dar tale avviso a detti passeggeri.

Che tanto più s' intende proibito a tutti, così sudditi come Forestieri con detti archibusi di qualsivoglia sorte dentro al suddetto Barco ammazzare, o tirare senza corre, eziam a uccelli e animali non prohibiti, e in caso di contravvenzione incorrino ciascuna volta ipso fatto se sarà cittadino habile agl' offizii, in pena di scudi 200 della perdita dell' archibuso, e sua valuta della carcere alle Stinche per dieci anni, e di più dell' arbitrio di chi haverà a giudicare, col riguardo delle circostanze aggravanti, e particolarmente di chi havesse più volte trasgredito, e li altri non cittadini incorrino in pena di cento scudi, della perdita dell' archibuso, o sua valuta, e della galea per dieci anni.

Che parimente non sia lecito ma in tutto proibito tenere, e portare dentro a detto Barco lacci, e reti da porci, da lepri, da starne, e fagiani, o qualsivoglia altra rete, e quelli, che in ciò trasgrediranno, incorrino, e incorsi esser s' intendino nelle pene di sopra imposte a quei, che portassino, e tenessino archibuso nel sopradetto Barco, con la distinzione de cittadini, e delli altri non cittadini, come sopra in ciascun capo.

Et in caso che li detti lacci, e reti si trovassero tesi, e tese dentro a detto Barco per caccia, chi li haverà tese, e fatte tendere ipso fatto incorra, e incorso essere s' intenda nelle pene, come sopra imposte a quei che con li archibusi ammazzano, e tirano in detto Barco con la medesima distinzione de' cittadini, e de' non cittadini, la quale qui si habbia per repetita in tutte le sue parti.

Ancora non sia lecito, ma onninamente proibito a qualsivoglia persona come sopra tenere, e avere dentro al sopradetto Barco, cani mastini, cani grossi, levrieri, bracchi da caccia, anco da uccelli di rapina, e ogni sorte di uccelli di rapina, eccettuando però li cani mastinelli e altri cani piccioli per guardia de bestiami minuti non atti a far danno a porci, lepri, e altri animali, e uccelli prohibiti, ai quali però si tenga legato al collo un randello, che sia convenevolmente grosso, di lunghezza almeno di un braccio, sotto pena ai padroni della casa dove saranno ritenuti detti cani di scudi cinque, o di tratti due di fune per ciascuno, e ciascuna volta. E quelli i quali contra la forma della presente provisione terranno, e haveranno cani proibiti, come sopra, dentro a detto Barco, s' intendino ipso fatto incorsi nelle pene sopra imposte a quei che nel soprascritto Barco ammazzano, e tirano con l'archibuso, cioè di scudi 200, e perdita de cani, o altro, e loro valuta, e

della carcere per dieci anni alle Stinche quelli, che sieno habili agl' offizi, e più dell' arbitrio di chi haverà a giudicare, da regolarsi con le circostanze più o meno aggravanti, e li altri non cittadini, incorrino in pena della galea per dieci anni, della perdita de' cani, o loro valuta, e in scudi cento.

Che parimente non sia lecito ad alcuna persona di qualsivoglia condizione sia, ma in tutto proibito il fare, o far fare dentro a detto Barco in luogo alcuno buche cieche di qualsivoglia sorte né meno tenerne se ve ne fussero delle fatte, con ordine, che siano subito riserrate, e quei che contraverranno, s' intendino ipso facto incorsi nelle pene imposte sopra a quelli che ammazzano, o tirano con archibusi, e che tengon reti, lacci, o uccelli di rapina nel sopradetto Barco, le quali qui si habbino per repetite con la distinzione, che sopra dei cittadini habili agli offizii, e non cittadini.

Che non sia ancora lecito, ma del tutto proibito ad ogni persona di qualsivoglia condizione tenere, eziam nelle proprie case portare, e usare in detto Barco, anco per passo, zagaglie, corsesche, armi in asta, forconi di ferro, e spiedi di qualsivoglia sorte, e quelli che contraverranno incorrino ipso facto in pena di scudi 25 e tratti due di fune, e perdita di dette armi, e loro valuta. Ma sia solamente lecito ai passeggeri che vengono di Stati alieni, portare armi delle sopradette sorte per le strade maestre, e le quali conducono alla riuscita del detto Barco, ma uscendo di dette strade maestre incorrino nelle pene sopradette.

E tanto più s' intenda proibito a ciascuno ammazzare, e ferire porci, e altri animali prohibiti dentro al detto Barco con spiedi, armi in asta, forconi, o altre armi e istrumenti, con i quali si possino ammazzare, ferire, o pigliare porci, e detti animali come sopra, che quando sono piccoli, può verificarsi anco con le sole mani, bastoni, e sassi.

Et in caso di contravenzioni, s' intendino ipso facto incorsi nelle sopradette pene imposte a quelli, che tengono cani in detto Barco, con la distinzione di sopra de cittadini, e de non cittadini.

Che sia ancora proibito a ciascuna persona di qualsivoglia condizione tenere, e portare in detto Barco, balestra, frugnoli, e altri istrumenti, e ordigni atti ad ammazzare, e pigliare animali, e uccelli, e chi trasgredirà, incorra, e incorso s' intenda ipso facto nella pena imposta dal Bando generale delle Bandite, pubblicato d' agosto 1627 ⁵⁷ cioè di scudi 25 e tratti due di fune, e perdita di tali istrumenti, o loro valuta per ciascuna volta.

57 E' evidentemente un errore di stampa, trattandosi sempre del già citato bando del 1622.

Che tanto più s' intenda, e sia proibito a ciascuna persona, come sopra dentro a detto Barco con dette balestre ammazzare animali, o uccelli prohibiti, o tirare senza corre, e ammazzare sotto pena, in caso di contravvenzione, da incorrersi ipso facto di scudi 50, e tratti due di fune, e perdita delle balestre, e di più dell'arbitrio sino alla galera inclusive secondo la qualità de casi, e delle persone.

Come ancora sia proibito in detto Barco con dette balestre, frugnoli, e altri ordigni, ammazzare, pigliare, né tirare ad altri animali, e uccelli non proibiti, e trasgredendo, s' incorra ipso facto in pena di scudi 25 e tratti due di fune per ciascuna volta con la perdita della balestra, e altri istrumenti, o loro valuta, e più dell'arbitrio di chi averà, a giudicare, secondo la qualità de casi, e delle persone.

Dichiarando nondimeno, che si eccettuano dalla presente proibitione dentro a detto Barco il potere uccellare alle proprie ragnaie con ragne da baccafichi, e da tordi, e a boschetti, e paretai a tordi, merle, e altri uccelli non proibiti in conformità del sopradetto bando del 6 agosto 1622.

In oltre si proibisce il guastare dentro a detto Barco nidi, e ova di fagiani, starne, coturnici, e francolini, avvedutamente, e scientemente, e chi transgredirà, s' intenda incorso ipso facto di pena di scudi 25 e tratti due in fune per ciascuna volta, e ciascun nido, che guastasse in conformità di detto bando de 6 di agosto 1622.

E quelli, che in qualsivoglia modo piglieranno, o ammazzeranno in detto Barco con qualsivoglia sorte d' istrumenti atti a pigliare, e ammazzare fagiani, starne, coturnici, e francolini, incorrino nelle medesime pene, che sono imposte di sopra a quelli, che ammazzano con archibusi porci, o altri animali grossi, con la medesima distintione de cittadini, e de non cittadini.

Et a fine, che i boschi, che sono, e saranno dentro a detto Barco, servino a quello, a che principalmente sono destinati per servitio delle cacce, si proibisce a ciascuna persona di qualunque condizione sia, comprendendo ancora li stessi padroni de boschi, tagliare, o far tagliare legnami di alcuna sorte senza speciale licenza di loro Altezze, le quali piglieranno sopra di ciò informazione per mezzo del capocaccia generale, e quei, che contraverranno incorrino ipso facto nelle pene pecuniarie, e affittive, che parranno al giusto, e retto arbitrio di chi avrà a giudicare, con partecipazione di loro A.A. Incaricando le guardie a usare in ciò ogni diligenza per ben riguardare detti boschi, e nella stessa pena incorrino quelli che vi dessero fuoco.

Dichiarando che i boschi da pali per le viti possino tagliarsi con licentia però del capocaccia, o del segretario sopra le bandite e di ciascun di loro.

E per mantenimento di legnami si proibisce a ciascuno di qualsivoglia grado, o conditione sia tenere dentro a detto Barco capre, e caprette così per stanza, come per pasturare in qualsivoglia modo, e quelli che contraverranno incorrino ipso facto nelle istesse pene imposte dal bando pubblicato a quattro di settembre 1617 in proibire di tenere dette sorti d' animali nel monte di San Baronto, Sant' Aluccio, e San Giusto, e per conseguenza ne luoghi compresi in detto Barco, la qual pena e della perdita e delle capre, e caprette e di lire due per ciascuna volta da applicarsi, come di sotto si dirà.

Siccome ancora si proibisce a qualsivoglia persona l' estrarre, e cavare di detto Barco ghiande, e castagne salvatiche, senza licentia delli tre fattori della Villa Ferdinanda, di Calappiano e della Magia, da quali in caso di bisogno di tali grascie, per li animali del Barco sarà pagata la giusta valuta a quei, che ne sieno padroni con proibire tal' estrazione a ciascun' altro, che non ne sia padrone, e in caso di contravvenzione incorrino in pena a padroni di lire due per staio, e nella perdita di dette ghiande, e castagne, e alli altri non padroni si raddoppi la pena, con darsi di più a gl' huomini tratti due di fune.

Et per mantenere le sopradette grascie per li detti animali grossi da caccia, che sono, e saranno in detto Barco, si proibisce a qualsivoglia persona il tenere porci domestici dentro a detto Barco, se non uno per podere, e sino in due con licenza però in tal caso di uno delli soprannominati tre fattori di loro A.A. alla cui Fattoria sarà più vicino detto podere, e in caso di contravvenzione, s' incorra in pena della perdita de porci, e di un mezzo scudo per ciascuno.

In oltre dovendosi havere l' occhio al mantenimento di detto Barco, si proibisce a ciascuno di qualsivoglia conditione sia, il rompere, smurare, e guastare il muro, le cateratte, e i cancelli di detto Barco, e quelli, che useranno tal temerità di contravenire, oltre all' emenda, e rifacimento del danno, al quale sieno tenuti, incorrino nella pena imposta sopra a quelli, che ammazzarono con l' archibuso, con la medesima distinzione de' cittadini, e de non cittadini.

Ancora si proibisce a ciascuno, come sopra, alzare le cateratte di detto Barco, in modo, che col restare alzate li porci, e altri animali da caccia possino uscir fuori di detto Barco, e li transgressori in alcuno de sopradetti capi incorrino nella sopradetta pena imposta a quelli, che ammazzano con archibusi, con la distinzione de cittadini, e non cittadini.

Et se alcuno delli abitanti nelle case destinate, e fatte per guardare detto Barco, e li cancelli, e cateratte di esso, fussero così temerarij, che tenessero

mano, o in qualsivoglia modo havessero complicità con quei, che facessero qualsivoglia rottura, o guastamente a detto muro, cancelli, e cateratte, o alzamento di esse nel modo vietato, come sopra, incorrino ipso facto in pena della galera a vita.

Ancora non sia lecito ad alcuno lavorare presso a 4 braccia così di dentro, come di fuori al muro di detto Barco, per non dare occasione, che rovini, sotto pena in caso di contravvenzione di tratti due di fune e scudi 50 con facoltà di permutarla in confino con la regola, che si osserva in fare tali permute.

E quanto al pescare ne' laghi, e fiumi di detto Barco, non s' intenda per il presente Bando generale delle Bandite de' 6 agosto 1622.

Habbino li sopradetti abitanti nelle case destinate, e fatte per custodia di detto Barco, obbligo di notificare le trasgressioni, che si faranno in ciascuno de sopradetti capi, delle quali haveranno notizia, e mancando di ciò fare, incorrino nella pena ad arbitrio di chi haverà a giudicare.

In ogni caso delle sopradette trasgressioni, che si commettessero dai maggiori di 16 anni, si dia loro la pena ordinaria, e ai minori di 16 anni, e maggiori di 12 compiuti si dia pena straordinaria ad arbitrio di chi haverà a giudicare, con haver riguardo a chi haverà più, o manco tempo, e all' altre circostanze più, o meno aggravanti.

Si dichiara ancora che il padre sia tenuto per il figliuolo, e altri discendenti, che transgrediranno, purché siano in sua potestà, e non emancipati, il che proceda nella pecuniaria solamente.

Et se in casa di alcuno, o nelle botteghe, capanne, e altri luoghi di habitazione si trovasse alcuna sorte d' armi, o altri instrumenti, ordigni, e cose proibite, come di sopra, nelle quali case, e habitazioni stieno, e habitino più persone, parte delle quali sieno sottoposte al Foro Laico, e parte non sottoposte, o in altro modo esenti, e non tenuti alle pene ordinarie sopradette, si presuma che tali armi, e altro come sopra, vi sieno state portate, e condotte, e ci sieno per uso delli sottoposti al Foro Laico, e non esenti, e però sieno tenuti in solidum i detti sottoposti nelle sopradette pene pecuniarie, e affittive, come sopra, ne si possino scusare con dire, che uno senza saputa dell' altro ve le habbia condotte rispettivamente.

E parimente se nelle dette case botteghe, capanne, e altre habitazioni dentro a detto Barco si troveranno animali, e uccelli proibiti vivi, o morti, eziam in pezzi, incorrino con la regola, che sopra, ipso facto li cittadini in pena di scudi 50 e per 6 mesi alle Stinche, e li non cittadini in pena di tratti due di fune, e pecuniaria di scudi 50 e chi non haverà il modo di pagare

detta pena, se li permuti in confino con le regole ordinarie in dette permutate.

Li trasgressori in ciascuno dei sopradetti capi, se da i Famigli, et esecutori saranno catturati, paghino per tal cattura scudi 5 di moneta per ciascuno catturato conforme al Bando de' 6 d' agosto 1622.

Et in caso, che detti famigli catturanti siano inventori, e notificatori delle trasgressioni, possino conseguire la rata della condennazione pecuniaria, che in conformità del presente Bando si doverà alli notificatori segreti, o palesi.

Alle guardie deputate, e da deputarsi per guardare detto Barco, e anco a quelli che guardano, e guarderanno le Bandite di S.A. le quali denunzieranno le trasgressioni, che si facessero dentro a detto Barco, e nelle sue appartenenze, in ciascuno de sopradetti casi si dia, e dar si deve in giudizio quella fede, come viene ordinato distintamente nel sopradetto Bando generale delle Bandite al cap. II purché si osservi quanto in detto capitolo si dispone.

L' applicazione delle pene pecuniarie imposte come sopra, per tutti i sopradetti capi si faccia nell' infrascritto modo, cioè se la denuncia delle trasgressioni si faranno dalle guardie, un quarto si spetti alla Camera Fiscale, un quarto alle Monache delle Convertite, un quarto a chi giudicherà, e l'altro quarto alla guardia, che darà la denuncia, e invenzione conforme al sopradetto Bando al cap. 13.

Ma se l' inventore, e accusatore sia altra persona, che guardia, giustificando tal sua denuncia, e accusa in maniera che ne segua per giustizia pena ordinaria, o straordinaria di denari, tali condennazioni pecuniarie si applichino per un quarto a detto notificatore segreto, o palese, un quarto a chi haverà a giudicare, un quarto allo Spedale de' mendicanti, e un quarto alla Camera Fiscale: et se per l' inhabilità del trasgressore non si potesse mettere nulla a entrata di tali condennazioni, talmente, che detto inventore, e accusatore pubblico, o segreto non potesse conseguire la sua rata, in tal caso quello, che harà la causa innanzi, o il Fiscale siano tenuti a darne conto a S.A. perché possino essere riconosciuti.

Intorno a che si dichiara, che li habitanti nelle case fatte per custodia del Barco, ai quali si è dato obbligo, come sopra di denunciare le trasgressioni, in caso, che non siano guardie, partecipino come gli altri inventori, e accusatori come sopra.

Con dichiarazione, che detti inventori, e notificatori segreti, e palesi, e li sopradetti habitanti in delle case per custodia del Barco, obligati a notificare li trasgressori come sopra, i quali non siano guardie giurate, non

habbino la prerogativa, che godono le guardie in materia dell'asserzione, e probazione delle loro denunzie, ma habbino il peso della probazione delle loro accuse, e denunzie rispettivamente, alla quale siano tenuti di ragione.

La iurisdictione, e cognitione di tutte le transgressioni, le quali si faranno dentro al sopraddetto Barco Reale in qualsivoglia luogo così della Bandita di Poggio, come di quella di Cerreto in tutti i capi sopraddetti senza alcuna eccetuatione di luoghi, non ostanti che sieno diversi territorj compresi in detto Barco sia e si aspetti a Capocaccia, al segretario del Magistrato degli Otto, e al Segretario de' negotij sopra le Bandite insieme, e unitamente privato d' ogni altro Magistrato tribunale, e giudice della Città di Firenze, e del Dominio Fiorentino comprendendo ancora Pistoia, e ogni altro luogo con la solita partecipazione di loro A.A.

Ciascun bargello, caporale, e famigli possino, e devino scorrere dentro a detto Barco, per tenere in freno le persone, e venire in notitia di transgressori, e possino in tal caso portare dentro a detto Barco l'armi, che son soliti, avvertendo che non ardischino contravvenire in alcuno de sopraddetti capi, e contravvenendo, incorrino ipso facto in pena della galea a vita.

E nella stessa pena incorrino tutte le guardie, le quali, o con archibusi, etiam che ne avessero facultà, o con altre armi, instrumenti, ordigni, contravvenissero in qualsivoglia capo del presente Bando.

Tutte le sopraddette ordinationi, e provvisioni comprendino qualsivoglia persona, di qualunque conditione sia, della quale bisognasse fare espressa, e particolar mentione, e in specie comprendendo quei della città, contado, e montagna di Pistoja, e li descritti nella militia così a piedi, come a cavallo, e universalmente ogni altra persona di qualsivoglia stato, grado, o conditione, e in qualsivoglia modo privilegiata, con derogare a li statuti, capitoli, e altre provvisioni, e con le clausole, derogatori, che per la precisa osservanza della presente ordinatione sia necessario esprimere, e tutto non solo nel modo, e forma predetta ma in ogni altro miglior modo.

E perché fuori del sopradetto Real Barco restano più luoghi compresi nelle dette due Bandite del Poggio, e di Cerreto per la vicinanza de' quali a detto Barco, e ad altre macchie, e boschi potrebbono esservi, e scorrervi cervi, porci, daini, e lupi, ma ben vi restano più caccie per lepri, capri, fagiani, starne, e francolini, le quali sono state riservate fino ad ora in conformità de' bandi alle A.A. loro, le quali caccie sono vicine al palazzo del Poggio, della Villa Ferdinanda, della Magia, e dell' Ambrogiana sendovi solamente arno in mezzo, dichiarano la mente dell' A.A. loro, che quanto alla caccia de' cervi, porci, daini, e lupi, si sbandischino tutti i luoghi, che

restano fuori di detto Barco nelle sopraddette due Bandite del Poggio e di Cerreto .

Ecce tuati però i boschi di Chiusi, Poggiona, e Brugnano, i quali si riservano banditi, come prima per uso, e servizio del Sig. Cardinale Principe Don Carlo Medici, il quale si piglierà peso di far pagare il ristoro per il danno, che da gli animali da caccia sentissero i beni qui adiacenti.

Con dichiarare , che si concede a ciascuno ne luoghi che restano fuori di detto Barco, e de boschi, come sopra, ecce tuati di potere cacciare, pigliare, e ammazzare porci, cervi, daini, e lupi, come sopra con cani grossi, e mastini, con lacci, e reti da porci con spiedi, e altri strumenti da fermare, e ammazzare detti animali, purché non adoprinno archibusi di sorte alcuna quanto all' uso, e delatione de quali non s' intenda sbandita, ne revocata la proibitione fatta per detto bando de 6 agosto 1622 ma confermata, in tutto, e per tutto.

Et di più si concede a ciascuno di poter farvi delle buche cieche, con ordine, e obbligo espresso a ciascuno che ne farà, di tenere sopra ciascuna buca cieca una pertica del continuo di braccia cinque almeno di lunghezza, e con una banderuola per contrassegno di dette buche cieche, affinché si levi ogni occasione di pericolo così a quelli che vanno a caccia, come ad ogn'altra persona, sotto pena di scudi 20, tratti 2 di fune, e arbitrio per ciascuna di dette buche cieche, e per ciascuna volta, che si troverà aver mancato.

E quanto alla caccia, e uccellazione di altri animali proibiti, come lepri, capri, starne, fagiani, francolini, e altri animali e uccelli, come anco quanto alla pesca, si dichiara che i luoghi che restano fuori di detto Barco nelle dette due Bandite del Poggio, e di Cerreto restino sotto le medesime riserve, proibitioni, e pene espresse in detto bando de 6 di agosto 1622 in materia di dette due Bandite, il quale si abbia qui per repetito, e confermato in ogni sua parte. Mandantes etc.

Estratto da:

Legislazione Toscana

Raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie accademie
Firenze, 1804, tomo XV

*Bando sopra i Facidanni nel Barco Reale, e altro,
senza data di giorno, ma certamente del 1701*

Il Sereniss. Gran-Duca di Toscana, e per S.A.R. Gl' Illustrissimi S.S. Giudici Delegati sopra le Cacce, e Pesche, avendo inteso con particolare dispiacenza, che il Barco Reale, entro il quale sono tanti boschi, e legnami di più luoghi Pii, e di moltissime persone particolari, resti il medesimo, non ostante i Bandi degl' anni 1626 e 1692 danneggiato in maniera, che rende orrore agli spettatori, e gravissimo pregiudizio a padroni di detti boschi e legnami; onde ad effetto di raffrenare l' audacia de' malefattori

I. Fanno in primo luogo pubblicamente bandire, notificare, e comandare, che nessuna persona di qualsivoglia stato, sesso, o condizione, ancorché in qualunque modo privilegiata, tanto suddita, che forestiera ardisca o presuma di danneggiare, tagliare, o svellare, non tanto con ferro, o altro strumento, ma ancora con le sole mani, o in qualunque modo rovinare dal Padrone, o intaccare in maniera, che gli possa far seccare boschi da taglio, o da frutto, stipa, o altro legname di qualsivoglia sorte esistente in detto Barco, si come non possino in maniera alcuna cavar ceppi, tanto verdi, che secchi, senza avere di quanto sopra la licenza in scritto dal Cacciator Maggiore di S.A.R. sotto pena a' trasgressori per la prima volta che contraffaranno al presente Bando d' esser condotti su l' asino per i luoghi soliti della Città di Firenze con cartello in petto, che dica per danneggiatori de boschi del Barco, e per la seconda volta, oltre alla suddetta pena di essere esiliati dal suddetto Barco, e dieci miglia attorno, qual pena sia per gli uomini, e donne, e per le fanciulle, resti tenuto alle medesime, o il padre, o la madre, o il fratello maggiore, che averanno, e per i ragazzi la pena sia di 25 staffilate da darsigli per mano del Carnefice nel Cortile de Sigg. Otto.

II. In secondo luogo proibiscono il potersi in avvenire, e dal dì della pubblicazione del presente bando estrarre in maniera veruna dal suddetto Barco legnami, o stipe d'alcuna sorte, ceppi verdi, o secchi, benché sveltati con le sole mani, mentre però non ne abbino la licenza in scritto de padroni de' boschi, o loro fattori, o agenti, nella qual licenza vi sia notato il nome del bosco nel quale è stato tagliato detto legname, o stipe, o ceppi, che saranno estratti, e il nome degli estraenti sotto le suddette pene. Avvertendo però,

che tali licenze non si possino, né si devino ricercare dagli esecutori se non in detto Barco, e fuori di esso per la distanza di due miglia e di quei legnami, che venissero come detto sopra estratti da detto Barco.

III. In terzo luogo proibiscono a navalestri, e navicellai il traghettare in maniera veruna per arno, alcuna persona, che estragga da detto Barco alcuna sorte dei suddetti legnami, o stipa, o ceppi senza che ne abbino appresso di loro la licenza nel modo ordinato di sopra, come pure, che non possino detti navicellai, e navalestri, portare ne' loro navicelli de' suddetti legnami, stipe, senza la sopraddetta licenza da darsegli da' padroni di esse, sotto pena contrafacendo in alcuno dei suddetti capi di scudi dieci, e dell' arbitrio di lor Signorie Illustrissime.

IV. In quarto luogo vogliono che i padroni de' boschi, sì di stipe che d' altro legname che si taglieranno in avvenire nel predetto Barco, siano tenuti oltre alla licenza che devono prendere nelle forme stilate fin' ad ora per il medesimo taglio dal cacciator maggiore a mandare alla cancelleria loro dentro il termine d' un mese dal dì del taglio istesso, la portata distinta della quantità dei legnami, stipa, ceppi, o altro che averanno tagliato, e il nome del bosco, che come sopra sarà tagliato, qual portata la devino fare i padroni de boschi, o i loro fattori, agenti, o lavoratori quando taglieranno in proprio, e quando venderanno detti boschi in piedi, la devino fare i compratori degl'istessi, o loro agenti, fattori, lavoratori, sì che l'effetto sia, che tal portata venga fatta da tutti indifferentemente sotto pena a trasgressori di scudi 25 per ciascuna portata non fatta, e arbitrio, da estendersi sino alla pena afflittiva.

V. In quinto luogo comandano, che i fornaciai, o fornai, che sono in detto Barco e due miglia attorno al medesimo, devino tenere un libro, nel quale noteranno tutte le compre che alla giornata faranno, sì di stipe, frasconi, o altro legname, come pure di ceppi verdi, o secchi si siano, con notare in esso libro il giorno della compra, da chi compreranno, e la quantità, e qualità del legname, frasconi, stipe, ceppi, o altro che compreranno, sotto pena a trasgressori di soldi dieci, e dell' arbitrio.

VI. In sesto luogo proibiscono tanto ai padroni, che loro lavoratori, e altri particolari il raccorre dentro a detto Barco, ghiande, e castagne, sì come il fare le medesime cadere dalle querce, lecci, o castagni, con bacchi, randelli,

sassi, o altro simile strumento per tutto il mese d' ottobre di ciaschedun' anno sino a quel tempo non sono le medesime mature, e doppo gli sia permesso con la licenza però del Cacciator Maggiore, e non in altra forma, sotto pena a' trasgressori che saranno trovati a bacchiare detti frutti, come sopra della cattura, che sia di lire sette, e di più di lire due per staio, tanto delle castagne, che ghiande, che avessero raccolto.

VII. In settimo luogo vogliono, che i famigli, e loro guardie, e altri esecutori possino, e devino fare perquisizioni in quelle case, botteghe, o magazzini, nelle quali verisimilmente credino che siano state introdotte dette stipe, o altro legname tagliato, strappato, o svelto in detto Barco senza la licenza, e parimente nelle case di quelli che ne avessero comprato, e che lo ritenessero, ma solamente però quando gli sarà ordinato da' suddetti Signori Giudici, o lor Cancelliere, e non in altra forma.

VIII. Quando il contrafattore non sarà solo si possino accusare l'un l'altro, e venga libero chi notificasse, e guadagni, volendo il quarto della pena pecuniaria, che sarà imposta alla suddetta trasgressione; quali pene pecuniarie devino applicarsi per un quarto a chi condannerà, un quarto al notificatore occulto, o palese, che sia, un quarto al Monastero delle Monache Convertite della Città di Firenze, e l'altro quarto alla Cassa del Fisco.

IX. Chiunque trasgredirà in alcuno de' suddetti Capi del presente Bando, sia oltre alla pena, sia pecuniaria, che afflittiva appostevi, incapace di tutti quei sussidi caritativi, che distribuisce S.A.R. regnante per mera, e propria pietà, e basti la trasgressione d' una sola persona per rendere incapace tutta la famiglia.

X. La cognizione delle predette trasgressioni sia, e esser deva de' sudd. Sig. Giudici delegati sopra le Cacce, e Pesche privatamente ad ogni altro Magistrato, o Tribunale, avvertendo, che gl' iusdicenti criminali ricevino l'accuse de' malfattori, e non formino con ogni diligenza il processo, quale rimettino ai sudd. Giudici Delegati nel modo, e forma che fanno degl' altri processi di trasgressioni di Caccia e Pesca, e tutto ecc. Mandantes ecc.

Estratto da:

Legislazione Toscana

Raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini socio di varie accademie
Firenze, 1804

Il Barco Reale e i Lorena: utilizzo delle risorse boschive e alienazioni

Un'annotazione di G. Ciampi, nel suo studio su Artimino ⁵⁸, sembrerebbe convalidare quanto si è ipotizzato riguardo al declino delle cacce nel Montalbano all' inizio del '700.

Anche dall' esame dei Bandi su *Caccia e Pesca*, emanati nel '600 e nei primi del'700, si giunge a conclusioni simili: questi sono assai numerosi nella prima metà del '600 (riguardano soprattutto provvedimenti di carattere generale, quali i già rammentati Bandi del 1612 e del 1622, oppure misure prese a tutela degli animali, ad esempio revocche di licenze di Caccia e Pesca, prolungamento del tempo del divieto, misure per la protezione dei boschi in quanto *habitat* naturale della selvaggina, ecc.), diventando molto più radi nella seconda metà del secolo, per limitarsi a due o tre nella prima metà del '700.

Si noti inoltre che con un Bando del 26 agosto 1713 venivano abolite alcune Bandite: quelle esistenti nel Casentino e le riserve di pesca nel fiume di Faltona, in Mugello, e di Monzone, nella Lunigiana, "... *volendo contribuire al maggior divertimento di quelli che ne' tempi debiti si diletmano della caccia, e della pesca ...*" ⁵⁹.

Risalgono all' inizio del '700 importanti provvedimenti sulla salvaguardia delle zone boschive, quali il già commentato "*Bando sopra i Facidanni nel Barco Reale*" del 1701, e una Notificazione del 1726 ⁶⁰, con la quale si danno precise disposizioni sulle modalità e i tempi di taglio delle varie piante dei boschi, distinguendo tra quelli "comunitativi" e quelli "di Particolari", primi indizi di una rinnovata attenzione verso il patrimonio boschivo, che porterà in seguito ad uno sfruttamento più razionale e controllato di questa risorsa. Ma questo non si verificò che con l'avvento dei Lorena nei primi decenni del '700, quando le cacce erano in declino, sebbene il Barco in quanto "bandita di caccia" continuasse a sussistere. Furono con tutta

58 "La funzione venatoria, finché fu in auge (cioè sino al primo '700), mi sembra dovesse costituire un ostacolo a eventuali tendenze al dissodamento" (G. Ciampi, op. cit., p. 148, n. 173).

59 L. Cantini, op. cit., Bando del 26 agosto 1713, tomo XXII

60 Di questo Bando si è avuto notizia solo attraverso un *Editto per il taglio dei boschi del dì 8 novembre 1758*, dove veniva ripreso ed illustrato (Cfr. L. Cantini, op. cit.).

probabilità questi gli anni di maggior abbandono e decadenza per tale luogo, legato ad un contesto storico che stava venendo meno.

La Toscana passò ai Lorena nel 1738, ed a questo periodo risalgono le prime iniziative che riguardarono anche il Barco, nel più generale processo di ristrutturazione economica e sociale avviato da quel governo ⁶¹ (Immagine 1).

Francesco III di Lorena, con i suoi Motupropri del 4 aprile e del 21 giugno 1738, ordinò la vendita di tutti i *beni di suolo* e dei bestiami appartenenti alla Casa dei Medici, in modo che con il ricavato potesse venire estinto il debito pubblico (i beni della corona erano tutti obbligati ai creditori del Monte Comune). Questa vendita non fu possibile, e tutte le entrate pubbliche e private del Granducato vennero quindi appaltate (ad eccezione di alcune proprietà, fra cui le bandite di caccia). Il primo appalto generale fu assegnato a Gio. Battista Lombart; allo Scrittoio delle R.R. Possessioni vennero tolte le mansioni giurisdizionali, assegnate, col Motuproprio del 31 dicembre 1740, alla Camera Granducale ⁶².

La gestione diretta delle Fattorie Granducali venne affidata agli "affittuari", tipica figura delle aziende agricole del '700, i quali, rappresentando gli interessi del padrone dinanzi ai contadini, si assumevano il carico dell'amministrazione della tenuta, anticipandone la rendita al proprietario. Questa categoria di persone svolse, come osserva E. Sereni, un ruolo sempre più importante "*nell'evoluzione in senso capitalistico dell'azienda agricola*", e nello sviluppo stesso della produzione agraria ⁶³: se ciò è da ritenere valido, soprattutto in seguito, particolarmente per la pianura padana, lo è in buona misura anche per la Toscana, dove gli affittuari furono i primi responsabili delle vicende relative alle Fattorie Granducali nella prima metà del '700.

In occasione di tali affitti, vennero ordinate dal Consiglio di Reggenza diverse Relazioni sullo stato delle proprietà della corona, contenenti dettagliati inventari dei possedimenti terrieri, fabbriche, case coloniche, bestiame, masserizie, ecc.

Nella Relazione sulle Fattorie di Artimino e delle Ginestre del 31 maggio 1740, fatta in occasione dell'affitto di queste due Fattorie a Gaspero

61 La prima notizia sul Barco, relativamente al periodo lorenese, riguarda annotazioni di spese in seguito a lavori alle cateratte, ai cancelli e ai palancati della Bandita, eseguiti tra il 1738 e il 1739 (A.S.F., RR. Possessioni 100).

62 Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul Governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, 1969, vol. I, p.397

63 E. Sereni, *Storia del Paesaggio Agrario Italiano*, Bari, 1972, pp. 293-297.

M. Ristorini (24 marzo di quell'anno), come in quella sulla Fattoria di Calappiano del 1741, troviamo qualche riferimento indiretto al Barco, nel quale, ricordiamo, erano compresi diversi boschi e poderi appartenenti alle tre Fattorie⁶⁴. Ad esempio, vengono elencate tutte le case abitate dalle "Guardie e Birri" del Barco e della Pineta, e si trova un'accurata descrizione delle alberete e dei boschi lasciati all'affittuario, con indicazione del toponimo, del tipo di piante, della frequenza del taglio del bosco e del numero di anni trascorsi dall'ultimo taglio. Vengono anche descritte le "ragnaie" cedute, ovvero i boschetti nei quali venivano tese fra gli alberi alcune reti sottili per la cattura degli uccelli⁶⁵.

Lo stato in cui versavano queste Fattorie non deve essere stato molto buono, soprattutto per quanto riguarda i muri che sostenevano le coltivazioni e il terreno delle parti superiori. Successivamente alla Relazione del 1740, si ha notizia di "Descrizioni" risalenti al 1745 e al 1749, le quali sostanzialmente differenziavano fra di loro solo per l'estensione dei lavori ritenuti necessari.

Così si dice nella *"Perizia degli Acconcimi da farsi alla Fattoria di Artimino"* del 4 settembre 1749, a proposito dei muri che circondavano i poderi:

"Non meno de sopranotati resarcimenti, è necessario, che siano prontamente

64 A.S.F., RR. Possessioni 3515, Descrizioni (affitti, inventari, descrizioni di fabbriche), ins. 4, Calappiano (1741)

A.S.F., RR. Possessioni 3518, Descrizioni (affitti, inventari, descrizioni di fabbriche), ins. I, Artimino e Ginestre, (1740).

65 A.S.F., RR. Possessioni 3518, ins. I, c. 208:

Fatt. di Artimino: "La Ragnaia che principia alla fonte di Cintolese, e termina al ponte delle Bertuccie, si suol tagliare ogni dieci anni, et è divisa in quattro tagli, cioè dalla fonte di Cintolese, fino alla fonte di franco vi è il taglio d'anni 4. Dalla fonte di franco, fino alla Tesina della Briccola vi è il taglio d'anni 3. Dalla Tesa della Briccola fino alla Tesa dell'Olmo vi è il taglio d'anni otto. Dalla tesa dell'Olmo fino al Ponte delle Bertuccie dove termina detta Ragnaia vi è il taglio d'anni 9.

Altro Ragnaino sotto la Pieve, che arriva fino al Muro del Barco da tagliarsi ogni dieci anni come la sopraddetta, la quale è tagliata presentemente parte d'un anno, e parte di due anni".

A.S.F., RR. Possessioni 3518, ins. I, c. 37:

Fatt. delle Ginestre: "Nel podere di Ligliano vi è una Ragnaia, che tramezza detto podere, e scende in Erzana fino alle mura del Barco, questa è di diversa verzura con alcuni quercioli terragnoli, et è assai trasandata da potersene fare il taglio, poiché per il solito, e generalmente si dovrebbe tagliare ogni dieci anni".

resarciti i muri, che circondano i poderi di questa fattoria, affine di evitare per quanto è possibile i danni, che cagionano ai medesimi gl'animali; questi si trovano presentemente in cattivo stato, e forse non dissimile a quello in cui si trovavano nell'anno 1740, mentre anco allora furono descritti per molto cattivi ..."⁶⁶.

Nella medesima filza di documenti, si trova un commento anonimo e non datato (riferibile comunque agli anni 1749-50) a questa relazione, che fornisce anche una spiegazione molto plausibile del decadimento della Fattoria di Artimino: si dice che questa non era nata per essere una fonte di guadagno, ma per offrire "*delizia nell'occasione della villeggiatura che vi facevano i Gran Duchi di Toscana*". Per rendere possibili le coltivazioni su quei luoghi collinari e sassosi, furono necessari "muri a secco o di calcina", e vi vennero piantate rare qualità di viti, fatte venire dall'estero, e ulivi. Una simile "*coltivazione per delizia*" comportò ovviamente spese di mantenimento sempre maggiori; il commento dice, alla fine, che proprio per questa ragione la Fattoria venne abbandonata a se stessa, prima ancora della fine della Casata dei Medici.

Pur nei limiti che può avere un confronto fra la Fattoria di Artimino e il Barco Reale (che sono tuttavia così profondamente compenetrati l'uno all'altra), si può pensare che una spiegazione del genere sia valida anche per il decadimento della grande bandita, luogo di delizia e di cacce esclusive, che col passare del tempo non fu più possibile mantenere in efficienza.

Se questo discorso può valere per il Barco in quanto "riserva di caccia", non va però dimenticato l'ingente patrimonio costituito dalle estese zone boschive. Non lo dimenticarono comunque i tecnici del governo lorenese, che nel 1741 iniziarono una apposita contabilità sul legname che si ricavava dal Barco⁶⁷.

Come detto precedentemente, le Bandite di Caccia non erano state comprese tra i beni appaltati, ed erano quindi rimaste sotto l'amministrazione dello Scrittoio. A questi primi anni del governo lorenese risalgono alcuni provvedimenti riguardanti i boschi del Barco, come l'istituzione di un "Ministro dei Boschi del Barco", interpellato in occasione di tutti i tagli di alberi, e la suddivisione dell'area della Bandita in 10 parti, chiamate appunto "decimi" (un decennio era il periodo medio per il taglio delle quer-

66 A.S.F., RR. Possessioni 3519, Descrizioni (affitti, inventari, descrizioni di Fabbriche), ins. 4, Artimino (1741-50)

67 A.S.F., RR. Possessioni 3942a, 3943, 3944, Boschi. Entrata e Uscita del Barco Reale (1741-81)

ce), legate ad un sistema di rotazione, secondo il quale ogni anno venivano abbattute piante solamente in un “decimo”.

Nel fondo delle R.R. Possessioni è conservata un *“Pianta di tutto il circuito del Barco Reale e delle circonferenze dei decimi del medesimo Barco”*⁶⁸, attribuita a Bernardo Sgrilli e realizzata verso la metà del '700 (1754?): è un altro documento importantissimo per noi, fondamentale per la ricostruzione dell'andamento del muro, e assai ricco di informazioni. (Immagine 3)

Il Barco è rappresentato in scala 1:6000 circa, suddiviso nei vari “decimi”, ognuno colorato in modo diverso. Accanto, per ciascun “decimo”, vengono indicati il nome e talvolta anche l'anno cui risale l'ultimo taglio⁶⁹; quindi si danno tutte le indicazioni necessarie a determinare i confini di ciascuna parte e l'elenco dei boschi di S.M.I. e quelli “di Particolari”, con la specificazione del tipo di alberi e del nome del bosco. All'interno del Barco sono segnati i toponimi più importanti, e si vedono rappresentati i fiumi, la viabilità principale e secondaria, le chiese, i mulini, le case delle guardie, i poderi appartenenti alle tre Fattorie Granducali (con indicazione dei muri di cinta e delle case coloniche) e alcuni dei maggiori fra quelli appartenenti a privati (di cui si specifica il proprietario). Lungo il muro sono minutamente segnati le numerose cateratte, chiamate talvolta “caterattina” o “caterattonne” (in tutto 71), e tutti i punti d'accesso alla riserva, in totale 65 (54 cancelli, quasi sempre con precisa denominazione, 9 “cancellini” e 2 “porticiole”; vi sono inoltre indicati 4 “cancelli rimurati”). Facciamo infine notare, che lungo il muro e ai due lati delle strade principali sono segnati i nomi dei proprietari confinanti, con indicazione del termine delle diverse proprietà.

Una simile pianta, così precisa e ricca di dettagli, non si può pensare se non come uno “strumento di lavoro”, una tavola d'insieme, che permetteva di inquadrare immediatamente una situazione; la si può immaginare benissimo a disposizione del Ministro dei Boschi del Barco, o del Sovrintendente delle R.R. Possessioni.

La sua stessa realizzazione, e il genere di informazioni che fornisce, fanno chiaramente intendere che tipo di interesse fosse rivolto verso questa

68 A.S.F., Piante delle RR. Possessioni 35

69 I nomi dei decimi, e gli anni dei tagli (dove specificati), sono: 1° Le Volpaie (1748), 2° I Quercioli (1749), 3° L' Acqua Santa (1750), 4° La Magia (1751), 5° La Fagianana, 6° Il Bosco dell'Albero, 7° Il Fornello (1753), 8° La Massa e Grumarello (1752), 9° Vallicalda, 10° Spiaggia.

bandita alla metà del '700.

Documenti ugualmente importanti, ma di più difficile interpretazione, sono i già citati libri di contabilità sul legname del Barco ⁷⁰. Il primo di questi, limitato agli anni 1741-42, si differenzia, sotto alcuni aspetti, dagli altri due: innanzi tutto è stato lasciato incompleto (mancano i totali relativi alle entrate e alle uscite di questi due anni), ed appare redatto secondo criteri di contabilità assai meno precisi di quelli seguiti successivamente. Gli altri due (relativi al periodo 1745-58, il primo, agli anni 1759-81, il secondo) presentano la medesima impostazione.

Sono così suddivisi:

- Entrata in Contanti

(Sono qui riportate tutte le entrate ricavate da vendite di boschi “in piedi” con piante secche o infruttifere, di legname ottenuto dalla “ripulitura” di pezzi di bosco oppure di legname già lavorato);

- Uscita in Contanti

(Si riportano in questo settore tutti i pagamenti effettuati per la stima di piante e per il loro abbattimento, per la lavorazione del legname e il suo trasporto);

- Entrata di legnami concii

(Contiene l'annotazione di tutte le quantità di legname lavorato ottenuto dai diversi tagli, distinguendo tra: Tavole in sorte, Panconi, Travi, Piane e Correnti, Cosce e Fondi, Doghe, Pali e Paloni, Bronconi, Catene e Traverse, Colonne, Vite e Chiocciolaie, Cornicelli, Razze, Intericci);

- Uscita di legnami concii

(In questa sezione vengono annotate tutte le quantità di legname lavorato venduto, con le medesime distinzioni che sopra);

- Entrata di legna da ardere

(Si trovano qui indicate le quantità di legna da ardere ricavate dai boschi, suddivise in: Legne grosse (cataste), Frascioni e Frasche (some), Stipa (some), Bracce (moggia);

- Uscita di legna da ardere

(Riporta le quantità di legna da ardere venduta, con le medesime suddivisioni fatte per l'entrata).

Esaminando le Entrate e le Uscite in Contanti per il periodo 1745-1781, si possono individuare due fasi, la prima anteriore al 1754, la seconda posteriore a questa data. Nella prima fase, l'entità dei traffici di legname

70 Vedi nota 67.

era notevolmente più alta; in seguito, le entrate andarono nuovamente aumentando, sebbene si raggiunse a fatica, verso il 1780, un introito pari alla metà di quello del 1745. Quale sia stata la causa di questa brusca diminuzione del giro di affari, è difficile da dirsi: potrebbero essere state nuove disposizioni sul taglio dei boschi, ma non si ha nessuna conferma in proposito, né alcuna coincidenza con quanto stabilito dai Bandi esaminati.

Quanto scritto finora non nega che ci potesse essere stata, verso la metà del '700, la volontà di rivalutare il Barco e la sua selvaggina, come dimostra una lettera inviata dal Capo del Governo al Cacciatore Maggiore il 12 luglio 1758, dove fra l'altro si dice:

*“... e che si abbia tutta la cura più tosto perchè gl'animali di maggior rarità, come francolini, fagiani, e pernici ne luoghi soliti, e li Daini nel Barco Reale, e nella Pineta siano aumentati almeno al segno, che lo erano in passato, avuto però sempre riguardo al minor danno possibile dei sudditi di S.M.I. nei loro Beni, e frutti della terra...”*⁷¹.

Ma documenti successivi lasciano intendere che la selvaggina del Barco non andò per nulla aumentando, e questa resta una testimonianza isolata, da interpretarsi come una comunicazione fatta al Cacciatore Maggiore all'indomani della sua nomina (il Marchese Corsi era stato insignito di questa carica l'11 maggio 1758), riguardo ai suoi doveri ed alle sue mansioni. Come si vedrà, infatti, le questioni pratiche che si porranno,

71 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 427.

Al Cacciatore Maggiore, secondo un Bando del 12 aprile 1681, spettava il compito di far osservare le disposizioni date riguardo alle Bandite, e da lui dipendevano le “Guardie delle Cacce”; la giurisdizione spettava ai “Giudici delegati sopra le Cacce e Pesche”, cui apparteneva anche il Cacciatore Maggiore. Inizialmente queste stesse funzioni erano svolte rispettivamente dal Commissario delle Cacce e dal Magistrato degli Otto di Guardia e Balìa (Bando del 4 febbraio 1549); in seguito, il titolo di Commissario delle Cacce venne tramutato in quello di Capocaccia Generale (Bando del 17 settembre 1612), mentre con il tempo la giurisdizione venne assunta dal Segretario delle Cacce, dal Segretario degli Otto, unitamente al Cacciatore Maggiore, e i tre vennero chiamati “Giudici sopra le Cacce e Pesche”. La figura del Cacciatore Maggiore era quindi andata acquistando sempre maggior autorità, e non poco fu il rammarico di chi rivestì questa carica allorché, in seguito all'appalto generale e all'istituzione della Camera Granducale, quest'ultima col tempo estese la propria giurisdizione anche su quei beni non appaltati, quali appunto le Bandite di Caccia e Pesca, compiendo un abuso di competenza.

Di tutto questo si lamenta il Cacciatore Maggiore G. Corsi in una sua Memoria al Sovrano, riferibile al 1765 circa, nella quale chiede un ritorno all'antico stato di cose e il rispetto delle proprie competenze.

furono di tutt'altro genere.

E' importante ricordare che il commercio di legname, documentato alla metà del '700, riguardava unicamente le zone appartenenti alle Fattorie, o comunque ad altre proprietà granducali. Rispetto ai boschi appartenenti a privati o ad enti ecclesiastici, non esisteva ancora alcuna libertà di taglio. Verso il 1758 si poneva addirittura la questione della ripubblicazione di un articolo del Bando sulle Bandite del 1622, che così diceva:

*“Et a fine che i boschi che sono per servizio delle Cacce si mantenghino, oltre alla proibizione per altre leggi, e Bandi, e Statuti, rispettivamente fatti di tagliare Legnami, si proibisce etiam alli stessi Padroni de Boschi tagliare, o far tagliare legnami di alcuna sorte per il riguardo che sopra delle Cacce senza speciale licenza di LL.AA. o del Capo Caccia Generale sotto le pene pecuniarie, ed afflittive, che parranno al giusto, e retto arbitrio di chi averà a giudicare con partecipazione di LL.AA., e le guardie li faccino riguardare da ogn'altra cosa, che li danneggiasse ...”*⁷².

Non tutti i membri del governo erano però favorevoli, né concordavano sul modo in cui questo articolo fosse da interpretarsi. Alcuni sostenevano, infatti, che non tutti i boschi compresi nelle Bandite servivano realmente alle cacce, ed era anzi necessario che quelli non battuti dai cacciatori venissero tagliati regolarmente e ripuliti, affinché non offrissero rifugio a *“volpi, faine, puzzole, gatti salvatici, martore”* ed altri animali che avrebbero potuto uccidere la selvaggina pregiata. Altri ancora sostenevano che bisognava distinguere tra Bandita e Bandita: dove vivevano *“cignali, daini e simili, come sono il Barco Reale, e San Rossore”*, oppure fagiani, i quali *“amano il forte, et inoltre hanno bisogno della macchia alta per poter imbroccarsi, e dormire”*, si doveva in tutti i casi vietare anche il taglio della stipa o dei boschi cedui, in quanto necessari alla stessa sussistenza degli animali, e quindi da intendersi *“... per servizio delle Cacce”*.

Data l'importanza della questione, vennero compiuti diversi accertamenti, e si verificò che la proibizione finora era stata osservata solo per il Barco, e per le Bandite del Poggio a Caiano, Cascine dell'Isola, S. Donnino e S. Moro, Castel Martini e Lazzaretto.

Per necessità di una maggior chiarezza al proposito, venne stabilito (24 settembre 1760) di rendere noto in quali Bandite non si sarebbe potuto autorizzare nessun tipo di taglio, in modo che la popolazione sapesse già

72 Tutto il carteggio relativo a questa questione si trova in: A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 427.

in partenza come regolarsi: primo segno di un atteggiamento diverso nei confronti dei boschi posseduti dai privati dentro le Bandite.

Il 9 dicembre 1759 era stato intanto sciolto il contratto d'affitto delle Fattorie di Artimino e delle Ginestre a G. M. Ristorini, per irregolarità nel pagamento del canone. Di lì a poco le due Fattorie vennero nuovamente affittate a Domenico Bicchi.

Il nuovo affittuario dimostrò inizialmente la volontà di eseguire restauri e miglioramenti alle tenute, e tale proposito prese avvio con la Relazione fatta dal Visitatore Generale di S.M.I., Francesco Gilles, datata 15 luglio 1762. Questi fece notare come negli anni precedenti si fosse provveduto solamente al mantenimento delle fabbriche, *“con avere lasciato rovinare una gran parte dei Muri, e Acquidocci fatti per sostenere le terre, e per raccogliere l'acqua”*, con gravi danni alle coltivazioni. Ma il disordine idrografico preoccupava anche per altre ragioni, temendosi che *“... le frane accadute nuovamente per causa delle continue piogge seguite nei mesi scorsi si tirino dietro da una parte le case di detti due poderi, e dall'altra il muro del Barco Reale, che dal suddetto Rio resta distante poche braccia...”*⁷³.

Il Visitatore, concordando sull'opportunità di rimettere in sesto le Fattorie, per la buona qualità dei vini prodotti (a parte qualche caso isolato di podere che, per il suo cattivo stato e per la scadente qualità dei terreni, riteneva fosse più vantaggioso *“... il darlo a livello, o lasciarlo andare a Barco...”*), presentò una dettagliata *“Nota dei Resarcimenti da farsi alle Fabbriche, Muri, Acquidocci et altro (...), e delle spese, che importeranno i medesimi (...)”*, ed una simile Nota di lavori, con i rispettivi preventivi, per quanto riguarda il recupero delle coltivazioni, distintamente per la Fattoria di Artimino e per quella delle Ginestre.

Con Rescritto del 21 dicembre 1763 venne stabilito che lo Scrittoio avrebbe finanziato i lavori, utilizzando il canone incassato da queste Fattorie: a misura del denaro disponibile, i periti dello Scrittoio, unitamente all'affittuario, avrebbero concordato i lavori più urgenti, iniziando dalla riparazione di *“Muri e Acquidocci”*.

La questione non sembra comunque abbia avuto seguito, dato che l'affittuario, il 16 maggio 1764, chiese la rescissione del contratto, per l'eccessività del canone e il notevole impegno finanziario derivante dai

73 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311.

In questa filza è contenuta la Relazione fatta dal Visitatore F. Gilles alle Fattorie di Artimino e delle Ginestre del 15 luglio 1762.

lavori.

Simili furono le vicende relative alla Fattoria di Calappiano, anche essa bisognosa di lavori di miglioramento, come appare dalla Relazione del Visitatore Generale del 4 giugno 1762 ⁷⁴. (Immagine 4)

Questo documento è particolarmente interessante per noi, in quanto si parla espressamente di alcuni poderi della Fattoria interni al Barco, quali il podere detto di Filicaia, quelli di Passi, Frasca e Pancoli, ed altri ancora (Immagini 5,6), completamente inselvaticiti ed abbandonati. Così scrive il Visitatore:

“I Terreni lavorativi poi sono tutti incolti, ripieni di sterpi, e rughe, con gl’ulivi, et altri frutti lasciati in abbandono, e senza punte viti, danneggiati dall’acque, che vi scorrono senza alcuna direzione, e vi hanno fatto diverse forre, e sbottature, aperti tutti all’intorno, et esposti a tutte sorti di Bestiami, e animali salvatichi, per essere rovinati, e guasti una gran parte dei muri del Recinto, e mancanti tutti i palancati, de quali non vi sono rimaste neppure le vestigia, e finalmente ridotti a segno, che a pena si riconosce che siano stati podere ...”

A questo stato di cose il perito dava una chiara spiegazione, dicendo che: *“...i lavoratori invece di lavorare i Terreni se ne vanno a fare legname nel Barco Reale ove trovando maggior profitto, e minor fatica, non hanno alcuna premura di farli fruttare, ma li tengono unicamente per risparmiare la Pigione ...”*

Altri poderi si trovavano in condizioni un po’ migliori, ma ovunque si potevano notare pezzi di terreno incolti o rovinati dalle acque, e gravi danni ai muri di cinta.

E’ interessante notare che anche in questa Relazione si fa risalire l’origine di questo stato di cose ad epoche precedenti ai primi affitti. La negligenza degli affittuari e l’incuria dei lavoratori fece poi peggiorare sensibilmente la situazione.

La Relazione si conclude con la *“Nota degli Acconcimi, et altri lavori più necessari da farsi alle fabbriche, muri et altro della Fattoria di Calappiano”*, dato che il Visitatore sostiene essere nell’interesse di S.M.I. *“...il rimettere detta Fattoria in buon grado”* per la buona qualità dei suoi terreni.

Da una nota apposta ad un documento (*“non apparisce che al dicontra affare sia stato dato uno sfogo qualunque”*), si è potuto apprendere che nulla di quanto proposto venne realizzato. Infatti dalla corrispondenza intercorsa

74 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 321.

tra l’Affittuario dell’epoca, Pietro Cigna, e il Sovrintendente delle RR. Possessioni, si capisce che Cigna trovava troppo gravosa la proposta di effettuare a proprie spese i lavori più urgenti, detraendo dal canone d’affitto una somma da stabilire quale rimborso. Né d’altronde la Congregazione dello Scrittoio accettava le diverse clausole da lui imposte.

Questa situazione di stasi e di incapacità ad agire trovò uno sbocco solo dopo la salita al trono di Pietro Leopoldo (1765), allorché, nel giro di una decina d’anni, vennero presi provvedimenti importanti e decisivi per la sorte del Barco e del Barchetto.

In un primo momento venne considerata la possibilità di un restauro del muro delle due Bandite: al 1766 risalgono infatti alcune perizie, con diversi preventivi di spesa, per lavori ad alcuni tratti, o all’intera cinta muraria. Si trattava di cifre piuttosto alte (scudi 16.648,2,- nel caso di lavori all’intera circonferenza), il che potrebbe spiegare l’abbandono di un progetto simile ⁷⁵.

Nello stesso anno venne effettuata una vendita all’Incanto di alcuni boschi delle Bandite Granducali (ordinata da un Rescritto del 20 agosto 1766), di cui si è trovata la relativa Notificazione. Da tale documento si è potuto appurare che i boschi del Barco costituivano una parte assai rilevante della vendita; si trattava sempre di boschi di “*Stipa, Imbrentini, Ginepri e Braccagname terragnolo con alquanto Frasca di Querce sulle Capitozze*”, con alcune capitozze di quercia e di leccio “*tutte secche e da tagliarsi al piede*”, ed inoltre altri alberi della stessa specie “*di punta secca da scapezzare*” o con rami secchi da abbattere ⁷⁶.

75 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311.

76 La Notificazione, senza data di giorno, è conservata alla Biblioteca Comunale Centrale di Firenze, in una raccolta di leggi varie del periodo lorenes.

Così si dice a proposito dei Boschi del Barco:

“Nota de Boschi del Barco Reale, compresi nella decima parte di detto Barco segnata in Pianta sotto numero X e dentro il circondario notato in detta Pianta, e nell’attinenze delle Fattorie di Calappiano, e d’Artimino”.

Riportiamo infine i nomi delle località dove erano situati i boschi in questione:

Nella Fattoria di Calappiano nel detto Barco

1° il Felciaione; 2° la Querciola; 3° il Fontaccio; 4° Segolino; 5° le Piagge di Castra; 6° il Cancellò di S. Biagio; 7° il Rio di Castra; 8° la Casaccia; 9° il Piaggione di Castra; 10° il Querceto; 11° i Poggetti; 12° i Sodarelli; 13° il Ristretto; 14° Forracalona; 15° il Leccio; 16° la Casa al Monte.

Nella Fattoria di Artimino nel detto Barco

17° il Quercione; 18° i Campacci e il Vallino; 19° la Bastianella; 20° i Campi de’

Con il Motuproprio del 25 novembre 1766 venne ordinata una grande ed estesa rilevazione statistica sulle condizioni economiche della Toscana, che costituì la base indispensabile per tutte le successive riforme.

I propositi di Pietro Leopoldo erano però impediti dall'appalto generale delle Finanze, stabilito nel 1740, che creava una serie di vincoli e di privilegi economici agli appaltatori, ed ostacolava qualsiasi azione riformatrice. Il Motuproprio del 1° agosto 1768 stabilì infine la rescissione anticipata del contratto d'appalto: provvedimento importantissimo, che significò una netta rottura con il sistema delle concessioni e delle privative esistente in passato⁷⁷. I possedimenti terrieri della corona ritornarono quindi sotto l'amministrazione dello Scrittoio: si sperava in questo modo di poter effettuare tutti i lavori e le migliorie necessarie, che nessun privato sarebbe stato in grado di intraprendere. Successivamente, questi beni sarebbero stati nuovamente affittati o venduti, ad eccezione di alcune "ville o casini reali", adoperati dalla famiglia granducale, e di alcune tenute o fattorie (fra cui si trovavano anche le tre Fattorie di Artimino, delle Ginestre e di Calappiano), le quali, "... per la loro condizione dedicata perpetuamente all'uso et alla delizia", o per necessitare sempre "... ricchi e deliziosi miglioramenti impraticabili dalle semplici forze dei privati", per il momento sarebbero rimaste sotto l'amministrazione dello Scrittoio⁷⁸.

I primi provvedimenti presi da Pietro Leopoldo riguardanti direttamente il Barco Reale risalgono al 1768: con Rescritto del 6 aprile (vedi Documento n. 3) veniva concesso a tutti coloro che vi possedevano beni, di tagliare la "stipa e macchia bassa" ogni cinque anni, "conforme si praticava prima del Regolamento del Riparo de Decimi", mentre venivano riconfermate le disposizioni a tutela delle piante d'alto fusto⁷⁹. Inoltre, un

Santini; 21° la Pescaiaccia; 22° Gorgo Buio; 23° Spiaggiola; 24° Cancelli di Selva; 25° il Vallone; 26° Ceppetio; 27° la Cateratta; 28° Spiaggia; 29° i Poggetti.

77 Cfr. P. Bellucci, *I Lorena in Toscana*, Firenze, 1984, pp. 42-43.

78 Cfr. P. Leopoldo d'Asburgo Lorena, op. cit., pp. 391-392.

79 Da un documento del 1769, nel quale il Soprintendente delle RR. Possessioni, presentando a S.A. alcune suppliche per tagli da effettuarsi nei boschi del Barco, riporta il parere del Ministro dei Boschi di quella Bandita, si apprende come i tagli di stipa, di palina e la ripulitura dei castagni venissero considerati utili alla stessa conservazione dei boschi. Successivamente invece si dice:

"... Rispetto poi alle piante di quercie, che alcuno de supplicanti dimanda di tagliare, queste crede che non siano accordabili, perchè verrebbe ad alterarsi il turno dei Decimi de Boschi del Barco Reale, per cui vien proibito, che il Bosco ceduo, e le piante di quercie non possino tagliarsi se non nel Decimo in cui corre il taglio annuale

Motuproprio del 17 agosto di quello stesso anno autorizzava il Cacciatore Maggiore a concedere licenze di caccia, dietro pagamento di una certa somma, ai proprietari di beni all'interno del Barco; tali permessi avevano validità annuale, e si dovevano considerare "spirati" durante il periodo del "Divieto Generale della Caccia", con il quale si intendeva proteggere la riproduzione degli animali delle Bandite.

Queste furono le prime importanti disposizioni volte ad una liberalizzazione dell'uso delle risorse, naturali ed animali, di questa vasta area, che si realizzerà completamente solo alcuni anni più tardi.

Una volta ritornate sotto l'amministrazione dello Scrittoio le Fattorie di Artimino, delle Ginestre e di Calappiano, vennero infine realizzati alcuni dei lavori già da tempo proposti per migliorare le coltivazioni, lo stato dei terreni e i diversi fabbricati.

Nelle Relazioni sulle tre Fattorie, fatte dal Visitatore Generale nel 1769, vengono dettagliatamente indicati i lavori più urgenti: si parla, ad esempio, di ingrandimenti alla cantina ed alla tinaia della Fattoria di Calappiano, incapaci di accogliere le maggiori quantità di uva che ci si aspettava con le nuove coltivazioni, della necessità di dividere in due alcuni poderi dove il lavoro sarebbe divenuto eccessivo per una sola famiglia contadina, e di altre opere. Le Relazioni sono corredate da perizie eseguite da un ingegnere e quanto proposto, sempre dettagliatamente documentato e motivato, ricevette l'approvazione sovrana nello stesso anno⁸⁰.

Sempre riconducibile al proposito di incrementare la produttività di queste Fattorie, è il progetto di ricavare due poderi all'interno della Pineta murata di Artimino. La questione prese avvio da alcune considerazioni del Soprintendente delle RR. Possessioni sulle conseguenze del Motuproprio del 17 agosto 1768, di cui si è parlato precedentemente: la maggior libertà di caccia aveva apportato notevoli benefici alle Fattorie della zona, "... che soffrivano gran danni nelle coltivazioni, e semente dagli animali salvatici, e principalmente dai daini ..."; ma proprio perchè era generalmente diminuita la selvaggina (Immagine 7), si rendeva necessario un aggiornamento di tutta l'organizzazione della Bandita, ed una diversa utilizzazione di quei terreni (si fa presente che al tempo esistevano, per il Barco e la Pineta, 10 *Guardie delle Cacce* ed un aiuto, il cui mantenimento, tra "provvisioni", "assegnamenti" di legname ed altri privilegi, costituiva un

..." (A.S.F., Miscellanea di Finanze 264).

80 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311 e 321.

discreto carico per l'amministrazione; inoltre, a tutela dei boschi, erano poste altre 3 guardie con un aiuto). Alcuni provvedimenti erano richiesti anche dal cattivo stato in cui da tempo si trovavano i boschi, *"...moltissimo danneggiati dai malfattori, i quali non possono essere impediti nella maggior parte dalle Guardie dei detti Boschi ..."*.

Dal maggio 1771 prese quindi avvio un fitto scambio di corrispondenza tra il Soprintendente delle RR. Possessioni, il Ministro dei Boschi del Barco e il Cacciatore Maggiore sulle possibilità di realizzare questo progetto, ed in particolare sulla destinazione da dare ai daini che ancora vivevano in quel Barchetto ⁸¹.

Il fatto stesso che venga messo in discussione il mantenimento di questa specie di animali, un tempo così protetta, ed ora definita dal Soprintendente G. Federighi *"una forse inutile delizia"* ed un grave impedimento alle coltivazioni, è emblematicamente significativo sia del cambiamento della mentalità e dei costumi, che della diversa destinazione d'uso di queste zone.

Diversi furono i pareri sulla località in cui rinchiudere i daini.

In un primo tempo si parlò del Barchetto di Bonistallo, ma quest'ipotesi venne presto scartata, sia perchè questo recinto era troppo piccolo e povero di risorse, sia perchè si voleva proteggere la vegetazione del luogo, solo ultimamente rinvigorita per essere stati tolti i daini che prima vi vivevano. Da parte sua, il Cacciatore Maggiore sosteneva convenisse mantenere i daini nella stessa Pineta, ed aprire le zone per le nuove coltivazioni in luoghi difficilmente accessibili a quegli animali, separando i poderi, dove necessario, con dei palancati; le spese richieste in questo caso sarebbero state inferiori a quelle necessarie alla cattura e al trasporto dei daini in un altro recinto.

Una soluzione non venne trovata subito; il Motuproprio del 15 luglio 1771, che approvava l'intero progetto, scartava l'idea di un trasferimento, stabilendo che ai Granduchi fossero riservati i daini presenti nel *"recinto murato delle Paoniere"*, dove se ne potevano contare al momento una ventina, ma si sperava che con le nuove generazioni venisse presto raggiunto il numero desiderato. In questo recinto non esisteva una macchia da danneggiare, e i daini avrebbero potuto essere nutriti *"... parte con la pastura, parte con il fieno, e parte ancora colla ghianda del Ragnaione della Cascina del Poggio a Caiano e del Barchetto di Bonistallo ..."*

81 Tutto l'incartamento su questo progetto si trova in: A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311.

Altro problema da risolvere, considerata la diminuzione della selvaggina e la necessità di una tutela dei boschi e delle nuove coltivazioni, era quello della riduzione del numero delle Guardie delle Cacce, e dell'accrescimento di quello a custodia dei boschi.

Di questa questione se ne occupò il Cacciatore Maggiore, e con lo stesso Motuproprio del luglio 1771 venne stabilito che l'organico delle Guardie delle Cacce fosse ridotto da 11 a 6 unità, ritenuto sufficiente “... per custodire l'altre cacce, che quivi attualmente rimangono, e che forniscono alla Real Dispensa la maggior parte di starne, pernici e francolini ...”. Esse avevano inoltre l'obbligo di sovrintendere alla custodia dei boschi.

Per la messa a punto del piano di esecuzione di questo progetto furono incaricati il Fattore di Artimino e quello di Pratolino.

La loro Relazione, datata 7 settembre 1771, specifica i sei pezzi di terra che i Fattori proponevano di dissodare (Immagine 8), con precisazione, in ciascun caso, della loro estensione, del toponimo e del numero di alberi che sarebbe stato necessario abbattere. Questi appezzamenti, situati in zone pianeggianti, spesso lungo il muro di cinta, avrebbero formato due distinti poderi (rispettivamente di 37 e di 38 stiora), da affidare ad altrettante famiglie di contadini; sarebbero stati coltivati a viti e pioppi. Per ciascun pezzo di terra veniva inoltre calcolata la relativa spesa necessaria a scavare “*la fossa a viti e pioppi*”, a vangare e zappare la terra (...) per ridurla a sementa, e in buon grado, netta di sassi, e barbe ...” e per alcuni lavori particolari, richiesti in certi casi. Infine, si specificano i “*resarcimenti*” e gli “*acconciami*” da farsi alle case ed agli annessi destinati alle due famiglie dei lavoratori.

Questo progetto venne approvato con Rescritto del 18 novembre 1771. Non essendo stata però ancora definita la sorte dei daini, che continuavano a trovarsi in quel luogo, per rendere attuabile questo piano una disposizione del 10 dicembre 1771 stabiliva che questi animali venissero definitivamente allontanati dalla Pineta.

Le varie iniziative intraprese in questo settore dal governo lorenese, dimostrano come si intendesse in realtà operare più profondamente.

Al 10 aprile 1772 risale infatti una proposta di riordino delle leggi vigenti riguardo a Caccia e Pesca, che prevedeva la diminuzione delle pene afflittive, e una revisione di quelle pecuniarie, molto gravose. Inoltre, veniva auspicato che la Camera Granducale esaminasse “... se convenga o no sostenere le molte proibizioni, che restringono esorbitatamente la libertà de' sudditi, specialmente nel Barco Reale, e similmente prendere in considerazione

se debba continuarsi ad osservare il disposto della Legge del 1626 in materia delle prove, e quel più che si trova in detta Legge e sparso in infinite altre promulgate in questa materia, per l'effetto di ridurre tutte le disposizioni circa le caccie in una legge sola ...”.

Ma essendo noto il proposito del governo di abolire alcune Bandite granducali, nell'aspettativa che questo si verificasse non venne portato a termine nulla. E' documentata però la volontà di mantenere una normativa molto severa a tutela delle Bandite che sarebbero rimaste al Sovrano, proprio in considerazione della libertà di caccia concessa in tanti luoghi un tempo riservati⁸².

La “sbandita” del Barco Reale arrivò infine il 13 luglio 1772 (vedi Documento n. 4 e Immagine 9); in quest'occasione vennero abolite le privative esistenti su diverse altre aree dello Stato Fiorentino e di quello Senese.

Non per questo però cessò completamente la salvaguardia di quei boschi, come sta a dimostrare una Notificazione della Camera Granducale del 1° agosto 1772 (vedi Documento n. 5), nella quale si riconfermava quanto stabilito dal Bando sul Barco Reale del 1626 riguardo al tenervi *“capre, e caprette così per stanziare, come per pasturare”*.

Al 15 maggio 1775 risale invece il Motuproprio con il quale si abolì la privativa di caccia esistente sul Barchetto (vedi Documento n. 6 e Immagine 10), *“... a fine d' impedire sempre più gl' arbitrij delle guardie, le vessazioni, ed i processi ai quali danno frequente occasione tali riservi, e privative, ed insieme per liberare i proprietarj ed i coltivatori dei terreni da una servitù così dannosa all'agricoltura, ed ai loro interessi ...”*.

La consuetudine alle disposizioni esistenti in passato, e la difficoltà che dovettero incontrare le nuove prescrizioni a diffondersi e ad affermarsi, rese necessario un nuovo Motuproprio per ribadire la decadenza del Bando del 1626 e di quello del 6 aprile 1768 riguardante il taglio della stipa ogni cinque anni, e riaffermare la piena facoltà dei proprietari di zone boschive di disporre come più credevano dei loro terreni, di estrarvi ghiande e frutti, e di tenervi qualsiasi specie d'animale ad esclusione delle capre (vedi Doc. n.7)(Immagine 11).

Parallelamente a queste disposizioni specifiche sulle Bandite, altre di carattere più generale vennero prese dal governo di Pietro Leopoldo sempre per il settore delle *Cacce e Pesche*.

82 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 427.

Al 15 gennaio 1768 risale una *“Proposta di un metodo di Scrittura per l’Amministrazione dell’Azienda di Caccia e Pesca”*, elaborato dal senatore F. Gianni, con il quale si voleva rendere più chiara l’intera gestione finanziaria di questo settore ⁸³. Tale progetto venne sicuramente approvato (non si sa però esattamente quando), poiché la lettura di alcuni bilanci dell’Azienda, risalenti ai primi anni del decennio successivo, ha dimostrato che erano stati redatti secondo lo schema proposto dal senatore Gianni. Da questi bilanci, come pure da altri risalenti ad anni precedenti ⁸⁴, si è potuto notare la considerevole spesa richiesta dalle *“provvisioni”* ed *“assegnamenti”* alle Guardie delle Bandite ed ai Soprintendenti delle Cacce; anche le spese per *“grasce per li animali”* e per *“mantenimenti di Muraglie e Palancati del Barco e di altri Serragli”* costituivano un discreto impegno per l’amministrazione.

Tutto questo conferma come le diverse Riserve vennero sì abolite per permettere un maggior sfruttamento di quei terreni, e quindi per contribuire alla generale ripresa economica, ma anche perché il loro mantenimento comportava un gravoso carico finanziario per lo Scrittoio, devoluto ad istituzioni che non avevano più (perlomeno nella misura in cui esistevano al tempo dei Medici) molte ragioni di essere.

Per la diminuzione del giro d’affari seguita all’abolizione di diverse Bandite, con il Motuproprio del 27 novembre 1781 venne decretato che l’Azienda di Caccia e Pesca in quanto tale fosse soppressa, e ciò che continuava a sussistere delle sue mansioni fosse assolto dallo Scrittoio; anche la carica di Cacciatore Maggiore venne soppressa. Rammentiamo, infine, che il 15 febbraio del 1793 apparve una nuova Legge Generale sulla Caccia.

Le tre Fattorie granducali vennero vendute: dapprima Artimino, esposta all’Incanto nel gennaio 1781 (Immagine 12), ed acquistata l’anno successivo dal Marchese L. Bartolommei, e successivamente le altre due (Calappiano nel 1788; non si conosce invece la data di vendita della Fattoria delle Ginestre).

Venne ordinato che nella stima fatta per ciascuna Fattoria fosse compresa anche la relativa parte di boschi posseduti all’interno del Barco, ritenuti indispensabili per la conduzione della Fattoria; i boschi inoltre avrebbero accreditato la vendita per i considerevoli proventi ricavabili dal taglio annuale delle piante, come scrisse il Sovrintendente delle RR. Possessioni

83 Ibidem

84 Ibidem

in una lettera al Sovrano del 22 aprile 1780, dove si legge anche “... *in questa forma si sgraverebbe delle spese che porta l'amministrazione di questi Boschi si per i ministri che per le Guardie ...*”⁸⁵.

La presenza del muro del Barco, anche dove venne subito demolito, lasciò a lungo una traccia sul territorio: nel Catasto Granducale del 1821 è documentato infatti come esso fu utilizzato, al pari di un elemento naturale del luogo, per determinare il perimetro di poderi e appezzamenti.

85 A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311.


Anno 1739
 31. mag

187. a Spese del muro del Parco Reale p. b. q. — buoni a
 96. Giuseppe Ristrini p. Legnami conici via data a Stroncia
 impiegati p. tutto marzo p. parte da Piero di Conte & Comp.
 a Conelli. Cetero e palancati di muro uscita ————— 112.

apso	—————	8 2. 17
Fravuso	—————	# 18—
Colando	—————	4 170—
	Firma n. 139.	

189. a Spese di Coltriazioni p. n. n. — buoni al Sud uba
 96. data a Stroncia impiegat in 24 anno da Anton Borgiol
 & Comp. alle Piro delle ligno e Coltriazioni n. n. n. e consegnate
 a favorarli p. P. d. e. alla f. uscita a ————— 112

1 – RegISTRAZIONI di spese effettuate per lavori al muro del Barco (1738-1739);
 A.S.F., R.R. Possessioni 100



2 – Rappresentazione del Barco Reale in un atlante di tutte le Bandite
 “che si trovano a miglia venti ogni verso alla città di Firenze”
 (prima metà del '700); A.S.F., R.R. Possessioni T 654



3 – “Pianta di tutto il circuito del Barco Reale e delle circonferenze dei decimi del medesimo Barco”. Questa mappa, risalente alla metà del XVIII secolo, conservata in più di un esemplare presso l’A.S.F., è particolarmente precisa, dettagliata e geograficamente assai attendibile. Nell’immagine quella attribuita a B. Sgrilli; A.S.F., Pianta delle R.R. Possessioni 35



3 bis – Altro esemplare della “Pianta di tutto il circuito del Barco Reale e delle circonferenze dei decimi del medesimo Barco”; A.S.F., R.R. Possessioni 436/1

per fare le passeggiate con
 bagna.

Capando poi dentro alle Mura di
 Parco Reale, vi è un Podere detto di
 Felicia, delimitato nella Planca an-
 za per leg. 11. 3. il quale da due
 Anni in qua è indimenticabilmente
 senza Lavoratore, e la Casa sulla
 a porta, ed apposta ai Maffastoni,
 essendo già per portarsi via tutti
 gli arnesi e bastelli, e Simili p.
 Come si mostra dagli Uffizi e Fucine, e
 l'oposta parte della Feda, onde conti-
 nuando a lancia della Casa con
 dualità in buon tempo si ridrebbe
 in Covina.


I Terreni lavorati in loro tutti
 inculti, Capioni di Troppi e Quattro,
 con gli Uffizi, et altri Spalti Fucine
 in abbandono e senza persona che
 danno segni dall'acqua che si por-
 tano sopra alcuni Capioni, e vi
 hanno fatto di loro fucine, e Botteghe
 apposte tutti all'intorno, et apposte a
 tutte le parti di Portamenti, e di
 fucine, e di loro Covine, e quasi non
 gran parte di Mura del Ricetto, e
 munito tutti i Padroni, e quali non
 sono rimasti in parte di Uffizi e Spalti
 di Uffizi e fucine, che a piedi di loro fucine
 hanno fatto il Podere.

Perciò ho significato all'effettuario
 che si non si faccia pronome la Feda

4 – Un brano della relazione del 4 giugno 1762 sulla Fattoria di Calappiano; A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 321


77.4-

Dimostrazione dello stato, in cui si trovano diversi Pod.^{ri} della Fattoria di Calapia^{no} relativam.^{te} ai terreni lasciati incolti.



5 – Tavola allegata alla relazione sulla Fattoria di Calappiano

*Pianta del Podere di Filicaia della Fattoria
di Calappiano di S.M.I.*



6 - Altra tavola contenuta nella medesima relazione



6 bis – Ancora una tavola contenuta nella relazione sulla fattoria di Calappiano

L'ecellenza

Ser quanto mi aforunando è più accertati
rapporti, sono al presente i Daini nel Barco
Reale ridotti a segno che il trovarne pur
uno in tutto quel giro di trentadue miglia,
in gran parte toccaglia, si rende una
rarità. Ma posto pure che ve n'essesse
ancora il numero di dieci o dodici al più,
il progetto di rinchiuderli nel Barco delle
Pavoniere dovendolo cominciare dal prenderli
V. E. ben vede non essere oggetto che vaglia
il tentarlo. Io poi se agguingo che nel
supposto anche d'una moltitudine, la
vastità del Paese, i Monti, le palze, e
i Boschi che lo compongono rendono al
sommo difficile l'esecuzione, e conseguentemente
daggettarvi tempo e spesa inestimabile.
Né taccio per brevità le particolari ragioni
che Ollo potrà riscontare in altra mia
Rapresentanza Umiliata a Sua Altezza
Stale su detto stesso preciso soggetto l'anno
1761. fatto il 13. Agosto.
Resta l'altro capo di sopprimere parte
delle Tuorlie di caccia di detto Barco

7 - Pagina di una relazione della seconda metà del '700,
in cui si rammenta la scarsità di selvaggina nel Barco Reale



8 – Mappa eseguita per la realizzazione di alcuni poderi nel recinto della Pineta (ottavo decennio del XVIII secolo); A.S.F., Segreteria di Finanze (vecchia) 311



SUA ALTEZZA REALE volendo rendere ai suoi Sudditi la libertà di cacciare e pescare negl' infra scritti Luoghi stati sin' ora riservati per sua delizia, e così liberarli dalle processure alle quali sono stati sottoposti, Comanda che dal di primo Settembre prossimo futuro in poi restino sbanditi i Riservi, o Bandite in oggi conosciute sotto le appresso denominazioni.

Parco Reale, Vinci, Stabbia, S. Martino alla Palma, Due Strade, Appoggi, Pratolino, Panna, Cafaggiolo, Carlone, Barone, e Castello nello Stato Fiorentino: E nello Stato di Siena, la Coroncina, Quercia grossa, e Padule.

In conseguenza di che farà a tutti permesso il cacciare, e pescare, escluso il tempo del Divieto, nei luoghi come sopra sbanditi, in quei modi e forme che viene permesso negli altri Luoghi del Gran-Ducato non riservati. Dato in Firenze li 13. Luglio 1772.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

ET SCHMIDWILLER

In Firenze l'Anno 1772 Nella Stamperia Granducale.



PIETRO LEOPOLDO
 PER GRAZIA DI DIO
 PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA
 ARCIDUCA D' AUSTRIA
 GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.

L vivo desiderio, e la costante premura del bene, e felicità dei nostri Sudditi, che ci mosse ad abolire col Nostro Editto de 13. Luglio 1772. diverse nostre Bandite di Caccia, e Pesca, Ci determina adesso ad estendere anco ad altre l'abolizione predetta, a fine d'impedire sempre più gl'arbitrj delle guardie, le vessazioni, ed i processi ai quali danno frequente occasione tali riserVi, e private, ed insieme per liberare i proprietarj ed i coltivatori dei terreni da una servitù così dannosa all'agricoltura, ed ai loro interessi; E perciò di Nostro Motuproprio, e colla pie-

rezza della Nostra Sovrana Autorità ordiniamo, e comandiamo col presente Editto, che restino abolite, e soppresse le infraScritte Bandite di Caccia e Pesca riservate alla Nostra delizia, e conosciute sotto le denominazioni seguenti.

Carmignano
 Colli di Signa
 Impruneta
 Malmantile e Selve
 Pineta Murata, o sia Barchetto
 di Artimino
 Ambrogiana
 Poggio Capponi
 Lamporecchio.

Vo.

10 - Motuproprio con il quale fu abolita la privativa di caccia esistente sul Barchetto



UA ALTEZZA REALE essendo informata, che non ostante l'abolizione della Bandita di Caccia del Barco Reale d'Arrimino si tiene in osservanza il Bando de' 7. Maggio 1626. e il Regolamento del dì 6. Aprile 1768. onde non vien permesso il tagliare la Macchia bassa che con la previa licenza di cinque in cinque anni, e resta impedito il ridurre a coltivazione i terreni che se ne credessero capaci; E volendo liberare i possessori de' terreni boschivi in detto Barco da i suddetti Vincoli, e dalle altre vessazioni, e danni che ne risentono, dichiara abolito, e soppresso tanto il detto Bando de' 7. Maggio 1626. quanto il predetto Regolamento concernente il taglio della Macchia bassa, ed in oltre abolisce qualunque altra Legge proibitiva del taglio di macchie, e piante di qualsivoglia sorta nel Circondario di detto Barco, dimodochè in avvenire resti in facoltà de' i possessori il tagliare, e disporre de' i loro boschi, e terreni boschivi come crederanno di loro maggior utile, di estrarne le Ghiande, e Castagne d'ogni specie, e di tenervi quel numero di Majali, che giudicheranno proporzionato, senza obbligo di chiederne alcuna licenza, e senza che gli possa essere inferita alcuna molestia.

Le Guardie de' i boschi dello Scrittojo delle Reali Possessioni dovranno invigilare perchè non restino danneggiati i boschi, e i beni dello Scrittojo suddetto senza ingerirsi in altro, Comandando la R. A. S. l'inviolabile osservanza delle Leggi sopra il danno dato.

Resta però nel suo vigore la proibizione di tenere dentro il detto Barco Capre, e Caprette, a forma di quanto si dispone dal Bando del dì primo Agosto 1772.

E la Camera Gran-Ducale invigilerà alla puntuale osservanza.
Dato in Firenze il dì 24. Luglio 1775.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO ANTONIO BONFINI.

In Firenze l'anno 1775. Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale.



NOTIFICAZIONE



Illoblittimo, e Clarissimo Sig. Senatore Gio. Federigo Soprintendente generale allo Scrutinio delle Reali Pufficazioni in esecuzione di Benigno Decreto di SUA ALTEZZA REALE del dì 14. Ottobre 1786. fa pubblicamente noto come la materia del di-

bita riposa al pubblico Incanto nella Sala del detto Regio Scrutinio la Real Fabbrica d' Artimino compolla degli infrascripti Beni per rilasciarli in vendita tanto in corpo, che a capi separati secondo la rispettiva loro d'indole che appreso ai maggiori, e migliori offerenti sopra le rispettive forme, e colli dichiarazioni, e condizioni che seguono cioè.

I. La Real Villa d' Artimino, e suoi annessi vale a dire Le Casate, La fabbrica dei quattori, La Palazzina, I Prati che recingono l'acconciato fabbri che di Bufala, e Nain, 48. paure, lot dalle quai di Cipello, e di Lecco comprendeva una che di già perita. L'Orto il suo fieno d' ufo del Guardarola della Real Villa.

II. Il Palazzo, Le Scuderie in Artimino vecchio, e loro annessi, cioè le stalle sopra le Stalle, le due Torrette, l'Orto, il Forno, e la Cella.

E tutto questo insieme con un Tenimento di terra boschiva, che circonda la detta Real Villa, e suoi preannunciati annessi di fieno cento fedi, pauroa fene, e pignora tre, e che rita circondato dalle Vie del Sogno, da Pisa prima, e del Bardella, e dalla Stradone, con prelevi tutte le piante di qualunque sorte ivi coltivate, ed insieme ancora coll' infrascripti immobili unita Podola, e i loro rispettivi pezzi di bosco, e col fullonico che cingiarati, che circondano la preletta Real Villa da tutte le parti, e che tra loro fanno un corso tutto unno cioè.

Un Podere denominato Gramulo con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati allegati.

Un Podere luogo detto Castelco con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi aggregativi.

Un Podere luogo detto Iccina con casa da Lavoratore, e diversi annessi della medesima, e con un calcinamento denominato il Cafone, e colle appartenenze del detto podere, e co' bochi flati uniti.

Un Podere luogo detto Quercio con casa da Lavoratore, ed altre tre case da pignoni, e colle appartenenze del detto podere, e co' bochi che gli sono flati destinati.

Un Podere luogo detto la Biccola con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi allegativi.

Un Podere denominato Becciere con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi al medesimo destinati.

Un Podere denominato Poppiara primo, con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati aggregati.

Un Podere luogo detto Poppiara secondo, con casa da Lavoratore, suoi annessi, e con cinque flate da pignoni, e colle appartenenze del detto Podere, e co' bochi che gli sono flati allegati.

Un Podere luogo detto la Caffuccia con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi ad ello flati uniti.

Un Podere denominato il Tribbio con casa da Lavoratore, e sue appartenenze e co' bochi flati al medesimo aggregati.

Un Podere luogo detto Poppiara seconda con casa da Lavoratore, ed altre case da Pignone, e colle appartenenze del detto Podere, e bochi flati ad ello allegati.

Una Vigna grande con piccolo bosco annesso. E una Casa con orologio annesso, denominata la Casa della Lazzera.

II. Un Podere luogo detto Conco con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e bochi all'istesso aggregati sopra il prezzo di sc. 2160. s. 10. —

III. Un Podere denominato Pianale con Casa da Lavoratore e sue appartenenze, e co' bochi flati destinati sopra il prezzo di sc. 1696. s. 18. 7. —

IV. Un Podere luogo detto Artimino con Casa da Lavoratore ed una Cafina fatta ad ufo di Torretta unita alla Capanna dell'istesso Podere, con orologio, e colle appartenenze del medesimo, e co' bochi che vi sono flati uniti sopra il prezzo di scudi 1889. 4. 12. 3.

V. Un Podere denominato la Pieve con casa da Lavoratore, ed una fabbrica servita finora per custodia delle pine, e pinocchi, e sue appartenenze, e co' bochi ad ello allegati sopra il prezzo di scudi 960. s. 14. 10.

VI. Un Podere luogo detto Ronzello con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati destinati sopra il prezzo di sc. 495. — s. 5. 5.

VII. Un Podere luogo detto Ronzano con casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi destinati al medesimo sopra il prezzo di sc. 1658. — 18. 9.

VIII. Un Podere denominato il Calino con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati ad ello uniti sopra il prezzo di sc. 3195. 7. 5. 1. —

IX. Un Podere denominato l'Orto con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati al medesimo aggregati sopra il prezzo di sc. 2043. 1. 5. 5.

X. Un Podere luogo detto Poggello con Casa da Lavoratore, ed altra Cafina, ed Orticello da pignone colle appartenenze del detto Podere, e co' bochi flati ad ello allegati sopra il prezzo di scudi 494. s. 2. 4.

XI. Un Podere denominato la Pieve con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati uniti sopra il prezzo di sc. 3094. 6. 18. 7.

XII. Un Podere luogo detto Vidavoli con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati aggregati sul prezzo di sc. 2163. 2. 9.

XIII. Un Podere denominato Vezzano con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati al medesimo allegati sopra il prezzo di scudi 4873. — 4. 9.

XIV. Un Podere luogo detto Casanova con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi allegativi sopra il prezzo di sc. 1180. 1. 13. 4.

XV. Un Podere luogo detto S. Lorenzo con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi aggregativi sopra il prezzo di sc. 1369. 3. 14. 10.

XVI. Un Podere luogo detto Calgionico con Casa da Lavoratore, e sue appartenenze, e co' bochi flati uniti sopra il prezzo di sc. 1609. 3. 14. 10.

XVII. Un Podere luogo detto Sala con Casa da Lavoratore con altre nom. 5. flate, ed altra Cafina da pignoni e colle appartenenze del detto Podere,

e co' bochi flati uniti ad ello sopra il prezzo di sc. 2079. s. 14. 8.

XVIII. Un Podere luogo detto S. Martino con Casa da Lavoratore con alcune tre case da pignoni, e colle appartenenze del detto Podere, e insieme co' bochi che vi sono flati uniti sopra il prezzo di scudi 1311. — 17.

XIX. Un Podere luogo detto Monteggio primo, con Casa da Lavoratore, ed una Fornace da calce, e insieme colle appartenenze del detto Podere, e suoi bochi destinati sopra il prezzo di sc. 1437. 3. 11. 4.

XX. Un Podere luogo detto Monteggio secondo, con Casa da Lavoratore, sue appartenenze, e bochi aggregativi sopra il prezzo di sc. 1643. s. 11. 4.

XVI. Una Tenuta di terra boschiva, e in parte colta luogo detto Sparga con alcuni altri bochi separati che vi sono flati uniti, e con una Casa ora abitata da tre pignoni, e sue appartenenze sopra il prezzo di sc. 1037. 1. 18. —

XVII. Un Tenimento di terreno boschivo ore edificato delle Cave di pietra marigne, e suoi annessi lavoro detto le Cave all' Apparta sopra il prezzo di sc. 443. 2. 3. 8.

XVIII. La Casa di Fabbrica dell'antico R. Villa con tutti i suoi annessi, e appartenenze sopra il prezzo di sc. 183. 2. 10. 6.

XXIV. Una Casa con un appartamento di terra lavorativa, fruttosa, e parte poppiata luogo detto S. Martino sopra il prezzo di sc. 613. 1. 2. 6.

XXV. Una Stanza all' Arno Casinale sopra il prezzo di sc. 95. 3. 1. 6.

XXVI. Una Casa denominata la Casa della Beccaccia sul prezzo di sc. 42. 2. 14. —

E come più largamente fu descritti i detti Beni colle loro rispettive situazioni, confinzioni, aggregazioni, misure, dichiarazioni, eccezzioni, sopra vico nelle Relazioni de' Periti limitatori de' medesimi, Sigg. Architetto Niccolò Paolotti, e Gio. Batista Lafratere, e Giuseppe Carnani alle quali in tutto, e per tutto si abbia relazione, e che siano osservabili come appresso.

Si dichiara però

1. Che la gabella dovuta per la vendita che farà il predetto Regio Scrutinio de' detti Beni, verrà a carico del medesimo Reale Scrutinio.

2. Che il prezzo dovrà pagarsi nell'atto della Ripulazione del Contratto.

3. Che farà lecito all' Attendenti unire insieme più capi de' sopraddetti Beni, e farne la loro offerta tutta insieme.

E finalmente che qualunque schiarimento che s'abbia per bisogno agli Attendenti medesimi per regular le loro offerte, potranno esser avelli nell' Archivio del detto Reale Scrutinio della Pufficazioni, ove faranno le pretere Relazioni le quali potranno vedersi da chiunque a suo talento.

Quelli per tanto alla ferva del Ministri, ed altri impiegati nel detto Regio Scrutinio, i quali vorranno attendere ad acquisto in compra de' sopraddetti Beni, compansino l'indicata mattina nell' antedetta Sala a far la loro offerta. E tutto ecc.

Gio. Andrea Perilli Cancelliere.

In Firenze l'Anno 1786. Per Gaetano Cambiagi Stampatore Granducale.

12 - Notificazione che sancisce l'esposizione all'incanto della Villa di Artimino

Appendice documentaria

Documento n. 3

Notificazione di un Rescritto col quale si permetteva ai possessori nel Barco Reale il taglio della macchia bassa del dì 6 aprile 1768

Di Commissione dell'Illustrissimo e Clarissimo Sig. Senatore Gio. Federighi in questa parte come Commissario dei Boschi del Dipartimento Fiorentino, ed in esecuzione di Rescritto di S.A.R. del dì 6 aprile 1768 si notifica a tutti i particolari possessori nel Barco Reale, che in avvenire sarà lecito, e permesso tagliare la stipa, e macchia bassa esistente nel detto Barco ogni cinque anni, conforme si praticava prima del Regolamento del Riparo de Decimi, fermo stante il riparo suddetto per tutte le altre piante esistenti in detto Barco.

Documento n. 4

S.A.R. volendo rendere ai suoi sudditi la libertà di cacciare e pescare negl'infrascritti luoghi stati fin'ora riservati per sua delizia, e così liberarli dalle processure alle quali sono stati sottoposti, comanda che dal dì primo settembre prossimo futuro in poi restino sbanditi i Riservi, o Bandite in oggi conosciute sotto le appresso denominazioni

Parco Reale, Vinci, Stabbia, S. Martino alla Palma, Due Strade, Appoggi, Pratolino, Panna, Cafaggiolo, Garlone, Barone, e Castello nello Stato Fiorentino: e nello Stato di Siena, la Coroncina, Quercia grossa, e Padule.

In conseguenza di che sarà a tutti permesso il cacciare, e pescare, escluso il tempo del Divieto, nei luoghi come sopra sbanditi, in quei modi e forme che viene permesso negli altri luoghi del Gran-Ducato non riservati.

Dato in Firenze li 13 luglio 1772

Pietro Leopoldo

Estratto da:

Bandi, e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e nubblicati dal 1737 al 1858

Firenze, Stamperia Granducale

Documento n. 5

NOTIFICAZIONE

Gl' illustrissimi Signori Auditori della Camera Granducale in esecuzione di Benigno Rescritto di Sua Altezza Reale de dì 20 luglio 1772 fanno pubblicamente ridurre a memoria l'osservanza della legge sopra il Parco Reale dei 7 maggio 1626 in quella parte nella quale al § 24 si ordina che per la conservazione di quelle boscaglie, e legnami resti proibito a ciascuno di qualsivoglia grado, o condizione il tenere dentro a detto Parco Reale capre, e caprette così per stanziare, come per pasturare in qualsivoglia modo, e quelli che contravverranno incorrino ipso facto nelle stesse pene imposte dal Bando pubblicato sotto dì 4 settembre 1617, e confermato nella sopradetta legge del 1626, cioè della perdita delle capre, e caprette, e di lire due per ciascuna di esse, da applicarsi dette pene in conformità della medesima legge.

Avvertirà pertanto ciascheduno di non introdurre in detto Parco per l'avvenire alcuna quantità di detti animali, e qualora di presente ce gli avesse stanziati di rimuoverli da tutta l'estensione del Parco dentro il corrente mese di agosto, altrimenti gli sarà proceduto contro criminalmente a tenore delle precitate leggi. E tutto ec. mandantes ec.

Dalla Camera Granducale primo agosto 1772

Estratto da:

Bandi, e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal 1737 al 1858

Firenze, Stamperia Granducale

Documento n. 6

Pietro Leopoldo per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria e di Boemia Arciduca d'Austria Granduca di Toscana etc. etc. etc.

Il vivo desiderio, e la costante premura del bene, e felicità dei nostri sudditi, che ci mosse ad abolire col nostro editto de 13 luglio 1772 diverse nostre Bandite di Caccia, e Pesca, ci determina adesso ad estendere anco ad altre l'abolizione predetta, a fine d'impedire sempre più gl'arbitrij delle guardie, le vessazioni, ed i processi ai quali danno frequente occasione tali riservi, e privative, ed insieme per liberare i proprietarj ed i coltivatori

dei terreni da una servitù così dannosa all'agricoltura, ed ai loro interessi; e perciò di nostro Motuproprio e colla pienezza della Nostra Sovrana Autorità ordiniamo, e comandiamo col presente Editto, che restino abolite, e soppresse le infrascritte Bandite di Caccia e Pesca riservate alla nostra delizia, e conosciute sotto le denominazioni seguenti

Carmignano, Colli di Signa, Impruneta, Malmantile e Selve, Pineta Murata, o sia Barchetto di Artimino, Ambrogiana, Poggio Capponi, Lamporecchio

Vogliamo inoltre che restino abolite e soppresse tutte le Bandite di Caccia e Pesca concesse a diverse Famiglie e Comunità, e conosciute sotto le infrascritte denominazioni, salvo ai possessori delle medesime quell'indennità che di ragione fosse dovuta, da riconoscersi e liquidarsi sentito il Luogotenente Fiscale, dalla Camera Gran-Ducale sulle istanze che gliene venissero presentate

Renaccio, Ugnano, Riservi di San Martino alla Palma, San Cerbone, Gricciano e Cerbaiole, Val di Marina, Aggiunta alla Bandita di Cafaggiolo, Riservo di Monte Paldi, San Mezzano, La Bettola nel Territorio di Caprigliola, Bandita di Pesca nel Fiume Bisenzio dal Bastione di San Giorgio fino al Ponte a Zana, Tonfalo di Pietra Santa, Lago e Peschiera della Comunità di Pietra Santa, Tatti e Berignone, Fiume Vicano, Orentano, Monte Carlo e Altopascio, Montefalcone e Pozzo, Badia di Frosini, Bandite di Pesca nel Fiumicello detto Fosso Cupo nel Territorio di Sarteano, Banditello nella Maremma Senese.

In conseguenza di che sarà a tutti permesso il cacciare e pescare, escluso il tempo del divieto, nei luoghi come sopra sbanditi, in quei modi e forme che viene permesso negli altri luoghi del Gran—Ducato non riservati.

Intendiamo però che resti fermo il detto privilegio e diritto nei luoghi infeudati a favore di quelli, che ne godono in virtù delle rispettive investiture dei Feudi.

Dato in Firenze li quindici maggio millesettecentosettantacinque.

Pietro Leopoldo

Estratto da: *Bandi, e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal 1737 al 1858*

Firenze, Stamperia Granducale

Sua A.R. essendo informata, che non ostante l'abolizione della Bandita di Caccia del Barco Reale d'Artimino si tiene in osservanza il Bando de' 7 maggio 1626 e il Regolamento del dì 6 aprile 1768 onde non vien permesso il tagliare la macchia bassa che con la previa licenza di cinque in cinque anni, e resta impedito il ridurre a coltivazione i terreni che se ne credessero capaci; e volendo liberare i possessori de' terreni boschivi in detto Barco da i suddetti vincoli, e dalle altre vessazioni, e danni che ne risentono, dichiara abolito, e soppresso tanto il detto Bando de' 7 maggio 1626 quanto il predetto Regolamento concernente il taglio della macchia bassa, ed in oltre abolisce qualunque altra legge proibitiva del taglio di macchia, e piante di qualsivoglia sorta nel Circondario di detto Barco, dimodoché in avvenire resti in facoltà de i possessori il tagliare, e disporre de i loro boschi, e terreni boschivi come crederanno di loro maggior utile, di estrarne le ghiande, e castagne d'ogni specie, e di tenervi quel numero di maialj, che giudicheranno proporzionato, senza obbligo di chiederne alcuna licenza, e senza che gli possa essere inferita alcuna molestia.

Le guardie de i boschi dello Scrittoio delle Reali Possessioni dovranno invigilare perché non restino danneggiati i boschi, e i beni dello Scrittojo suddetto senza ingerirsi in altro, comandando la R.A.S. l'inviolabile osservanza delle leggi sopra il danno dato. Resta però nel suo vigore la proibizione di tenere dentro il detto Barco capre, e caprette, a forma di quanto si dispone dal Bando del dì primo agosto 1772.

E la Camera Granducale invigilerà alla puntuale osservanza.

Dato in Firenze il dì 24 luglio 1775.

Pietro Leopoldo

Estratto da:

Bandi, e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, op. cit.

Conclusioni

Quel che resta del Barco

Dopo aver delineato i motivi e le vicende che condussero ad un'impresa di così vaste proporzioni, quale indubbiamente fu quella di costruire un tale sistema di muri ed altre strutture sul Montalbano, convengono a questo punto alcune considerazioni sulle caratteristiche di quei manufatti e su quanto di essi è rimasto su questo territorio.

Negli anni del già ricordato progetto per la creazione di un parco territoriale sull'area del Barco Reale, fu eseguito dagli autori di questo testo un attento rilievo del perimetro dell'antica bandita, al fine di verificare l'effettivo stato di conservazione delle parti ancora esistenti.

Per giungere all'esatta localizzazione del confine della riserva, furono necessari sia i dati emersi dalla ricerca svolta all'Archivio di Stato di Firenze, sia i rilevamenti aerofotogrammetrici e cartografici dell'Istituto Geografico Militare.

Partendo infatti dalla mappa dello Sgrilli, il cartografo lorenese che con cura e precisione rappresentò, nel corso del XVIII secolo, la configurazione planimetrica del muro e della bandita, attraverso il confronto con il materiale conservato presso l'Archivio dell'I.G.M. e tramite la verifica diretta sul territorio, fu possibile ricostruire con esattezza l'andamento del perimetro murario, riportandolo su una base cartografica in scala 1:10.000. Con l'occasione fu eseguito anche un censimento analitico di tutti i tratti di muro ancora esistenti, finalizzato a raccogliere, per ognuno di essi, fotografie, disegni e la descrizione non solo del manufatto, ma anche del suo intorno. Ciò permise di comprendere, oltre alla reale consistenza del perimetro superstite, anche quelle che erano state le caratteristiche tecniche e costruttive del muro che, dotato di una fondazione continua quasi sempre più larga della parte fuori terra, dai colli di Artimino giungeva fino a San Baronto e Quarrata, per ritornare poi al luogo di partenza, intervallato da opere di servizio e altri elementi assai complessi, quali cancelli, porte e cateratte. Di queste ultime sono rimaste, sovente ben conservate e chiaramente identificabili lungo i torrenti, le massicce strutture verticali in muratura che, al contrario delle parti più leggere in legno, frapposte al corso delle acque, hanno resistito al trascorrere del tempo.

Durante il rilievo sul territorio furono censite più di una decina di

queste realizzazioni, ancora facilmente riconoscibili come tali, e si comprese il sistema di regimazione delle acque che funzionava attorno al recinto. Lungo il manufatto, nella parte bassa, esistevano infatti delle aperture per il drenaggio che, in molti casi, scaricavano in una fossa la quale, correndo parallela al muro dal lato interno, doveva servire a raccogliere le acque per farle defluire verso il torrente, nella vicina forra.

Quel rilievo, che per primo restituì su una cartografia contemporanea l'esatto perimetro del Barco Reale, consentì di distinguere il tracciato della grande riserva da quello delle bandite più piccole e degli altri "chiusi", pure presenti sul Montalbano, che fino ad allora avevano generato non poca confusione ed inesatte attribuzioni di questo o quel tratto di muro al Barco Reale. Significativa è stata in questo senso l'errata convinzione, riscontrata anche in testi importanti, che indicava la monumentale porta del recinto della Pineta come una di quelle del Barco Reale.

Una parte delle conoscenze e dei dati acquisiti in quell'occasione confluirono in una sintetica pubblicazione⁸⁶, realizzata dal Consorzio Interprovinciale per il Montalbano e dal Comune di Quarrata che, seppur non esaustiva, ha comunque rappresentato un punto di riferimento per chi, successivamente, si è occupato delle vicende di questi territori e degli argomenti in essa trattati. Si ricordano in proposito, fra gli altri, una *carta turistico-escursionistica dell'area protetta del Montalbano*⁸⁷, uscita nel 1992, riportante il perimetro del Barco, ed il più recente volume *Le colline di Leonardo*⁸⁸, che, oltre a contenere un paragrafo sulla riserva medicea, riproduce anche una mappa con l'andamento del muro nel suo stato di conservazione.

Tuttavia, nonostante l'accresciuto interesse nei confronti del Barco e le sporadiche iniziative promosse da Enti ed Associazioni per la sua valorizzazione, le condizioni dei manufatti visibili lungo il suo perimetro non sono certo migliorate negli ultimi anni e, soprattutto per alcuni tratti più esposti all'abbandono ed al trascorrere del tempo, lo stato di conservazione appare certamente peggiorato rispetto a quanto rilevato in passato.

E' auspicabile quindi che, al pari delle Ville Medicee, giustamente

86 A. Lassi – G. Pisacreta (a cura di), *Il Barco Reale Mediceo una riserva granducale sul Montalbano*, Vinci, s.d. (stampato nel 1985).


87 A. Arrighi, A. Bertogna, S. Naef (a cura di), *Area Protetta del Montalbano carta turistico-escursionistica itinerari storico-naturalistici*, Firenze, 1992.

88 M. Zoppi (a cura di), *Le colline di Leonardo*, pp. 30,100-103, 137,142, Pisa, 2009.

riconosciute dall'UNESCO per la loro eccezionalità fra i *Beni Culturali e Naturali del Patrimonio Mondiale*, anche il Barco, che con queste, come si è potuto constatare, aveva così profondi legami, venga considerato come un vero e proprio “bene culturale” e, come tale, adeguatamente salvaguardato e valorizzato.



1 - Una delle numerose cateratte realizzate lungo il muro ed ancora oggi visibile nei dintorni di Sant' Amato, sopra Vinci



2 - Stato di conservazione del perimetro murario, riprodotto in: M. Zoppi, (a cura di), *Le colline di Leonardo*, p.137, e basato sul rilievo eseguito a suo tempo dagli autori di questo testo




3 - Immagine della monumentale porta del "Barchetto della Pineta" a Poggio alla Malva, risalente a qualche decennio fa (foto del Sig. Aldo Innocenti)



4 - Foto recente della medesima porta.

Di seguito si riportano alcune immagini tratte dal rilievo eseguito dagli autori in occasione del più volte ricordato progetto per la valorizzazione di quest'area (1985). Furono censiti allora tutti i tratti di muro ed i manufatti esistenti lungo il perimetro della grande riserva, per i quali furono redatte 54 schede inventariali che ne registravano l'ubicazione, le caratteristiche, le dimensioni, le tecniche costruttive e lo stato di conservazione tramite grafici, sintetiche descrizioni, elaborati topografici e fotografie, alcune delle quali vengono pubblicate, a titolo esemplificativo, a completamento di questo testo.



5 - Dettaglio della porta del "Barchetto della Pineta"



6 - Un tratto di muro del Barco Reale a Poggio alla Malva, Carmignano



7 - I resti delle massicce strutture di una cateratta in corrispondenza di un forte dislivello lungo il corso di un torrente (località Molino della Botta, Capraia e Limite)



8 - Un'altra immagine della stessa cateratta



*9 - Il perimetro della riserva nel tipico paesaggio collinare
(Podere del Monte, Capraia e Limite)*



10 - Le strutture del muro a Faltognano, Vinci



11 - Un lungo tratto del recinto murato in prossimità del crinale del Montalbano, all'epoca particolarmente evidente a causa di un incendio che aveva diradato la vegetazione d'alto fusto (località Monte Fiore, al confine tra Lamporecchio e Quarrata)



12 - Il muro in località Podere Lago di Sopra, Quarrata

Bibliografia

- Th. Reinesius, *Variarum Lectionum Libri Tres*, Altenburg, 1640
- Dom. M. Manni, *Osservazioni sopra i Sigilli Antichi*, Firenze, 1742
- Raffaello del Bruno, *Ristretto delle Cose più notabili della Città di Firenze*, Firenze, 1745
- Ant. Muratori, *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane*, Roma, 1755
- Gio. Targioni-Tozzetti, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*, Firenze, 1768
- L. Cantini, *Legislazione Toscana*. Firenze, 1804
- E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, 1833
- P. Usimbardi, "Istoria del Gran Duca Ferdinando I", a cura di G. E. Salsaltini, in *Archivio Storico Italiano*, 4° serie, tomo VI, anno 1880
- G. L. Passerini, *Artimino*, Parma, 1888
- G. Rigoli, *Artimino*, Prato, 1932
- G. Castelli. *Il Cervo Europeo*, Firenze, 1941
- Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul Governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, 1969
- A. Tenenti, *Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico 1350-1494*, Milano, 1970
- E. Sereni, *Storia del Paesaggio Agrario Italiano*, Bari, 1972
- E. Sereni, "Agricoltura e mondo rurale", in *Storia d'Italia*, Torino, 1972
- G. Spini. *Architettura e Politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Firenze, 1976
- V. Pranchetti Pardo – G. Casali, *I Medici nel Contado Fiorentino. Ville e possedimenti agricoli tra Quattrocento e Cinquecento*, Firenze, 1978
- G. Ciampi, "Osservazioni sulla dinamica del paesaggio forestale in due aree ai margini del Valdarno fiorentino: Monte Morello e Artimino", in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, anno XIX, n. I, aprile 1979
- Ant. Godoli e Ant. Natali (a cura di), *Luoghi della Toscana Medicea*, Firenze, 1980.
- D. Mignani. *Le Ville Medicee di Giusto Utens*, Firenze, 1980
- P. Bellucci, *I Lorena in Toscana*, Firenze, 1984
- A. Lassi, G. Pisacreta (a cura di), *Il Barco Reale Mediceo. Una riserva Granducale sul Montalbano*, Vinci, s.d. (stampato nel 1985).
- D. Barsanti, "Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da "privativa" signorile sotto i Medici a "oggetto di pubblica economia"

- sotto i Lorena”, in: *Rivista di storia dell'agricoltura*, XXVI, n.2, dicembre 1986
- Z. Ciuffoletti, S. Pietrosanti, *Le cacce dei Medici*, Firenze, 1992
- A. Arrighi, A. Bertogna, S. Naef (a cura di), *Area Protetta del Montalbano. Carta turistico–escursionistica itinerari storico–naturalistici*, Firenze, 1992
- P. Nanni, “Lorenzo agricoltore. Sulla proprietà fondiaria dei Medici nella seconda metà del Quattrocento”, in: *Quaderni della Rivista di storia dell'agricoltura*, 2, Firenze, 1992
- M. Zoppi (a cura di), *Le colline di Leonardo*, Pisa, 2009
- L. Meoni, M. M. Simari (a cura di), *Le Cacce dei Granduchi. Due arazzi della celebre serie per la villa di Poggio a Caiano*, Livorno, 2010
- Ville e Giardini medicei in Toscana nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO*, pubblicato in occasione del Convegno Internazionale di Studi, Auditorium di Sant'Apollonia, via San Gallo 25/a, Firenze, 9 maggio 2014
- S. Pietrosanti, “Il grande massacro dei daini. Un evento di caccia nella Toscana Lorenese”, in: *Rivista di storia dell'agricoltura*, LV, 1, giugno 2015
- Guza K., “Tra austerità e divertimento. La ristrutturazione delle bandite granducali sotto i Lorena”, in: *Le cacce reali nell'Europa dei principi*, a cura di A. Merlotti, Firenze 2017
- A. Groom, *Exotic Animals in the Art and Culture of the Medici Court in Florence*, Leiden, 2018
- A. Lassi, G. Pisacreta, “Il Barco Reale Mediceo del Montalbano”, in: *Toscana dimenticata. Luoghi, monumenti e ruderi da salvare*, a cura di A. Favini, Empoli, 2018



Una selezione dei volumi della collana
delle *Edizioni dell'Assemblea* è scaricabile dal sito

www.consiglio.regione.toscana.it/edizioni

Ultimi volumi pubblicati:

Sergio Ricchi (a cura di)

Sandro Pertini e la democrazia italiana

Giorgio Sacchetti

l'imboscata

Francesco Venuti

Il racconto di un garibaldino di Iolo. Spartaco Guasti "LAMA"

Esther Diana (a cura di)

Alimentazione, farmaci e malattia in Toscana fra '800 e '900

Gabriele Parenti

Tornerà il tempo. Buti: dai piccoli centri la rinascita
nel segno della qualità della vita

Sergio Staderini

Le scarpe gialle

Alfredo De Girolamo

Chi salva una vita. In memoria dei Giusti toscani

Anna Guidi

La Madonna del Piastraio. Storia di una devozione

Lia Bernini e Valentino Moradei Gabbrielli (a cura di)

Odoardo Fantacchiotti scultore (1811-1877).

Atti delle giornate di studio nel bicentenario della nascita 1811-2011

